



Assistente Sociale

La professione in Italia

NULLA UMBRA
SINE LUXE



Direttore:
Franca Dente

In redazione:
**Franca Dente, Gloria Pieroni, Maria
Cristina Odiard, Silvana Mordeglia,
Isabella Mastropasqua, Gennaro
Izzo**

Comitato scientifico:
**Franca Dente, Gloria Pieroni, Maria
Cristina Odiard, Silvana Mordeglia,
Silvana Agosta, Maria Vittoria Casu,
Ketti Griguolo, Gennaro Izzo,
Isabella Mastropasqua, Luisa Spisni
Angela Romano, Silvana Tonon,
Giuseppe Viani, Mirella Zambello.**

Sede:
**Via del Viminale, 43, 00184 ROMA
RM
tel.: 065803425 - 065803465, fax:
065800300**

Sito internet:
**<http://www.cnoas.it>
E-mail: info@cnoas.it**

Pubblicazione periodica
Autorizzazione Tribunale di
Roma n. **510** del 2 settembre
2002

Composizione grafica e stampa:
www.occhiovivo.it

Fotografia in copertina e a pag 9 di:
Maurizio Abbate

Tutte le immagini e le grafiche
presenti in copertina o
all'interno di questa rivista sono
di proprietà di Occhiovivo.

E' vietata ogni riproduzione,
copia, alterazione o modifica,
anche parziale, senza esplicito
consenso scritto della proprietà.



INDICE

Quale futuro per la professione e per le politiche sociali? <i>Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale</i>	pag. 4
Testo unitario della professione di assistente sociale e assistente sociale specialista. <i>La proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali</i>	pag. 10
Formazione continua per l'assistente sociale e per l'assistente sociale specialista. <i>La proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali</i>	pag. 17
Contributo dell' Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali sul Libro Verde del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. <i>Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale</i>	pag. 20
III Rapporto al Comitato ONU sui diritti del fanciullo sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. <i>Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale</i>	pag. 24
La dirigenza di Servizio Sociale. <i>Gloria Pieroni, Vicepresidente del Consiglio Nazionale</i>	pag. 27
La valorizzazione del servizio sociale professionale di ASL: dal coordinamento alla dirigenza. Prospettive nel Lazio. <i>Milena Fadda, Assistente Sociale Specialista, Coordinatore ASL RME di Roma</i>	pag. 32
<i>Inserto speciale a cura della Commissione politiche della formazione</i>	pag. 39
L'esame di Stato, porta di accesso alla professione	pag. 40
- Nota introduttiva, <i>Franca Dente</i>	pag. 40
- L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale, <i>Gloria Pieroni</i>	pag. 41
- Esame di Stato: alcune annotazioni e proposte, <i>Silvana Tonon Giraldo</i>	pag. 44
- Percorso di formazione alla funzione di commissario per gli esami di Stato, <i>Lodovica Masini Lucetti, Presidente Ordine Regionale della Toscana</i>	pag. 49
- Ipotesi di percorso sull'Esame di Stato, <i>Ordine Regionale Trentino Alto Adige - Commissione Formazione</i>	pag. 56
- Lettera circolare ai Rettori delle Università italiane, ai Presidi di facoltà e ai Presidenti dei corsi di Laurea e Laurea – Iscrizione all'albo degli Assistenti sociali	pag. 59



- Lettera al Presidente del CUN - Discipline di Servizio Sociale - <i>Franca Dente</i>	pag. 62
- L'esame di Stato per assistenti sociali come sigillo per la pratica della professione: aspetti preliminari relativi ad un'indagine del fenomeno. <i>Laura Tiozzo, Assistente Sociale Specialista, Verona</i>	pag. 64
Ordini professionali e promozione delle professioni di aiuto. <i>Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale</i>	pag. 72
Il ruolo del Servizio Sociale tra Welfare e controllo in Europa. <i>Isabella Mastropasqua, Presidente Commissione ricerca, sviluppo ed innovazione</i>	pag. 78
Obbligo di iscrizione all'albo degli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti pubblici dipendenti. <i>Avv. Luigi Di Filippo, Legale del Consiglio Nazionale</i>	pag. 82
Fondamenti etici, valoriali e deontologici che ispirano l'esercizio professionale dell'assistente sociale applicati nel terzo settore. <i>Gloria Pieroni, Vicepresidente del Consiglio Nazionale</i>	pag. 83
Etica, come conciliare i principi alle nuove complessità. Alcune riflessioni sulla deontologia professionale. <i>Luisa Spisni, Presidente Commissione etica e deontologia professionale.</i>	pag. 90
Qualità di vita, accanimento terapeutico e testamento biologico. Riflessioni. <i>Maria Cristina Odiard, Segretario del Consiglio Nazionale</i>	pag. 93
Lettera aperta al Direttore de "La Repubblica"	pag. 97
La "Social card" ci riporta indietro di 50 anni.	pag. 99
Riflessioni sulla Riforma della scuola - classi ponte <i>comunicati a cura del Consiglio Nazionale</i>	pag.100



Quale futuro per la professione e per le politiche sociali?

Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale

Ringrazio calorosamente tutti coloro che hanno voluto manifestare stima nei confronti della mia persona, in seguito alla nomina a Presidente del Cnoas, augurandomi buon lavoro. Tale carica è stata da me sempre considerata di tale rilevanza da spaventarmi alla sola idea di ricoprirla.

La malattia prima e la morte dopo di Fiorella Cava hanno offuscato questo momento e condizionato un po' la scelta. Si tratta, certamente, di una carica ambita, ma anche di un compito di grande responsabilità e impegno. Ma andiamo avanti e concentriamoci sull' immensa mole di lavoro che ci aspetta.

Il titolo dell'editoriale richiama alla necessità di una riflessione articolata da fare ad alta voce insieme a voi lettori, partendo dalla considerazione che la storia e lo sviluppo delle politiche sociali hanno, come sempre, una forte influenza sulla mission della nostra professione.

Il processo di professionalizzazione dell'assistente sociale si è sviluppato congiuntamente all'affermazione del concetto di sicurezza sociale e di diritto di cittadinanza, non a caso, ancora oggi, quando si parla di servizio sociale spesso vi si sovrappone il concetto di servizi sociali. C'è una costante contaminazione, perché il mandato costituzionale/sociale costituisce l'humus del mandato professionale che ha caratterizzato i sessant'anni della nostra storia; una storia appassionante, ma difficile e a volte incompresa.

Per parlare dei nostri giorni, la legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali ha dato un forte impulso non solo al sistema, ma, in particolare, al concetto di diritto sociale e alla sua esigibilità e, conseguentemente, alla professione che finalmente e giustamente viene definita livello essenziale.

La legge ha moltiplicato le aspettative; molte regioni hanno inteso ricalcare i principi e i metodi proposti dalla legge, ma altre regioni no, aumentando a dismisura il dislivello tra regioni e tra cittadini. Gli anni successivi alla 328/2000 hanno visto un periodo di latenza, in cui si sono palleggiate responsabilità regionali e responsabilità dello Stato, frenando fortemente lo sviluppo del sistema.

La crisi economica, che ha toccato l'Italia e tutta l'Europa, ha fortemente danneggiato i servizi pubblici depauperandoli di funzioni e di personale; i primi a subire le conseguenze sono stati gli assistenti sociali, chiamati a dare risposte ai bisogni delle persone, a promuovere politiche più rispondenti alle esigenze dei cittadini. La crisi economica ha anche inciso nell'aumento della povertà assoluta



e di quella relativa, mettendo in seria difficoltà famiglie, giovani e anziani. La durata breve del precedente governo e il cambio di amministratori, ha fatto sì che nulla si sia riusciti a costruire per rafforzare la cultura del diritto e della tutela. La professione, chiamata a promuovere il benessere del cittadino, sempre più teme di lavorare a vuoto, sente di remare contro vento, perdendo il senso politico del proprio lavoro. Nelle commissioni ministeriali è certamente cresciuta nel dialogo la cultura della solidarietà, ma non quella della responsabilità, che sembra morta.

Con i primi contatti con i nuovi amministratori, ancora in fase di assestamento e di consapevolezza delle questioni aperte, si è avviata, ancora una volta, la fase di conoscenza e di sensibilizzazione, ma si è avuta l'impressione che ci voglia ancora tempo per azioni mirate. Oggi addirittura, si mette fortemente in dubbio l'utilità dei livelli essenziali e il concetto stesso di diritto e di diritto esigibile, non ritenendoli funzionali al sistema di sviluppo di un paese. La consultazione aperta dal Libro Verde del Ministro Sacconi, che tanto ci ricorda il Libro Bianco del Ministro del Welfare R. Maroni del precedente governo, ci fa intravedere tempi più lunghi e, forse, un concetto diverso di protezione sociale: l'istituzione della Social Card ne è un esempio. La Social Card ci riporta lontano nel ricordo, ci fa pensare alla tessera della povertà della vecchia ECA, per la cui abolizione tanto abbiamo fatto.

I rapporti sociali solidi e solidali nel frattempo si stanno sgretolando; il sistema politico è esso stesso espressione della criticità e superficialità dei rapporti sociali, spesso si riscontra un ripiegamento verso posizioni individualiste, concentrandosi nella difesa dei privilegi o anche solo di posizioni e proprietà acquisite; sembra aver perso senso ogni azione volta al raggiungimento di una società giusta e equa.

Cresce nel frattempo il clima di insicurezza che certamente non è legato alla sola presenza dello straniero o determinato solo dall'aumento reale o percepito della criminalità, ma anche dalla sensazione di essere indifesi nei confronti di fenomeni quali l'impovertimento, la vulnerabilità e la precarietà, che hanno radici più profonde e ricadute più concrete nella vita delle persone che sono sotto gli occhi di tutti.

Tutto questo ha un forte impatto sulla nostra professione che è chiamata a far fronte, a volte malamente per il carico di lavoro e la complessità delle situazioni, alla pressante e pluriarticolata domanda di aiuto, di sicurezza e tranquillità che vuol dire poter assicurare una vita più dignitosa alle persone, in particolare alle persone in difficoltà, senza risorse e spesso in solitudine.



La mancanza o l'insufficienza di adeguate politiche sociali, la perdurante assenza dei livelli essenziali di assistenza da assicurare su tutto il territorio nazionale, che attenui gli squilibri tra regioni e la sperequazione tra cittadini, lo svuotamento e la perdita di credibilità dei servizi pubblici, privati di risorse finanziarie, umane e strumentali, l'incremento dell'esternalizzazione e della privatizzazione dei servizi, anche di quelli essenziali, senza i necessari sistemi di valutazione e monitoraggio, la perdita della mission originaria del privato sociale, oggi sempre più orientato alla sola ricerca di finanziamento, la diffusa condizione di precarietà dei professionisti che non garantisce continuità delle prestazioni, vanno a colpire le fasce più deboli e svantaggiate della popolazione.

La professione avverte questo senso di impotenza e sente il peso della responsabilità. Oggi sta vivendo un momento di forte contraddizione, se da una parte è migliorata la consapevolezza delle sue potenzialità, delle sue responsabilità e indispensabilità (spesso solo per scaricare l'inefficienza del sistema), sono cresciuti i livelli di formazione (laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca, master, ecc.) che non sempre corrispondono alla qualità della formazione richiesta, ed è anche aumentata la consapevolezza del ruolo politico che gli assistenti sociali possono esercitare, dall'altra perdura la condizione di precarietà, di interventi inefficaci di cui la professione paga spesso le spese, di perdita di senso di un suo esistere in un sistema che arranca, che fa fatica a cogliere la pressione sociale per adeguarsi, di una idea sempre più diffusa della scelta del male minore, del tirare avanti.

Forse è il momento di aprirsi a nuove riflessioni, a nuove alleanze, a nuovi orizzonti, evitando atteggiamenti di difesa, ma attivando azioni di attacco e di rilancio. Scelte già intraprese dal Cnoas, ma che vanno rafforzate, partendo dal punto di vista degli utenti, attraverso le loro organizzazioni (associazioni, comitati ecc. ecc).

Vorrei però mettere in evidenza anche altri problemi che toccano noi professionisti: in primis la carente capacità di affermare il proprio specifico campo di intervento all'interno e all'esterno della nostra organizzazione di lavoro; la carente presenza della voce degli "esperti del sociale", come noi ci riteniamo, ai tavoli di discussione sui temi che riguardano, non noi, ma i soggetti destinatari dei nostri interventi, la necessità di ricercare percorsi di aggiornamento.

Frequentemente la professione è raggomitolata su se stessa, alla ricerca, anche giusta, di occupare spazi di dirigenza, che per fortuna si stanno lentamente moltiplicando, ma perdendo di vista la cura e la manutenzione dell'aspetto dell'accoglienza e della presa in carico, che sembra diventare troppo scomoda.



Sempre più spesso siamo oggetto di attacchi da parte dei mass media, per interventi sulla fascia dei minori e delle loro famiglie; si tratta di un ambito d'intervento estremamente delicato, che richiede molta preparazione e ponderatezza. Tali attacchi non sempre sono meritati, ma alcuni casi sottoposti all'attenzione del CNOAS fanno riflettere, per cui è opportuno che i CROAS (Consigli Regionali Ordine Assistenti Sociali) esercitino un maggiore controllo sui professionisti, attraverso la responsabilità disciplinare e, nello stesso tempo, attivino percorsi di formazione mirati, soprattutto sulla dimensione della responsabilità etico-deontologica. Aprire spazi di riflessione sulla deontologia e sull'etica vuol dire far crescere quel senso di responsabilità professionale che aiuta a interrogarsi prima di agire.

Altro elemento che ha influenzato, nel bene e nel male, lo sviluppo della nostra professione è stata appunto la formazione universitaria.

La formazione ha raggiunto, già da tempo, il traguardo di una piena legittimazione nel mondo accademico, ma ha subito sconvolgimenti.

Le riforme che hanno più volte interessato e sconvolto il sistema universitario, da una parte hanno consentito di rafforzare la presenza del servizio sociale nel mondo accademico e di legittimare le discipline di servizio sociale, tanto da consentirci oggi di chiedere un raggruppamento disciplinare autonomo. Dall'altra, però, l'autonomia delle università e la presenza di un sistema di valutazione del MIUR dei percorsi formativi, che utilizza criteri quantitativi e non qualitativi, la precarietà dei docenti di servizio sociale e le difficoltà di far svolgere tirocini di qualità, certo non aiutano a garantire una maggiore serietà nella formazione. Gli esiti degli Esami di Stato ne sono lo specchio, infatti si rilevano bocciature dei partecipanti per circa il 50% (in media), con una forte penalizzazione degli studenti. A questo proposito la vigilanza degli Ordini regionali è fondamentale, non solo nella programmazione dei corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale, ma anche nel formare i commissari per le commissioni degli Esami di Stato.

Unico strumento in cui l'Ordine può esercitare la sua funzione di controllo sulla formazione è appunto l'Esame di Stato.

Nel decreto sulle Linee Guida emanate dal Miur nel luglio 2007, viene sottolineata chiaramente la necessità e l'opportunità delle università di attivare un dialogo con il mondo delle professioni e il mercato del lavoro, per capirne i bisogni formativi.

Lo spazio di dialogo in alcune realtà regionali si è aperto, in altre invece sembra di difficile realizzazione; ciò naturalmente non è solo dovuto alla difficoltà storica dell'Università di confrontarsi aprendosi all'esterno, ma anche, in alcuni casi, alla difficoltà degli Ordini regionali di entrare nella normativa e nelle regole accademiche.



I nuovi decreti sulle classi di laurea e laurea magistrale prevedono degli obiettivi formativi più specifici per la formazione degli assistenti sociali e crediti minimi delle discipline di servizio sociale e del tirocinio, ma i nuovi ordinamenti predisposti dalle università in applicazione del DM 270/2004, quasi mai hanno tenuto conto dei nuovi obiettivi formativi, per vincoli di normativa e per esigenza di collocazione dei docenti incardinati.

L'auspicato spazio di ricerca sull'operatività nella sede naturale dell'università è stato deludente; piano piano si stanno aprendo varchi di riflessività all'interno dei dottorati di ricerca, attivati con il finanziamento dell'Ordine Nazionale.

Molto invece può fare la formazione permanente e continua; il Consiglio nazionale ha deliberato, nella seduta del 13 settembre scorso, di procedere nell'obbligatorietà della formazione continua e ha predisposto una bozza di regolamento che ha sottoposto alla valutazione dei Consigli regionali.

Le ragioni sono da ricondursi nella responsabilità dell'Ordine Professionale di promuovere e curare la qualità delle prestazioni professionali dei suoi iscritti e, per questo motivo, la maggior parte degli ordini professionali, come gli avvocati, notai, commercialisti, geologi, geometri, consulenti del lavoro ecc., si sono o si stanno organizzando in tal senso.

L'incontro del Consiglio Nazionale con i Consigli regionali, tenutosi a Roma il 19 settembre scorso, ha visto un generale consenso, anche se non si nascondono le difficoltà nell'introduzione dell'obbligatorietà della formazione continua.

D'altra parte, anche il nostro Codice deontologico contiene al suo interno articoli (art.18, 51, 54) che già vincolano l'assistente sociale alla propria formazione continua.

Il piano di formazione continua sottoscritto dall'Ordine Nazionale Assistenti Sociali e, unitamente, dall'Assnas, dall'Aidoss e dal Sunas nel 2002 non ha trovato la sua applicabilità con il Ministero della Solidarietà sociale e con quello della Funzione Pubblica, con cui continueremo ad insistere.

Ciò nonostante, oggi, deve trovare la sua realizzazione all'interno della professione. Sarà cura del CNOAS accreditare agenzie e piani di formazione predisposti dai Croas; verrà allo scopo riservato un capitolo di bilancio, evitando così di caricare completamente sugli iscritti la formazione prevista.



(La Presidente Franca Dente)



Il percorso di attivazione sarà senza dubbio impegnativo, ma riteniamo debba essere comunque intrapreso, anche in considerazione del fatto che la cura e l'attenzione alla qualità delle prestazioni professionali, nel preciso intento di tutelare il cittadino e gli interessi pubblici, costituirà un elemento di svolta della riforma delle professioni.

Le riflessioni contenute nell'editoriale scaturiscono in parte da un'intervista rilasciata dalla Presidente Franca Dente al Centro Studi di Servizio Sociale – Ce.S.di S.S. di Bologna.



I migliori auguri di buon Natale e buon anno dalla presidente e da tutti i consiglieri



***Testo unitario della professione di assistente sociale
e assistente sociale specialistica
“Disciplina organica della professione di assistente sociale
e di assistente sociale specialista”***

Questa bozza di Testo Unico è stata sottoposta all'attenzione del Ministro della Funzione pubblica On. Brunetta, dell'Aran, del Ministro per l'Esemplificazione normativa On. Calderoli e della Senatrice Serafini nell'intento di tramutarla in norma.

L'ottenimento di questa norma consentirà un più agevole inserimento nell'area della dirigenza.

Proposta del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali.

Nel corso degli ultimi sessant'anni, e in rapida accelerazione negli ultimi venti, la professione di assistente sociale ha ottenuto una sempre maggiore definizione e vasti e significativi riconoscimenti, dal piano degli interventi e delle competenze operative a quello della preparazione culturale e scientifica.

Significativi e determinanti sono stati il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.14 conseguente al riordino delle scuole dirette a fini speciali di assistente sociale, la legge 23 marzo 1993, n.84 istitutiva dell'Ordine e dell'Albo professionale degli assistenti sociali, la riforma dell'ordinamento universitario che ha istituito la *Laurea in Scienze del Servizio Sociale – classe 6* e la *Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – classe 57/S*, il D.P.R. 5 giugno 2001, n.328 che ha proceduto al conseguente adeguamento della disciplina dell'ordinamento della professione e dell'Albo, introducendo i profili di assistente sociale specialista e di assistente sociale e le corrispondenti sezioni A e B nell'Albo professionale.

La legge 3 aprile 2001, n.119 ha esteso agli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale, già vigente per altre professioni, in considerazione dell'alto rilievo sociale della professione.

L'evoluzione della professione ha prodotto, accanto al tradizionale suo esercizio in regime di lavoro dipendente prevalentemente pubblico, una progressiva estensione e diffusione di incarichi e di attività in regime libero professionale, con organizzazione di specifici studi professionali anche associati, a favore non solo di privati cittadini ma, sempre più frequentemente, anche di pubbliche amministrazioni compresa l'amministrazione della Giustizia.



Da questa premessa deriva l'evidente necessità, sia per l'ordinamento che per i cittadini, che la professione di assistente sociale abbia un riferimento normativo organico che recuperi gli interventi normativi succedutisi nel tempo e li ricomponga, superandone la frammentarietà e la discontinuità, in un disegno unitario di facile leggibilità che consenta alla collettività, alla pubblica amministrazione ed agli enti pubblici e privati compresi, di recepirne in termini chiari ed omogenei il contenuto, al fine di evitare il ripetersi di incertezze interpretative che spesso hanno comportato contraddittorie e non coerenti applicazioni dell'attuale normativa.

Al soddisfacimento di tale esigenza risponde il testo che riassume ed unifica la normativa di riferimento della professione di *assistente sociale* e di *assistente sociale specialista*, che richiede evidentemente una rapida elaborazione in considerazione del diffuso e significativo impegno della categoria in attività professionali di elevato contenuto e finalità sociali.

Testo Articoli

Art. 1. – Professione di assistente sociale e assistente sociale specialista

1. Per esercitare la professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista sono necessari il conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.
2. Gli assistenti sociali e gli a.s. specialisti svolgono con autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.
3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec (2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.



Art. 2. – Formazione universitaria

1. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 “*Scienze del Servizio sociale*” (vecchia classe) o classe di laurea 39 in “*Servizio Sociale*” (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S “*Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali*” (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in “*Servizio sociale e Politiche sociali*” (nuova classe) di cui ai Decreti 04.08.2002 e 28.11.2002 del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e ai Decreti 16.03.2007 del Ministro dell’Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di assistente sociale e di assistente sociale specialista.
2. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S “*Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali*” e nella classe di laurea magistrale 87/M in “*Servizio Sociale e Politiche sociali*” possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell’ordinamento previgente la riforma dell’ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 “*Scienze del servizio sociale*” e classe 39 “*Servizio Sociale*” di cui al D.M. 04.08.2002 e al D.M. 28.11.2002 del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e ai Decreti 16.03.2007 del Ministro dell’Università e della Ricerca.
3. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire:
 - insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale;
 - docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale;
 - tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore assistente sociale esperto;
 - piani di studio omogenei nel territorio nazionale.
 -

Art. 3. – Sezioni e titoli professionali

1. Nell’albo professionale dell’Ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal D.P.R. 328/2001 Titolo II Capo IV.
2. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - *Scienze del servizio sociale* (vecchia classe) o classe 39 - *Servizio Sociale* (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – *Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali* (vecchia classe) o classe 87/M - *Servizio sociale e Politiche sociali* (nuova classe);



3. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - *Scienze del servizio sociale* (vecchia classe) o classe 39 - *Servizio Sociale* (nuova classe);
4. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di **assistente sociale specialista**.
5. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.
6. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «*sezione degli assistenti sociali specialisti*» e «*sezione degli assistenti sociali*».

Art. 4. - Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:
 - *Area di aiuto nei processi di inclusione sociale:*
 - a) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;
 - b) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;
 - c) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;
 - d) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;
 - e) counselling psico-sociale;
 - f) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;
 - g) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;
 - h) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;
 - *Area preventivo-promozionale*
 - i) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;
 - l) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
 - m) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità;
 - n) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;
 - o) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza



- sociale;
- p) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;
- *Area manageriale*
- q) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;
- r) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;
- s) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;
- t) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;
- u) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;
- v) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;
- w) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;
- *Area didattico-formativa e di ricerca*
- x) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;
- y) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;
- z) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- *Area di aiuto nei processi di inclusione sociale*
- a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;
- b) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;
- c) integrazione e attivazione di reti relazionali;
- d) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;



- e) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;
- f) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case management;
- *Area preventivo-promozionale*
 - g) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;
 - h) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;
 - r) interventi di pronta emergenza sociale;
 - l) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
- *Area organizzativa*
 - m) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - n) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
 - o) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;
 - p) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;
- *Area didattico-formativa e di ricerca*
 - q) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;
 - r) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;
 - s) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali;
 - t) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

Art. 5. – Accesso al pubblico impiego

L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di assistente sociale e di assistente sociale specialista previste all'art. 5.

Art. 6. – Accesso alla Dirigenza

Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali:

- la Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale ai sensi dell'art.24 del DPR 328/01.



Art. 7. – Servizio Sociale professionale

Ai sensi dell'art. 22 della legge 328/2000, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'art. 8 comma 3 lett. a della stessa legge, nel rispetto dell'art. 117 lett. m della Costituzione.

Art. 8. – Norma di salvaguardia

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.P.R. 15.01.1987 n. 14, nella Legge 23.03.1993 n. 84, nel D.P.R. 05.06.2001 n. 328, nel D.L. 12.11.2001 n. 402 convertito con Legge 08.02.2001, n. 1, nel D.P.R. 05.07.1989 n. 280, nel D.M. MURST 30.03.1998 n. 155, nel D.M. MURST 05.08.1998 n. 340, D.M. MURST n.509 del 03.11.1999, D.M. MIUR 05.05.2004 e D.M MIUR n. 270 del 22.11.2004, per quanto non incompatibili con la presente legge. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n. 119 recante *“Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali”*.



Formazione continua per l'assistente sociale e per l'assistente sociale specialista

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, ha approvato nella seduta consiliare del 12/13 settembre 2008 il Regolamento per la formazione continua dell'assistente sociale e dell'assistente sociale specialista, che è stato presentato agli Ordini regionali, nell'incontro del 19 settembre 2008, per eventuali loro osservazioni e/o integrazioni. L'approvazione definitiva del regolamento avverrà solo dopo che i Croas avranno espresso il loro parere.

Rinviando la pubblicazione del regolamento a tale approvazione, ci sembra comunque importante pubblicare, su questo numero, la relazione introduttiva nella quale vengono evidenziati i riferimenti generali che richiamano il dovere per gli assistenti sociali di mantenere uno standard qualitativo adeguato in termini di prestazione professionale, mediante l'apprendimento lungo l'intero arco di vita. Tale dovere è stabilito anche dagli articoli 18, 51 e 54 del Codice deontologico.

Relazione introduttiva

Nel Marzo 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona ha adottato un programma di riforma allo scopo di rendere, nell'Unione Europea, l'economia delle conoscenze più dinamica e competitiva entro il 2010.

La Comunicazione della Commissione "I Servizi Professionali – l'area per una riforma più profonda" del Settembre 2006 riconosce il contributo che le libere professioni danno all'economia in tutti gli Stati Membri e quindi all'economia dell'UE in generale.

Uno dei maggiori fattori che identifica una professione è la volontà dei singoli professionisti di osservare gli standard etici e professionali che superano i requisiti minimi legali. La Direttiva 2005/36/EC del 7 Settembre 2005, afferma chiaramente che, laddove un servizio viene erogato oltre le frontiere, saranno applicate le norme dello Stato ospitante in merito ai titoli professionali, in particolare quelle relative alla tutela del consumatore e alla sicurezza.

Questo riconosce la posizione attuale in cui i codici di comportamento per una singola professione possono differire da uno Stato membro all'altro e che gli utenti di un servizio transfrontaliero pretendono che venga fornito secondo gli standard etici e pratici del paese in cui abitano.

Le attività dei professionisti prevedono un impegno intellettuale, che per essere erogato correttamente richiede un alto livello di conoscenze legali, tecniche e scientifiche. Le conoscenze vengono acquisite mediante il completamento di studi che attribuiscono una laurea o un diploma di formazione superiore e/o l'attribuzione di un titolo professionale. In alcuni casi, possono essere necessari



ulteriori requisiti, che consentono di iscriversi ad un ente professionale, prima di poter praticare la professione.

In questi casi, il professionista deve rispettare un codice deontologico applicabile ad una data professione, elaborato dall'organismo professionale con una particolare focalizzazione sull'interesse degli utenti dei servizi offerti dai professionisti. Il professionista sa che contravvenire ai provvedimenti del codice deontologico può far scattare delle sanzioni disciplinari. Gli utenti devono essere certi che tali violazioni vengano affrontate seriamente dall'organismo professionale e punite secondo le leggi vigenti.

In questa prospettiva, si ritiene che il Codice deontologico delle professioni a livello dell'UE debba contenere, tra i principi generali, la partecipazione alla formazione professionale continua: life - long learning.

I Codici deontologici devono affermare chiaramente che i professionisti hanno la responsabilità inequivocabile del mantenimento della competenza professionale nel proprio ambito di pratica e, a tal fine, devono partecipare alla formazione continua per tutto l'arco della propria vita professionale.

Gli utenti hanno il diritto di pretendere che gli esperti abbiano conoscenze aggiornate e al passo con gli sviluppi.

Il regolamento definisce gli obiettivi cui deve tendere l'attività di aggiornamento professionale dell'assistente sociale e dell'assistente sociale specialista ed è vincolante per tutti i professionisti che aspirano a mantenere, approfondire e aggiornare le proprie competenze, ampliando il proprio bagaglio professionale con esperienze formative e scientifiche. Il principio ispiratore è la coscienza che per poter mantenere uno standard qualitativo adeguato in termini di prestazione professionale è necessario curare l'apprendimento lungo l'intero arco di vita. Questo regolamento considera la richiamata Direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, pubblicata in GUCE il 30 settembre 2005, L. n. 255/22 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che anticipa l'obbligatorietà della formazione continua, prescrivendo che ciascuno degli stati membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i professionisti del proprio paese.

Dal punto di vista teorico si fa riferimento agli studiosi di formazione e di management che incardinano la formazione permanente intorno ai concetti di:

a) **LIFELONG LEARNING**,¹ ossia formazione costante a intervalli regolari, in senso individuale, organizzativo e sociale lungo l'intero arco di vita.

¹ Delors J. *Nell'educazione un tesoro. Rapporto all'Unesco della Commissione Internazionale sull'Educazione nel Ventunesimo secolo*, Armando Editore, Roma, 1997



b) **LIFEWIDE LEARNING**, inteso come istruzione che abbraccia tutti gli aspetti della vita, in cui tutto diventa occasione di apprendimento, che si distingue nelle diverse modalità di:

- *apprendimento formale*, che si svolge nel sistema di formazione istituzionale che porta ai diplomi, lauree e titoli riconosciuti;
- *apprendimento non formale*, che si svolge al di fuori delle principali strutture della formazione e istruzione e che può attivarsi sul luogo di lavoro, presso organizzazioni e associazioni culturali;
- *apprendimento informale*, tutto ciò che viene dalla vita quotidiana e che spesso non è riconosciuto come tale neppure dall'individuo interessato.

La competenza assume il significato, quindi, di un insieme di abilità nel senso stretto del termine, acquisita attraverso una formazione tecnica, scientifica e professionale, di comportamento sociale, di un'attitudine al lavoro di gruppo e d'iniziativa e di disponibilità ad affrontare rischi.

Detta la premessa, il compito di recepire il regolamento è affidato all'Ordine nazionale. Gli Ordini regionali devono farsi promotori delle iniziative formative, in quanto portavoce delle reali necessità dei professionisti, in chiave di aggiornamento professionale e tecnico, e di quelle della committenza, in coerenza con le funzioni e i compiti attribuiti agli ordini regionali dal Decreto 615/94 e dal Codice deontologico.

Eventi del CNOAS

Convegno

"Salute Mentale e Servizio Sociale:

Quali riflessioni a 30 anni della legge 180/78"

Roma 5 dicembre 2008

Palazzo Valentini - sala Luigi Di Liegro

via IV Novembre 119/a

Inaugurazione Sede

Seminario di apertura

"Diritti Sociali e Riforma della Costituzione"

Hotel Massimo D'Azeglio

Roma 18 Febbraio 2009



Contributo dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali sul Libro Verde del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Una "Speranza" per la garanzia dei Diritti Sociali in Italia

Franca Dente Presidente del Consiglio Nazionale

Come Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) vogliamo cogliere la sfida lanciata, con il Libro Verde, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, secondo la modalità della consultazione pubblica.

La volontà, esplicitata nella prefazione del Libro Verde, di *“riproporre la centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali, a partire dalla famiglia, pensando ad un Welfare delle opportunità che si rivolge alla persona nella sua integrità, capace di rafforzare la continua autosufficienza perché interviene in anticipo con una offerta personalizzata e differenziata, stimolando comportamenti e stili di vita responsabili, condotte utili a sé e agli altri”*, corrisponde alla mission filosofica e operativa della professione di Assistente Sociale.

Il lavoro (Welfare to work) e l'affermazione del suo diritto costituisce, certamente, il presupposto ineludibile di una vita dignitosa e autonoma, si condivide, pertanto, la forte attenzione che si vuole dare al lavoro, nonché alla formazione, anche perché consente alle nuove generazioni di attenuare le insicurezze e le fragilità che non aiutano a costruire un progetto di vita, individuale oppure di famiglia.

La forte attenzione al lavoro, e alle delicate questioni che ne derivano, rischia di ridurre l'impegno e le risorse per lo sviluppo di un sistema *“di protezione sociale universale, selettivo e personalizzato che misuri sui giovani, donne e disabili in termini di vera opportunità, l'efficacia delle politiche”*, che il Libro Verde può e deve garantire, per dare concretezza ai principi già enunciati con il “Libro Bianco” dell'allora Ministro Maroni.

Tale attenzione, indicata nella prefazione, sulla prospettiva del futuro modello di welfare risulta apprezzabile, soprattutto se si punta alla risoluzione delle disfunzioni, alla valutazione dei costi del nuovo modello di welfare partendo da quelli sostenibili. Occorre altresì sottolineare che la riduzione della conflittualità sociale se non affrontata sul versante dei Servizi Sociali per la garanzia di una qualità della vita dignitosa, è destinata a compromettere quella necessaria coesione sociale che è alla base dello stesso sviluppo economico, come lo stesso Libro Verde recita, facendo riferimento all'approccio strategico dell'Unione Europea – per periodo 2008-2013 - *“Promuovere la salute consente di ridurre la povertà, l'emarginazione e il disagio sociale, incrementando la produttività del lavoro, i tassi di occupazione, la crescita complessiva dell'economia. Allo stesso modo un aumento della qualità*



dell'occupazione e delle occasioni di lavoro per un arco di vita più lungo si traduce in maggior salute, prosperità e benessere per tutti”.

Si evidenziano tuttavia alcuni aspetti problematici e carenze, che dovrebbero trovare una loro espressione all'interno del documento.

Il concetto di Salute che emerge dal Libro Verde non sembra coerente al concetto di salute delineato dall'OMS, in quanto si enfatizzano prevalentemente gli aspetti sanitari trascurando di mettere in connessione tutti quegli aspetti sociali che si riconoscono ormai generalmente come determinanti di salute. Questo riduce la portata e l'importanza che si deve attribuire all'“integrazione socio sanitaria” e, in particolare, alle attività di “prevenzione”.

La visione che si ricava dalla lettura del Libro è quella di un sistema di tipo “efficientista ed economicistica” che di fatto pone gli aspetti sociali in un'ottica assistenziale negando le premesse di “diritto” faticosamente legittimate nel tempo.

Tale impostazione ideologica mette fortemente in crisi la mission della professione di assistente sociale, il cui mandato sociale nasce dall'affermazione di un diritto costituzionale (art.38), che tende a promuovere la reale promozione ed emancipazione delle persone.

La transizione verso un modello che accompagni le persone lungo l'intero ciclo della vita, attraverso il binomio opportunità-responsabilità, non può prescindere dalla centralità degli Enti Locali, guidati dall'azione dello Stato che ristabilisca un maggiore equilibrio tra le Regioni, con la definizione di Livelli Essenziali delle Prestazioni, per la garanzia della qualità dei Servizi.

I servizi alla persona sono un responsabilità dell'ente pubblico e non possono essere lasciate al libero mercato.

La centralità degli Enti Locali si traduce nella concreta possibilità:

- per i cittadini, di accedere ai Servizi di sostegno alla famiglia e alle fragilità che intervengono durante il corso della vita;
- per lo Stato, di rilevare a livello locale i reali bisogni su cui pianificare gli interventi, con particolare riferimento al ricercato equilibrio tra la spesa pensionistica e quella assistenziale e sociale.

Risulta evidente che una tale linea politica non può prevedere la riduzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, già fortemente contenuto rispetto agli altri Paesi europei, che lo Stato trasferisce alle Regioni, attraverso la Legge Finanziaria, come è già successo.

La mancanza di volontà politica e le difficoltà finanziarie hanno impedito di fatto, sino ad ora, allo Stato di definire i Livelli Essenziali di assistenza creando un forte disequilibrio tra regioni e tra cittadini, svuotando di significato e di contenuti i servizi pubblici, aumentando le distanze tra cittadino e Stato, smobilitando quei legami di solidarietà sociale consolidatisi nel tempo che, a



nostro avviso, sono la causa dell'aumento delle tensioni sociali, facilmente riscontrabili nei giovani e nelle famiglie.

Come quindi realizzare quel processo di responsabilizzazione e di accompagnamento delle persone lungo l'intero arco di vita proposto come obiettivo intenzionale dal Libro Verde? Questo obiettivo non può prescindere dalla finalità primaria di permettere a tutti i cittadini in difficoltà di accedere a reali opportunità per uscire dallo stato di bisogno.

Quali strumenti mettere in atto in tempi brevi per passare dalle intenzioni ai fatti superando al momento le difficoltà finanziarie?

La sostenibilità di un Sistema di servizi sociali moderno, che si adatta alle nuove esigenze e sfide socio-economiche, può realizzarsi attraverso Livelli Essenziali non necessariamente "finanziari", centrati sui processi virtuosi che pongono gli Enti Locali, responsabili dell'erogazione delle prestazioni sociali, in una concorrenza sul "fare" e sul "fare bene".

Livelli Essenziali, di tipo "Processuale", possono determinare un cambiamento di mentalità forte, in grado di agire direttamente su sprechi di gestione e interventi non appropriati, che quasi sempre ricadono sugli onerosi sistemi sanitario e giudiziario.

La tendenza all'esternalizzazione della gestione dei Servizi Sociali ha già manifestato il rischio di depauperare la funzione specifica dell'Ente Pubblico di conoscere le esigenze sociali del paese e quindi di raggiungere gli obiettivi previsti dalla propria "mission" oltre che dal dettato costituzionale (art. 3).

Inoltre crea un meccanismo di deresponsabilizzazione e di delega dell'ente pubblico incapace poi di valutare e controllare le risposte in termini di efficacia ed efficienza, mettendo a forte rischio la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti alle persone

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali si propone quale interlocutore qualificato per l'individuazione e la definizione di Livelli Essenziali Processuali quali:

- rapporto operatori sociali/cittadini;
- tipologia di servizi da garantire sull'intero territorio nazionale.

Il nostro contributo può essere utile per trovare risposte condivise (cfr. pag.13) alle domande sulla povertà assoluta, sui servizi di cura all'infanzia, alle persone anziane, sulla non auto-sufficienza, sull'integrazione socio-sanitaria.

Questo Governo potrebbe vivere l'inedita occasione di realizzare, per la prima volta nel nostro Paese, un efficiente sistema organizzativo di Servizi Sociali e di Servizio Sociale Professionale, secondo i principi di governance che stanno ispirando tutte le maggiori riforme mondiali.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali propone strategicamente che lo Stato adotti alcuni Livelli Essenziali Processuali, in attesa che si individuino risorse adeguate per garantire Livelli Essenziali delle Prestazioni (L.E.P.), così come previsto dalla riforma Costituzionale.



I Livelli Essenziali Processuali, che risultano determinanti affinché l'intero Sistema di Welfare Italiano possa considerarsi un diritto essenziale, che il CNOAS propone sono:

- l'istituzione del Servizio Sociale Professionale (art. 22 Legge 328/2000), con la presenza di almeno un Assistente sociale, per ogni 10.000 abitanti, da garantire attraverso i Piani di Zona (a tale Livello Essenziale può essere vincolato il trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, senza un aggravio di spese per il bilancio Statale); così da rendere effettiva la possibilità che ciascun cittadino/utente nel nostro paese possa contare su un operatore pubblico, professionista dei servizi sociali, in grado di realizzare “la presa in carico” e di “attivare e presidiare” la rete dei Servizi esistente;
- un sistema di comunicazione “diretta e privilegiata” tra il costituendo ufficio Statale del Garante per l'Infanzia, gli Osservatori e i Sistemi di rilevazione statistica nazionali e gli analoghi uffici Regionali già esistenti, con il Servizio sociale Professionale, garantito su tutto il territorio nazionale in ragione del succitato Livello Essenziale Processuale con la definizione di un sistema informativo “minimo” di dati sui servizi sociali, che abbia le caratteristiche della certezza, della sistematicità e dell'affidabilità, cui collegare la stessa programmazione di spesa delle risorse Statali;
- un Tavolo di Concertazione permanente che lavori, anno per anno, per aggiungere altri Livelli Essenziali Processuali a tutela dei Diritti Sociali, in sinergia con gli interventi previsti per la Famiglia nel suo complesso.

Nell'auspicio che il Libro Verde possa rappresentare uno strumento di “svolta” per l'esigibilità delle Politiche Sociali italiane, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali si dichiara disponibile a collaborare, in sinergia con le altre parti sociali coinvolte, per la definizione del nuovo sistema organizzativo di welfare, necessario e indispensabile allo sviluppo complessivo e armonico del nostro Paese.



III Rapporto al Comitato ONU sui diritti del fanciullo sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. Proposte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

Franca Dente Presidente del Consiglio Nazionale

Il Ministero del Welfare e il Ministero della famiglia hanno inteso coinvolgere, per una consultazione sulla elaborazione del III rapporto ONU sui diritti del fanciullo sullo stato di attuazione della convenzione sui diritti del fanciullo, i componenti dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza del Ministero.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali dopo la lettura puntuale del rapporto elaborato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze esprime apprezzamento per la ripuntualizzazione dei diritti dei minori e per lo sforzo nell'individuare le azioni che lo Stato ha intrapreso per rendere attuativi tali diritti, rispondendo alle raccomandazioni del Comitato ONU.

Contestualmente sente il dovere di manifestare forte preoccupazione per la mancata individuazione dei livelli essenziali in favore dell'infanzia e delle famiglie che garantiscono a tutti i minori presenti sul territorio nazionale, senza distinzione di sesso, di razza, di etnia, di nazionalità, di religione e di condizione sociale, l'esigibilità di tali diritti correndo il rischio di riproporre un documento di soli enunciati di principi e di buone intenzioni senza prendere l'impegno della realizzazione concreta e realistica di almeno un livello sostenibile.

Sostenibile intendendo la ricerca di quei livelli che comportano minore onerosità e maggiore fattibilità vista la perdurante carenza di risorse finanziarie.

Si fa ancora una volta rilevare che l'esigibilità e la realizzazione di tali diritti, nonché le difficoltà e il disagio delle famiglie e dei minori passa attraverso la presa in carico da parte di un servizio pubblico e di un professionista d'aiuto.

La mancanza di risorse e il depauperamento dei servizi pubblici di funzioni e di figure professionali adeguate impediscono di fatto la presenza di luoghi di accoglienza e di cura del minore e della sua famiglia.

Molti Comuni, soprattutto nel sud del nostro paese, sono privi di assistenti sociali o di altro professionista d'aiuto, nessuno si occupa di minori e dei loro diritti affidando a burocrati o funzionari amministrativi l'accoglienza.

Il Capitolo V tratta scarsamente di servizi pubblici e privati, in particolare cita i consultori familiari che avrebbero dovuto ricevere un impulso al cambiamento nel ritrovare la loro mission originaria.



Consultori nei quali il più rilevante aspetto socio-psico-pedagogico è stato nel tempo sopraffatto da quello sanitario/medico riproducendo in tal modo ambulatori sanitari già presenti, perdendo quella finalità istituzionale originaria che individuava nei consultori un punto di riferimento per le famiglie e per gli adolescenti. Il precedente governo ha provato ad investire risorse sui consultori che l'attuale governo deve poter riprendere e rilanciare.

Come pure è necessario prevedere nei servizi sociali territoriali dell'ente locale, come standard iniziale, la presenza di un assistente sociale ogni 10.000 abitanti che possa prendere in carico, in modo adeguato, i nuclei familiari con particolare riferimento a quelli in cui sono presenti minori d'età.

Ancora al Capitolo V deve essere riaffermato il principio che il minore ha diritto ad una famiglia, *prioritariamente alla propria famiglia*.

Alla famiglia in difficoltà va garantito il sostegno, l'affiancamento, il tutoraggio e il recupero delle capacità genitoriali; è lo Stato che deve impegnarsi a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'assolvimento di questa funzione.

La social card, apprezzabile nello spirito, non può certo risolvere i problemi di presa in carico, né affronta i problemi di solitudine delle famiglie, di carenza di servizi per l'infanzia, e neppure agevola l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari per tutti i minori.

La legge 149 del 2001, che prevedeva la chiusura degli istituti educativi assistenziali entro dicembre 2006 e il rientro dei minori istituzionalizzati in famiglia propria o in famiglia affidataria, è da ritenersi fallimentare non solo nel riscontrare l'abile azione di riciclaggio degli Istituti in strutture più piccole, quanto nel constatare l'insignificante riduzione del numero dei minori presenti nelle strutture residenziali e comunità di accoglienza, il mancato recupero delle famiglie originarie e il conseguente rientro in famiglia dei minori istituzionalizzati e infine il ridotto incremento dell'istituto dell'affidamento familiare.

E' stato scritto tanto sui minori e sui loro diritti, mancano le azioni concrete e gli impegni seri, forse anche limitati ma reali per essere credibili e cominciare a far crescere una cultura di rispetto e di tutela.

Pensiamo che vadano anche riviste le modalità di distribuzione delle risorse finanziarie, fino ad ora, talvolta destinate a progetti che spesso non rispondono ad un reale bisogno del territorio, ma sono solo funzionali al ricevimento del finanziamento, spesso ottenuto con logiche che non consentono un'adeguata



concorrenza qualitativa; finito il finanziamento, chiuso il progetto, il bisogno (se reale) come per incanto si dilegua nel nulla.

Una forte azione di monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi agita costantemente deve servire a rendere più efficaci gli interventi e a ottimizzare le risorse.

Le raccomandazioni del Comitato ONU riportate nel rapporto chiedono un risposta puntuale e un impegno contenuto ma reale.

In conclusione, il rapporto predisposto è condivisibile nelle sue linee generali, ma si auspica che questo Governo nelle conclusioni individui azioni concrete e faccia con coraggio delle scelte individuando almeno un livello essenziale da portare a compimento.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali propone che lo Stato adotti alcuni **Livelli Essenziali Processuali**, in attesa che si individuino risorse adeguate per garantire Livelli Essenziali delle Prestazioni (L.E.P.), così come previsto dalla riforma Costituzionale.

I Livelli Essenziali Processuali, che risultano determinanti affinché l'intero Sistema di Welfare Italiano possa considerarsi un diritto essenziale, che il CNOAS propone sono:

- la presenza di almeno un Servizio Sociale Professionale, con la presenza di almeno un Assistente Sociale, per ogni 10.000 abitanti, da garantire attraverso i Piani di Zona (a tale Livello Essenziale può essere vincolato il trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, senza un aggravio di spese per il bilancio Statale); così da rendere effettiva la possibilità che ciascun minore nel nostro paese possa contare su un operatore pubblico, professionista dei Servizi Sociali, in grado di “attivare e presidiare” la rete dei Servizi esistente;
- un sistema di comunicazione “diretta e privilegiata” tra il costituendo ufficio Statale del Garante per l'Infanzia e gli analoghi uffici Regionali già esistenti, con il Servizio Sociale Professionale, garantito su tutto il territorio nazionale in ragione del succitato Livello Essenziale Processuale (con la definizione di un sistema informativo “minimo” di dati sull'infanzia – istituzionalizzazione, affido, adozione, abusi e maltrattamenti -, che abbia le caratteristiche della certezza, della sistematicità e dell'affidabilità, cui collegare la stessa programmazione di spesa delle risorse Statali);
- un tavolo di concertazione permanente (oppure un gruppo di lavoro ad hoc), all'interno dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, che lavori, anno per anno, per aggiungere altri Livelli Essenziali Processuali a tutela dei diritti dei minori, in sinergia con gli interventi previsti per la famiglia nel suo complesso.



La dirigenza di Servizio Sociale

Gloria Pieroni, Vicepresidente del Consiglio Nazionale

La cornice normativa di carattere generale

La legge 84/1993 colloca la direzione dei servizi sociali tra le possibili funzioni degli assistenti sociali (art. 1 “l' a. s. può esercitare attività di direzione dei servizi sociali”) e il D.P.R. 328/2001 prevede tra le funzioni dell'a.s. specialista, iscritto in sezione A, “direzione di programmi”, “gestione manageriale” e “direzione di servizi che gestiscono interventi complessi”.

La legge 328/2000, all'art.12 c.5 stabilisce che, ai sensi del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 229 e successive modificazioni, con decreto dei ministri per la Solidarietà sociale, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica (che doveva essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della 328), sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Per gli assistenti sociali la presenza nel top management è auspicata da una Raccomandazione REC (2001) 1 sul servizio sociale adottata dal Consiglio d'Europa nel 2001: art. 15 “Gli assistenti sociali dovrebbero avere la possibilità di accedere a posizioni dirigenziali”.

La normativa sui requisiti di accesso alla dirigenza specifica per i diversi ambiti di intervento del servizio sociale

Per la Pubblica Amministrazione:

- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” che al Capo II tratta della Dirigenza, prevedendo l'istituzione in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, articolato nella prima e seconda fascia (art. 23), regolamentando le funzioni del dirigente (art. 17) e della vicedirigenza (art.17-bis), e individuando le norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (art. 26);
- legge 15 luglio 2002, n. 145 “*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*” che ha integrato e aggiornato il decreto 165/01.

Per gli Enti locali invece è il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” che, al Capo III, tratta della Dirigenza e incarichi, individuando agli artt. 109 e 110 le condizioni per il conferimento di funzioni dirigenziali a tempo determinato e di incarichi per la copertura di posti



di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato.

Per la Sanità da considerare anche il D.lgs. 19/06/99, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30/11/98, n. 419” che tratta anche della dirigenza del ruolo sanitario (e anche della definizione della formazione continua all’articolo 16 bis).

Per inquadrare in modo più completo il ragionamento sulla dirigenza di servizio sociale, va evidenziato che, se la legge 328/00 prevede all’articolo 12 che debbano essere individuate le modalità per l’accesso alla dirigenza delle figure professionali sociali, questo non ha portato alla creazione di un’autonoma qualifica dirigenziale tecnicamente caratterizzata, come invece è avvenuto nelle professioni sanitarie, ove è stato previsto l’accesso a una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario (legge 10 agosto 2000, n.251).

Per quanto riguarda più specificamente il settore sanitario, il riconoscimento della specifica professionalità degli assistenti sociali del SSN - soprattutto per ciò che riguarda l’attribuzione di funzioni dirigenziali - è stato reso ancora più difficile da alcuni fattori particolari:

- a) la scarsa definizione a livello legislativo delle specifiche funzioni del Servizio Sociale Professionale di ASL;
- b) l’irrilevanza numerica e la disomogeneità culturale rispetto alla maggioranza degli operatori del SSN;
- c) il carattere di professione polivalente, in controtendenza rispetto allo specialismo e alla settorializzazione tipici degli interventi sanitari.

Altro elemento che incide negativamente sul riconoscimento e sulle condizioni economico - contrattuali del personale di servizio sociale, è l’inquadramento degli assistenti sociali, previsto dal D.P.R. del 20 Dicembre 1979 n. 761 (art. 4) e successive modificazioni, (con il quale è stato definito lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali) nel ruolo tecnico, anziché nel ruolo sanitario come per psicologi o educatori (in quanto professionisti che esplicano in modo diretto attività inerenti la tutela della salute).

Ulteriore elemento di criticità deriva dal fatto che, nonostante il fiorire di numerosi corsi di laurea magistrale specifica per la direzione dei servizi sociali, ad oggi, non è stata ancora approvata la normativa concorsuale che riconosca la validità di tale titolo per l’accesso alla dirigenza degli assistenti sociali.

Infatti, si registra una ampia discrezionalità degli enti nell’individuare i titoli validi per l’accesso ai concorsi.



La dirigenza nel Ministero della Giustizia

Nel Ministero della Giustizia, settore adulti, la base normativa che sanciva l'attribuzione agli assistenti sociali degli incarichi di direzione degli uffici di servizio sociale – prima Centri di servizio sociale adulti (CSSA) e oggi Uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE) – era la legge 26 luglio 1975, n. 354 che istituiva (art. 83) il ruolo organico della carriera direttiva di servizio sociale e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR n.431/1976 che stabiliva all'art. 105 (rifacendosi a quanto previsto dalla legge 1085/1962 di regolamentazione degli uffici di servizio sociale minorenni), che presso i CSSA era addetto personale della carriera direttiva degli assistenti sociali. Si parlava, quindi, di carriera direttiva di servizio sociale, ma nella legge 1085/1962, tra i titoli richiesti per l'accesso al concorso c'erano varie lauree tranne quella di servizio sociale che ancora non esisteva. Inoltre, nel riformato regolamento di esecuzione della 354/'75, approvato con Dpr. 230/2000, non si parla più di uffici diretti da personale di servizio sociale.

A riformare il ruolo direttivo in tale ambito, sono recentemente intervenute la legge 27/07/05, n.154 (cd. Meduri), che disciplina la dirigenza penitenziaria e il D.lgs. 63/2006 che introduce la carriera dirigenziale penitenziaria unica (art.2).

I funzionari dirigenti si ripartiscono nei ruoli di dirigente penitenziario, dirigente medico psichiatra e dirigente di esecuzione penale esterna (art. 3). Tale decreto prevede, inoltre, che nel concorso per dirigente di esecuzione penale esterna, il 15% dei posti debba essere riservato agli assistenti sociali, dipendenti dall'Amministrazione. L'introduzione di una figura dirigenziale unica, a fronte del mancato riferimento nella normativa che gli uffici Uepe debbano essere diretti da assistenti sociali (unitamente al venir meno del riferimento al servizio sociale nella denominazione di tali uffici) ha destato preoccupazione, paventandosi la possibilità che gli Uepe possano essere diretti da figure diverse dall'assistente sociale.

L'area professionisti

Da considerare, per la rilevanza rivestita, che la normativa pone una particolare attenzione ai “Professionisti”, al fine di garantire la specificità tecnica dei dipendenti che svolgono attività tecnico-scientifica o di ricerca per la quale sia necessaria l'abilitazione e/o l'iscrizione ad albi professionali. Al riguardo, infatti, l'art. 40 comma 2° D.lgs. 165/2001, prevede che “per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi (...), sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro”

Per il comparto Ministeri, l'istituzione dell'area dei professionisti è stata prevista,



sulla base delle indicazioni del 2° c. dell'art. 40 del decreto 165/2001, dall'art. 13 del CCNL comparto Ministeri 98/01 (*“istituzione nell'area C di una separata area dei professionisti dipendenti, nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali”*), in attuazione di quanto disposto dall'art. 40 del d.lgs. 165/01.

La commissione paritetica composta dall'ARAN e dai sindacati (prevista dall'art. 9 del CCNL), a conclusione dei propri lavori, ha individuato come requisiti base per l'appartenenza all'area dei professionisti:

- a- appartenenza all'area C del CCNL;
- b- possesso del diploma di laurea conseguito al termine di corsi universitari della durata di almeno 4 anni ;
- c- possesso di abilitazione o iscrizione ai relativi albi professionali;
- d- effettivo svolgimento, in modo esclusivo o prevalente, delle attività per le quali è richiesta l'abilitazione, o l'effettiva iscrizione ad albi.

Appare evidente che la figura dell'Assistente Sociale rientra nei requisiti previsti per il professionista dipendente per più ordini di valutazioni:

- a) l'Assistente Sociale possiede uno specifico titolo di livello universitario (Laurea n. 39 in Servizio sociale e Laurea Magistrale n. 87 in Servizio sociale e Politiche sociali) che è necessario per accedere all'esame di Stato che consente l'iscrizione alle sezioni dell'albo B (assistente sociale) e A (assistente sociale specialista). Il possesso del titolo di studio e l'iscrizione all'albo sono condizioni obbligatorie per l'esercizio della professione, sia in ambito pubblico che privato;
- b) la formazione universitaria richiesta comporta l'acquisizione di conoscenze specifiche e specialistiche;
- c) lo svolgimento della prestazione lavorativa, comporta lo svolgimento, in modo esclusivo o prevalente, delle attività proprie dello specifico profilo professionale e per le quali è richiesta l'abilitazione con l'iscrizione all'albo.

Aspetti di criticità e le azioni intraprese dal CNOAS

Quanto sopra sinteticamente riportato, evidenzia la complessità della questione della dirigenza per il servizio sociale. Le maggiori criticità sembrano derivare, al momento, dalla mancanza di una legge organica, che sancisca e regolamenti, in modo definitivo, la dirigenza di servizio sociale (come, invece, si è previsto per le professioni sanitarie infermieristiche con la legge 251/2000).

A corollario di ciò, va ricordato come ulteriore elemento che indebolisce qualsiasi azione, la “dispersione” della professione in molteplici amministrazioni ed enti, con regolamentazioni normative e mandati istituzionali differenziati, con diversi ambiti di competenza e con una crescente differenziazione di realtà organizzative anche all'interno degli enti locali, in vista di un processo spinto di



federalismo.

Considerando questa realtà, il Cnoas ha diretto i propri interventi in modo mirato, partendo tuttavia da una sollecitazione di livello generale rivolta al Ministero per la Pubblica Amministrazione che si è concretizzato in una conferenza di servizio tenutasi presso il dipartimento della Funzione Pubblica (alla presenza di rappresentanti dell'ARAN e di tutti i Ministeri interessati, direttamente o indirettamente, alla professione di assistente sociale), durante la quale sono state affrontate, ad un livello quindi generale ma anche specifico rispetto alle singole amministrazioni presenti, anche le questioni inerenti la dirigenza e l'inserimento degli assistenti sociali nell'area dei professionisti. L'incontro si è chiuso con un impegno, da parte della Funzione Pubblica, di predisporre una direttiva per tutta la Pubblica Amministrazione volta all'aggiornamento di tutta la normativa concorsuale e per il recepimento dei titoli di studio del servizio sociale.

Si è, poi, portato avanti l'impegno del precedente Consiglio Nazionale per l'inserimento, nell'articolo 7 della legge 251/00 "Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" degli emendamenti (con le leggi 138/2004 e 27/06) con i quali si è sancita la possibilità, per le ASL, di istituire il servizio sociale professionale, affidandone l'incarico dirigenziale ad assistenti sociali.

Tuttavia, come segnalato recentemente dal Cnoas (unitamente alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SUNAS), al Ministero competente e a più soggetti istituzionali, l'inserimento del servizio sociale professionale nelle ASL non ha trovato attuazione in quanto manca il riferimento alla professione dell'assistente sociale nell'art. 6 della L. 251/00, laddove si prevede che il Governo definisca la disciplina concorsuale per l'accesso alla nuova qualifica unica di "dirigente del ruolo sanitario", e non anche di "dirigente del servizio sociale professionale".

In questa direzione un primo, ma importante, risultato si è ottenuto con l'inserimento, nell'ipotesi di "CCNL 2006/2009 del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del servizio sanitario nazionale", dell'articolo 9 con il quale si prevede che "in via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell'art. 24 del CCNL del 2005, l'incarico di cui all'articolo precedente (dirigenza) può essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato nell'art. 7 della legge 251 del 2000, come integrato dall'art. 1-octies della legge 27 del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per il quale non è ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori di cui all'art. 42 del CCNL del 2004, fino all'emanazione della predetta disciplina (...).



La valorizzazione del servizio sociale professionale di ASL: dal coordinamento alla dirigenza. Prospettive nel Lazio

Milena Fadda, Assistente Sociale Specialista, Coordinatore c/o la ASL RME di Roma

Nel 2005 circa un quarto dei 31.000 assistenti sociali italiani iscritti all'Ordine lavorava nel Servizio Sanitario Nazionale e sempre secondo i dati del Ministero della Salute nel 2004 c'era un assistente sociale del SSN ogni 8940 abitanti.

Eppure è ancora diffusa la convinzione che "IL" Servizio Sociale Professionale sia solo quello dei comuni e dei municipi. Difficilmente, anche tra gli stessi assistenti sociali, si ha la piena consapevolezza che il servizio sociale è presente in eguale misura anche all'interno delle ASL.

Si tratta di una falsa credenza (rafforzatasi maggiormente dopo l'approvazione della L. 328/00) che svilisce lo specifico contributo che gli assistenti sociali ASL possono apportare alla programmazione e gestione dei servizi sociosanitari ad alta integrazione sanitaria.

Quest'equivoco è stato ed è ancora oggi motivo di disagio e frustrazione per molti dei circa 7.500 assistenti sociali che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. A ciò si aggiunga che, nel panorama del SSN, l'assistente sociale rappresenta poco più dell'1% degli operatori dipendenti (in maggioranza appartenenti al ruolo sanitario) configurandosi, di fatto, come una minoranza assoluta, sia dal punto di vista numerico che culturale, soprattutto se si opera un confronto con figure numerose come quelle degli infermieri e forti e specializzate come quelle dei dirigenti medici.

Nel panorama delle ultraspecializzazioni, tanto diffusa tra gli operatori del SSN, l'assistente sociale si è sempre distinta proprio per la sua caratteristica di "professione polivalente nel senso di non settoriale ...costitutivamente aperta alla globalità della persona"². Per questo motivo, in un ambiente lavorativo ancora oggi centrato sulla specialità (neurologia, psichiatria.) anziché sulla globalità della persona, sulla malattia più che sul malato, la polivalenza è stata interpretata erroneamente come segno di debolezza metodologica, di approssimazione, di tecniche di intervento e soluzioni incerte. In sintesi indice di una professionalità debole.

Così anche se è chiaro che gli assistenti sociali ASL svolgono un ruolo fondamentale nella presa in carico dell'utenza più fragile (occupandosi

² Gui L. *Servizio sociale e servizi sociali* in I Rapporto sulla situazione del servizio sociale EISS , Roma 2001, p.52



soprattutto di quelle fasce di popolazione le cui problematiche sanitarie sono strettamente correlate al rischio di esclusione sociale) poco è stato fatto per permettere loro di contribuire “ufficialmente” alla programmazione e gestione dei servizi sociosanitari del territorio e di rivestire ruoli dirigenziali. Tale mancata valorizzazione non riguarda solo questa figura professionale, si tratta di un atteggiamento che è rappresentativo un generalizzato schiacciamento verso il basso attuato nei confronti anche di altri operatori del SSN come infermieri, educatori e altre figure con formazione universitaria triennale.

Si può quindi affermare che, nel panorama del generale schiacciamento verso il basso subito da tutte le professioni intermedie, il riconoscimento normativo e contrattuale della professionalità degli assistenti sociali del SSN - soprattutto per ciò che riguarda l’attribuzione di funzioni dirigenziali- è stato ancora più difficile a causa di alcune aggravanti tra cui:

- a) la scarsa definizione a livello legislativo delle specifiche funzioni del Servizio Sociale Professionale di ASL;
- b) l’irrelevanza numerica e la disomogeneità culturale rispetto alla maggioranza degli operatori del SSN;
- c) il suo carattere di professione polivalente, in controtendenza rispetto allo specialismo e alla settorializzazione tipici degli interventi sanitari.

Situazione contrattuale.

Partiamo da lontano: con il D.P.R. del 20/12/79 n. 761, e successive modificazioni, è stato definito lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali, l’assistente sociale è stato inquadrato nel ruolo “tecnico”.

All’art. 4 si legge: “Il ruolo è tecnico e ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore.

Il personale laureato del ruolo tecnico è classificato in tre posizioni funzionali. Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni funzionali. Questa collocazione nel ruolo tecnico che già allora non teneva conto della nostra formazione universitaria (e che oggi non tiene conto del possesso di una laurea triennale e magistrale) ci ha avvicinato contrattualmente molto più agli informatici o ai manutentori di caldaie anziché ai sociologi (sempre del ruolo tecnico ma in possesso di un diploma di laurea,) o agli psicologi (inseriti nel ruolo sanitario in quanto professionisti che esplicano in modo diretto attività inerenti la tutela della salute), o a quei professionisti come gli avvocati, che nell’esercizio



della loro attività, assumono a norma di legge responsabilità di natura professionale e che per svolgere l'attività stessa devono essere iscritti in albi professionali. Si può quindi affermare che per quanto riguarda gli assistenti sociali del SSN non esista alcuna correlazione significativa tra titolo di studio posseduto e posizione economica. Infatti, il titolo di studio e le competenze e le funzioni sono più simili a quelle richieste ai dirigenti laureati, mentre la retribuzione è molto più vicina a quella del personale in possesso della sola licenza media inferiore che svolge mansioni semplici.

Poiché la collocazione contrattuale e il livello retributivo sono chiari indicatori della percezione politica e sociale che si ha di una professione, il mancato riconoscimento in tal senso del ruolo dell'assistente sociale all'interno del SSN ha prodotto e continua a produrre una forte insoddisfazione tra i professionisti.

Per dare un'idea della situazione degli ultimi dieci anni si può dire che in base al contratto 1998- 2001, la retribuzione lorda di un assistente sociale in categoria C - in posizione iniziale - ammontava a 18 milioni di lire annui mentre quella di un dirigente neo assunto ammontava a circa 41 milioni di lire, cioè il **127% in più**. Nello stesso periodo tra la retribuzione lorda di un operatore tecnico (per es. manutentore di caldaia) - della categoria B in IV fascia - (con assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media) e quella di un assistente sociale della categoria C – posizione iniziale – correva una differenza di circa un milione di lire l'anno, cioè **solo il 6 % in più**. Oggi gli assistenti sociali della sanità sono inquadrati nella categoria D e possono aspirare al livello economico DS, possono coordinare personale e risorse, dispongono di una spiccata autonomia professionale e di giudizio e aspirare ad una retribuzione lorda annua che parte dai 19 mila euro della posizione iniziale, ai 27 mila del coordinatore fino ad arrivare ad un massimo di 37 mila euro nei rarissimi casi di attribuzione di posizione organizzativa. Negli ultimi contratti le differenze di retribuzione con le altre due professionalità prese in esame in precedenza si mantengono all'incirca con le stesse proporzioni. Il sistema della contrattazione integrativa decentrata e la forte autonomia organizzativa delle ASL stanno mettendo ancora più in evidenza la debolezza degli assistenti sociali della sanità.

L'acuirsi di disomogeneità organizzative tra le diverse ASL, molto evidenti anche all'interno della stessa regione o città, ha avuto ripercussioni anche sulle condizioni economico-contrattuali del personale, poiché possono essere riconosciute o meno certe funzioni (coordinamento, posizioni organizzative, dirigenza) solo in relazione al modello organizzativo adottato da ciascuna ASL e dalla sensibilità culturale di ogni Direzione Generale svincolata da qualsiasi criterio organizzativo di fondo, proprio in virtù della decantata autonomia aziendale.



Quindi, la grande novità, apportata dal decreto legislativo 229 del 1999 e dalla L.251 del 2000, relativa alla valorizzazione del personale del comparto e la possibilità di accesso alla dirigenza anche per gli assistenti sociali appare ancora oggi di difficile realizzazione. Lo dimostra il fatto che, nonostante i numerosi corsi di laurea magistrale in direzione dei servizi sociali, ad oggi, non è stata ancora approvata la normativa concorsuale che riconosce la validità di tale titolo per l'accesso degli assistenti sociali alla dirigenza in sanità. Infatti, il d.p.c.m. del 25/01/2008 di recepimento dell'accordo 15/11/2007, tra il Governo, le regioni e le province autonome, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, non include la figura dell'assistente sociale (GU n. 48 del 26-2-2008). Ad oggi gli incarichi dirigenziali agli assistenti sociali possono essere dati solo a termine.

La situazione nelle ASL del Lazio.

Grazie alla rilevazione dei dati 2006 sugli assistenti sociali delle ASL del Lazio³ effettuata dall'Ordine Regionale del Lazio e a quelli sui 19 municipi di Roma⁴, si possono trarre degli elementi di riflessione che confermano, se ve ne fosse bisogno, il ruolo strategico del Servizio Sociale Professionale di ASL e contemporaneamente il suo sotto utilizzo nella programmazione e gestione dei servizi sociosanitari erogati dalle ASL. Dalla tabella riportata si desume che nelle ASL laziali il rapporto medico assistente sociale è circa 10 a 1 e che il numero di abitanti per ogni assistente sociale ASL può variare tra 4.900 e 13.000 senza che questo susciti in politici ed amministratori alcuna preoccupazione o desiderio di porre rimedio a tale situazione. Se un assistente sociale può occuparsi indifferentemente di porzioni di popolazione così diverse sorge spontaneo il dubbio che le prestazioni sociosanitarie erogate dal servizio sociale non siano poi così essenziali.

³ I dati sugli assistenti sociali ASL sono tratti da: P. De Riu, *Il servizio sociale professionale in sanità*, in *Assistente Sociale la professione in Italia* n. 2/2006 Roma.

⁴ I dati sono tratti dall'intervento di Paola De Riu, consigliere dell'Ordine degli assistenti sociali della regione Lazio al convegno dal titolo "Servizi Sociali: fruibilità e innovazione per i diritti di cittadinanza" tenutosi a Roma il 24/01/07.



Numero abitanti per figura professionale nelle ASL del Lazio nel 2004⁵

Denominazione ASL	Residenti per ASL	N° abitanti per medico	N° abitanti per psicologo	N° abitanti per assistente sociale
RM/A	457.067	818	4.272	6.438
RM/B	630.483	877	7.247	7.596
RM/C	513.301	694	4.842	9.506
RM/D	506.524	999	5.566	7.560
RM/E	487.626	746	4.926	6.680
RM/E	487.626	746	4.926	6.680
RM/F	268.712	902	6.718	12.796
RM/G	424.932	680	7.455	8.332
RM/H	469.370	672	7.221	10.916
VITERBO	295.702	580	6.035	5.098
RIETI	151.782	457	5.059	4.896
LATINA	512.136	699	7.760	7.316
FROSINONE	487.504	612	6.964	4.875
Media R. Lazio	433.762	728	6.172	7.667

Inoltre i dati del 2006 ci dicono che la popolazione del Lazio è aumentata del 2% rispetto al 2004 mentre il numero degli assistenti sociali ASL nello stesso periodo è diminuito di oltre il 6%. Il loro numero continuerà a calare rapidamente a causa dei molti pensionamenti previsti e del blocco delle assunzioni.

Nonostante ciò il SSP di ASL svolge ancora oggi a Roma un'importante funzione di presa in carico sociosanitaria, riuscendo in gran parte a compensare la fragilità del SSP municipale, attanagliato dal precariato, dalla esternalizzazione e dalla estrema disomogeneità nel numero di abitanti per assistente sociale. Nei municipi romani nel 2006, secondo i dati raccolti dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, si oscillava dai 4700 abitanti per assistente sociale del III Municipio all'incredibile cifra di 20.300 abitanti per assistente sociale del IV Municipio.

Di contro la ridotta presenza di assistenti sociali precari nelle ASL – se pur in lieve crescita - garantisce ancora il radicamento nel territorio e la trasmissione di una solida cultura di servizio.

⁵ I dati relativi all'anno 2004 sono stati elaborati sulla base di quelli reperiti sul sito del Ministero della Salute.



A conferma di quanto dichiarato in premessa sulla consistente presenza del Servizio Sociale nel SSN si può notare dalla tabella di seguito riportata che nel 2006 a Roma operavano molti più assistenti sociali nelle ASL che nei Municipi.

Distribuzione degli assistenti sociali nelle ASL e Municipi del Comune di Roma nel 2006

ASL romane	Totale residenti per ASL	Assistenti Sociali dei Municipi	Assistenti Sociali delle ASL	Totale Ass. Sociali Municipio +ASL	N. medio abitanti per Ass. Sociale Municipio	N. medio abitanti per ass. sociale Mun.+ASL
RM A	504.831	43	60	103	11.740	4.901
RM B	690.941	53	69	122	13.287	5.710
RM C	565.075	64	46	110	8.693	5.091
RM D	496.155	40	57	97	12.404	5.115
RM E	534.192	46	84	130	11.613	4.109
Totale Roma	2.791.194	246	316	562	11.346	4.967

Nel 2006 la presenza degli assistenti sociali nelle ASL era così distribuita:

- Dipartimento di salute mentale (36,6 %)
- Area materno-infantile/consultorio (34,6%)
- Servizi per tossicodipendenti (11%)
- Centri per l'Assistenza Domiciliare (7,7%)
- Servizi per disabili adulti (5%)
- Distretto (4,2%).

Nelle ASL del Lazio tra i 676 assistenti sociali dipendenti, quelli con funzioni di coordinamento erano 124 (18%), di questi 11 erano titolari di posizione organizzativa cioè l'1,6% del totale.

La ridotta presenza di assistenti sociali ASL in posizione apicale rappresenta certamente una grave perdita per la qualità della programmazione e la gestione dei servizi sociosanitari ad alta integrazione sanitaria.




I Distretti deputati alla programmazione e al governo delle prestazioni sociosanitarie e, in particolare, i CAD, che assistono tutti gli strati della popolazione non autosufficiente, risultano drammaticamente carenti di assistenti sociali. Si può osservare come questa scarsa presenza nei settori del SSN in cui il bisogno è in maggiore espansione, sia controproducente, oltre che per la qualità dei servizi sociosanitari erogati, anche per il riconoscimento professionale degli assistenti sociali che hanno scarse possibilità di partecipare attivamente alla programmazione e alla gestione delle risorse destinate allo sviluppo dei servizi territoriali alternativi alla ospedalizzazione e alla lungo assistenza. Gli assistenti sociali delle ASL del Lazio sono quindi esclusi dalla realizzazione di uno dei principali obiettivi della riforma sanitaria che pone al centro il ruolo del distretto.

L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio negli ultimi anni ha promosso, attraverso le linee direttive 563/05, l'istituzione del servizio sociale professionale di ASL e la nomina dei relativi dirigenti nello stesso ambito professionale, e la possibilità di creare il Dipartimento delle professioni diretto da un dirigente proveniente dal comparto. Lo stesso assessorato attraverso le linee guida alle ASL per la redazione degli atti aziendali, (DGR 139/07) ha chiesto alle ASL di istituire la figura del Coordinatore sociosanitario di Distretto e ha dato facoltà di istituire il Coordinatore sociosanitario aziendale. Con una nota l'assessore ha anche invitato i direttori generali a individuare questa figura tra gli assistenti sociali ASL.

A breve, risorse economiche e normativa concorsuale permettendo, dovremmo iniziare a vedere quali effetti i nuovi atti aziendali approvati dalla regione Lazio, produrranno sulla valorizzazione delle assistenti sociali delle ASL.

Di fatto alla fine del 2007 nelle ASL Regione Lazio non esisteva un solo dirigente di servizio sociale.





L'ESAME DI STATO PORTA DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Inserto speciale a cura della Commissione Politiche della Formazione (Silvana Tonon Giraldo Presidente, Franca Dente, Gloria Pieroni, Silvana Mordegli, M. Vittoria Casu, Giuseppe Viani)

Nota introduttiva

Franca Dente

Abbiamo deciso di dedicare un inserto del periodico del Cnoas all'esame di Stato, per rendere evidente un percorso di riflessione che la Commissione Politiche della Formazione del Cnoas ha attivato assieme ai Croas. Percorso che si è posto un duplice obiettivo: da un lato quello di diffondere una maggiore consapevolezza sull'importanza che l'esame di Stato riveste per la professione tutta; dall'altro quello di pervenire ad una maggiore omogeneità, sia nel livello di preparazione degli assistenti sociali componenti delle commissioni d'esame, sia soprattutto nella individuazione delle competenze e abilità professionali da esplorare e dei criteri di valutazione.

A tale scopo, il Cnoas ha organizzato alcuni incontri con i Consigli regionali, sollecitando ciascun Croas ad avviare un'azione di ricognizione, nella propria specifica realtà, sui vari aspetti dell'esame di Stato e ad intraprendere iniziative per la formazione degli assistenti sociali, componenti le relative commissioni d'esame. Nell'inserto, per ragioni di spazio, abbiamo pubblicato solamente i report di due esperienze di formazione, attivate dal Croas della Toscana e del Trentino, ma significative esperienze sulla individuazione dei criteri valutativi sono state condotte da altri Croas, con produzione di significativi strumenti di valutazione.

Contestualmente, il Cnoas ha attivato una ricerca, su tutte le sedi universitarie sede di esame, per dotarsi di una base conoscitiva completa, strumento indispensabile alla individuazione di strategie migliorative.

Purtroppo, le difficoltà incontrate nell'ottenere i dati da alcune Università, ha ritardato la conclusione della ricerca e, oggi, siamo in grado di pubblicare solo un primo report su quelli che sono stati i campi di indagine (nome e cognome del candidato, sesso, data di nascita, sessione di svolgimento dell'esame, Università di provenienza, anno di Laurea, voto di Laurea, esito della prova - abilitato, non abilitato, assente, ritirato - e voti parziali, temi, Commissioni, costo dell'iscrizione).



L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale

Gloria Pieroni

Normativa di riferimento

Decreto Ministeriale n.155 del 30/03/98 “Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale”; D.P.R. n.328 del 5 giugno 2001 “Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”.

Aspetti salienti inerenti contenuti e procedure

- a) Composizione Commissioni: criticità derivano dal fatto che tutti i docenti di materie professionali, che sono, per lo più, assistenti sociali, sono a contratto (tranne pochissime eccezioni). Difficoltà si incontrano, in molte facoltà, nel reperire associati, ordinari, ricercatori che accettino di far parte delle commissioni.
- b) Espletamento delle prove: il dpr 328/2001 riporta, all'art. 22, le prove d'esame per la sez. A (una prova scritta, una prova scritta applicativa, una prova orale) e gli argomenti di ciascuna delle prove. All'art. 23 le prove per la sez. B (una prova scritta, una seconda prova scritta, una prova pratica, una prova orale) e i relativi argomenti. Relativamente agli argomenti va precisato che, con riferimento particolare alla normativa, va considerata quella nazionale e non quella regionale.
- c) Modalità di svolgimento e correzione delle prove: il decreto 328/2001 non ha apportato innovazioni rispetto a quanto indicato nel d.m. 155/98.

Da considerare, al riguardo, anche quanto riportato nella nota circolare del MIUR- SAUS -Ufficio VI del 28.05.2002, emessa con l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti sull'esame di Stato. Per ulteriore chiarificazione, il Cnoas ha sottoposto un quesito al Ministero.

Pertanto, alla luce di tale documentazione, si precisa che:

- per gli elaborati delle prove scritte (anche per quella pratica, qualora si svolga in forma scritta) dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati, mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata (art. 3 c. 5° D.M 155/1998);
- ogni componente la commissione ha a disposizione 10 punti e la votazione di ogni prova è la somma dei singoli voti, mentre la votazione finale è la somma delle votazioni parziali;



- il tempo massimo per le prove scritte è di 5 ore;
- ogni prova è propedeutica alla successiva;
- l'ordine delle prove deve essere rispettato, stante la loro propedeuticità;
- per quanto concerne le prove scritte consecutive la loro correzione può avvenire dopo l'espletamento di entrambe, prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva;
- sono ammessi alla prova orale quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto sia nella prova scritta che in quella pratica;
- il candidato ottiene l'idoneità quando ha conseguito almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste.

d) L'oggetto di valutazione: su cosa e come si debba valutare il candidato che sostiene l'esame per essere abilitato alla professione, è necessario approfondire e rendere il più possibile condivisa e "circolare" la riflessione.

La particolare importanza del ruolo che, nella verifica, devono necessariamente assumere i componenti assistenti sociali, rende assolutamente prioritario, per i Consigli regionali, il dover garantire la presenza, nelle commissioni, di assistenti sociali che siano selezionati in base a dei requisiti individuati dal Croas. Altrettanto importante è la "formazione" dei commissari assistenti sociali che il Croas dovrebbe poter garantire.

Gli aspetti di maggiore criticità

- a) La possibilità di accedere alla laurea magistrale 87M anche per studenti che provengono da un percorso diverso dalla laurea 39, per poi sostenere l'esame di Stato e iscriversi alla sezione A dell'albo;
- b) la possibilità di partecipare, con la sola iscrizione alla sezione A, ai concorsi per gli appartenenti alla sezione B, pur non avendo sostenuto l'esame di Stato per la suddetta classe.

Su queste due questioni, il Cnoas ha richiesto alcune consulenze legali dalle quali è emerso:

1. l'Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla legge. In altri termini non può porre vincoli all'iscrizione all'Albo;
2. una volta superato l'esame di Stato di abilitazione professionale, l'iscrizione non può essere legittimamente negata dall'Ordine professionale.

Dai citati pareri legali, tuttavia, emergeva anche che l'istituzione delle sezioni A e B dell'Albo non sembra aver alterato il sistema normativo che conferisce carattere unitario alla professione di assistente sociale (il dpr 328/2001 all'art. 21 indica le attività professionali degli iscritti nella sezione A dell'albo, precisando che queste comprendono anche le attività professionali degli iscritti nella sezione



B). Se ne deduce, pertanto, che l'iscrizione nella sezione A non può prescindere dall'acquisizione delle conoscenze e delle competenze richieste per lo svolgimento delle specifiche attività professionali degli assistenti sociali iscritti nella sezione B.

E' su questa base che il Cnoas ha diramato a tutte le Università e ai Croas, una lettera circolare nella quale si richiede:

- che i corsi delle classi universitarie, triennale e specialistica, assicurino l'apprendimento delle discipline di indirizzo del servizio sociale e che si preveda la stretta interconnessione fra teoria e pratica mediante il tirocinio professionale (almeno 450 ore nel triennio e 250 ore nel biennio);
- il conseguimento della laurea 87M non costituisce, di per sé, titolo sufficiente per l'ammissione agli esami di Stato intesi ad ottenere l'iscrizione alla sezione A, se non nel caso venga comprovata, nell'attestazione di conseguimento del titolo di studio, anche l'apprendimento delle discipline di indirizzo del servizio sociale;
- l'acquisizione di tali competenze e conoscenze deve essere oggetto di opportuna verifica in sede di esame di Stato per la sezione A;
- la previsione, con specifico riferimento all'accesso alla nuova laurea specialistica/magistrale in “servizio sociale e politiche sociali”, del possesso del titolo triennale di servizio sociale o, almeno, il superamento anche nel biennio specialistico degli esami e del tirocinio di carattere professionale.

Gli aspetti su cui attivare riflessione

- a) Azioni conseguenti a quanto dal Cnoas indicato nella lettera circolare indirizzata a tutte le università: rimane come punto di domanda la possibilità di ottenere l'attestazione del piano di studi della triennale con materie e tirocinio, in particolare per quei candidati che provengono da altri corsi di laurea;
- b) valutazione della possibilità, percorribilità e/o opportunità di provocare un contenzioso, negando l'iscrizione all'esame di Stato a chi viene ritenuto privo di adeguata preparazione professionale per carenza di determinati esami e/o del tirocinio;
- c) necessità di garantire la presenza, nelle commissioni, di assistenti sociali che siano selezionati in base a dei requisiti individuati dal Croas.
Altrettanto importante è la “formazione” dei commissari assistenti sociali, in considerazione di quanto evidenziato circa la necessità di una adeguata acquisizione di conoscenze/competenze, relative alle discipline di indirizzo del servizio sociale e all'esperienza di tirocinio.



Esame di Stato: alcune annotazioni e proposte.

Silvana Tonon Giraldo

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale (e di altre), è regolato dal DPR n. 328 del 5 giugno 2001 e dal d.m. n. 155 del 30 marzo 1998 ("Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale").

Proposte di modifica alla normativa vigente si sono succedute senza esito, anche per la necessità di trovare coerenza tra quanto concerne gli esami di Stato e le proposte di legge di riforma delle professioni presentate al Parlamento in più legislature.

Secondo la normativa vigente, compito e responsabilità per l'effettuazione degli esami di Stato sono attribuiti agli Ordini Regionali, chiamati a proporre nominativamente i membri delle commissioni esaminatrici cui spetta il compito di indicare i temi per le prove previste e valutarne gli esiti. L'abilitazione che ne consegue rappresenta il riconoscimento legale della capacità di esercitare la professione.

Alle commissioni esaminatrici, sono richiesti impegno e competenze rilevanti, stante l'ampiezza e la complessità dei compiti attribuiti all'assistente sociale (sia essa iscritta alla sezione A che alla sezione B) e la presenza di percorsi formativi diversificati, da cui scaturisce la necessità di definire una comune idea di professionalità.

Questa diversificazione dei percorsi formativi, caratterizzati spesso dall'assenza di veri progetti formativi (agli obiettivi indicati non corrispondono discipline e contenuti coerenti), si sta caratterizzando per una sempre maggiore riduzione, in termini di numero di corsi, di ore e di crediti formativi (CFU), degli insegnamenti di servizio sociale. In talune università tali insegnamenti sono attribuiti a docenti che non appartengono alla professione e/o conoscono relativamente i riferimenti teorici, i valori e i principi che supportano l'azione professionale, le specifiche modalità operative.

Se gli obiettivi formativi qualificanti indicati nella classe delle lauree in "Servizio sociale" (L39) e della laurea magistrale "Servizio sociale e politiche sociali" (L 87) non trovano riscontro adeguato nelle discipline attivate e nei contenuti trasmessi, la verifica delle conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione, viene inevitabilmente ad essere assunta prevalentemente (se non esclusivamente) in occasione dell'esame di Stato. Ciò rende ancora maggiore la responsabilità delle commissioni, più difficile la performance dei candidati, più incerto l'esito della prova.



Se noi consideriamo i profili (nel DPR 328/2001 vengono indicate le attività professionali) previsti per l'assistente sociale della sezione A e B, vediamo, come assunto generale, che la loro attuazione richiede notevoli conoscenze multidisciplinari e di servizio sociale e competenze/abilità operative conseguenti.

Ciò pone una prima riflessione in ordine alla quantità/qualità delle conoscenze richieste e soprattutto alle competenze/abilità conseguenti.

Rispetto al primo punto è del tutto evidente che i candidati non possano avere conoscenze generali e specifiche relative ai diversi campi di attività in cui opera l'assistente sociale né dei problemi ad essi connessi.

Che cosa verificare allora?

Più problematico, ancora, il secondo aspetto relativo alle competenze/abilità professionali da esplorare e valutare. Credo ci possa aiutare analizzare il significato dei termini abilità/competenza, quasi sempre usati come sinonimi. Abilità viene indicata come capacità acquisita con l'esperienza, con l'esercizio. Competenza, nel linguaggio comune, esperienza, perizia, pratica, professionalità. Se analizziamo però più approfonditamente il termine competenza "professionale", ne ricaviamo alcune utili suggestioni. Alberici e Serreri (2002) definiscono la competenza professionale come "la combinazione, specifica per ciascun individuo, del sapere, saper apprendere, saper essere, saper fare, saper agire e voler agire". Ancora: la competenza può definirsi come l'attitudine delle persone a "frugare" negli archivi della memoria, alla ricerca delle diverse conoscenze ivi custodite e "la capacità di connetterle all'esperienza personale e sociale attivando un processo di ricerca e azione che consente ai soggetti di gestire e affrontare le diverse situazioni che si presentano nella quotidianità" (Zini, 2005). Secondo Tagliagambe (2002) "nella competenza spicca la componente operativa della conoscenza, cioè la presenza di un costante orientamento a saldare sapere e saper fare anche e soprattutto in situazioni di un elevato livello di complessità e che esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione".

In questo quadro può essere utile assumere la definizione di abilità come la possibilità "dei soggetti di dare vita a comportamenti adeguati, integrando l'esperienza con il sapere" (Zini, 2005).

In tutte queste definizioni, si evidenzia come l'acquisizione di competenze professionali e l'esercizio di abilità, presuppongano conoscenze ed esperienze, in una loro costante integrazione e connessione. E nel percorso formativo dell'assistente sociale questo attiene alla compresenza degli insegnamenti teorici e della pratica professionale chiamata "tirocinio".



L'acquisizione progressiva di competenze/abilità richiede, pertanto, non solo il possesso di conoscenze generali sui problemi, sui contesti, sul ruolo del servizio sociale, sui suoi assunti teorici e valoriali, sulle metodologie, ma prime, sia pure parziali, sperimentazioni del fare (nel tirocinio) sul quale siano stati attivati processi di riflessività.

Sulla natura del tirocinio e sulle modalità che lo rendono “parte fondamentale e qualificante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione” credo importante rinviare al “Protocollo di intesa” proposto dall'Ordine nazionale alle Università per lo svolgimento dei tirocini per gli studenti del corso di laurea in “Servizio sociale” e di laurea magistrale in “Servizio sociale e politiche sociali” (pubblicato in “Assistente sociale, la professione in Italia”, speciale inserto “Formazione” n. 1/2007) e al “Protocollo di intesa per la promozione del tirocinio didattico degli studenti dei corsi di laurea in servizio sociale” promosso dalla Regione Toscana, Anci, Università, Ordine regionale degli assistenti sociali della Toscana, et al., protocolli di particolare completezza e, si spera, efficacia. In altre regioni si stanno promuovendo convenzioni tra gli Ordini regionali e le Università di riferimento, per lo svolgimento del tirocinio “al fine di assicurarne la qualità, l'aderenza ai contenuti della professione e l'efficacia formativa”.

Questa sottolineatura sul ruolo del tirocinio, per evidenziare come i giovani laureati, se reduci da esperienze di tirocinio limitate, poco personalizzate, poco accompagnati nel processo di apprendimento delle “pratiche in situazione e del loro rapporto con i riferimenti teorici” (art. 4 del protocollo della Regione Toscana), incontreranno difficoltà ad esprimere, nelle prove richieste agli esami di Stato, competenze/abilità professionali.

Il tirocinio, nelle forme e nei modi indicati anche dai protocolli, può assumere il ruolo di orientamento delle conoscenze, di acquisizione di prime competenze. Si tratta però (è bene ricordare) di acquisizioni parziali, in itinere, certamente non con i gradi di completezza che si richiedono per l'esercizio della professione.

Più che verifica di conoscenze e competenze compiute, quindi, l'esame di Stato deve porsi l'obiettivo della verifica di “meta” competenze, della presenza di processi logici tesi ad apprendere per ricerca e del possesso di strumenti atti a dare concretezza a tali processi.

Esemplificando: l'esame di Stato non può assumere come obiettivo la verifica di una conoscenza “compiuta” su un dato fenomeno/problema quanto piuttosto la capacità di un inquadramento generale del tema, l'individuazione delle variabili che lo caratterizzano, la consapevolezza di dover procedere con ulteriori approfondimenti, la conoscenza degli strumenti atti a ciò (apprendere per ricerca).



Per una prima conclusione, si può sottolineare che:

- gli Ordini regionali sono chiamati, attraverso l'esame di Stato, ad una verifica di conoscenze e competenze acquisite in un processo formativo in cui non si è decisori (lo si è, eventualmente, per funzioni di docenza e di supervisione, quindi solo in parte co-responsabili del progetto complessivo), di un processo del quale non vi è una puntuale conoscenza, con possibili vuoti o discutibili orientamenti in ordine all'identità dell'assistente sociale (compiti, ruolo, conoscenze necessarie, competenze, etc.);
- i giovani laureati, con uno specifico differenziato bagaglio conoscitivo ed esperienziale, si confrontano con professionisti con conoscenze e competenze più spesso "agite" che elaborate e ri-definite teoricamente, con una identità professionale forte ma che fatica ad esplicitarsi, a ri-definirsi dinamicamente in un confronto tra pari e con altri. Ciò porta i professionisti ad agire spesso per "impliciti", a "valutare" con riferimento prevalente alla propria personale esperienza professionale.

Partendo da queste premesse e in risposta ad una specifica richiesta dell'Ordine regionale della Toscana alla commissione "politiche della formazione" dell'Ordine nazionale, si è proceduto, nel 2007, a formulare e sostenere, un progetto di formazione-azione teso a definire gli obiettivi dell'esame di Stato, a considerarne gli aspetti critici, a sperimentare azioni tese a rendere efficaci e coerenti agli obiettivi le modalità di verifica previste dal DPR 328/2001.

Tale progetto prevedeva:

- una lettura attenta delle attività previste per l'assistente sociale della sezione A e B nel DPR 328/2001. Per rendere più agevole ed operazionabile tale analisi si è utilizzato un documento, predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali nella precedente consiliatura, in cui le diverse attività previste dal DPR sono raggruppate per macro aree e suddivise analiticamente in coerenza con le caratteristiche dell'area (all. 1);
- l'individuazione delle conoscenze teoriche "di base" e di servizio sociale che tali attività richiedono, le competenze ed abilità conseguenti;
- l'individuazione delle modalità atte a verificare nel candidato il possesso delle conoscenze e delle competenze previste per la singola prova di esame;
- l'analisi del "contributo" di ciascuna prova d'esame in ordine alla verifica di specifiche conoscenze e competenze professionali; di qui la necessità di attribuire a ciascuna prova precise finalità valutative e prevedere le prove come un continuum valutativo;
- la costruzione di strumenti di valutazione condivisi, così da formulare giudizi il più possibile "oggettivi" relativamente alle performance del candidato.



Il documento che segue, redatto dall'Ordine regionale della Toscana, illustra in modo analitico il percorso seguito, il metodo di lavoro e i relativi contenuti, i risultati raggiunti.

Molti altri Ordini si stanno impegnando nel promuovere una riflessione attenta sul ruolo dell'Ordine nell'ambito dell'esame di Stato e sulla complessità dei compiti attribuiti, attivando momenti di informazione e formazione per gli assistenti sociali chiamati a svolgere significative funzioni di valutazione. L'auspicio è che queste attività siano oggetto di scambio, di confronto, di condivisione tra gli Ordini regionali, per pervenire a delle possibili linee comuni. La rivista dell'Ordine nazionale può essere utilizzata per far conoscere i documenti prodotti dagli OORR, al fine di rendere possibile ed efficace il confronto.

Se l'obiettivo di tali attività è di rendere la professione sempre più "competente" nell'esercizio di una delicata funzione valutativa a tutela degli utenti, vi deve essere contestualmente la consapevolezza che tale funzione deve poter essere condivisa con le Università, responsabili della formazione dei professionisti assistenti sociali.

Alcune azioni in tal senso sono state promosse dall'Ordine nazionale. Vi è la necessità che, con incisività, gli Ordini regionali nei confronti delle Università di riferimento, promuovano riflessioni comuni, scambi di informazioni, azioni a sostegno di una maggiore efficacia dell'esame di Stato, superando resistenze e reciproci pregiudizi. La complessità e varietà dei problemi e delle funzioni attribuite agli assistenti sociali richiedono un confronto continuo tra chi è chiamato a dare risposte competenti e l'Università che progetta ed attua il percorso formativo: l'esame di Stato può rappresentare una straordinaria opportunità per "rappresentare" le esigenze di professionalità che i problemi sociali pongono e nel contempo riflettere sulla pertinenza o meno del percorso formativo, con la consapevolezza di una comune responsabilità sociale.



Percorso di formazione alla funzione di commissario per gli esami di Stato per l'accesso alla professione di assistente sociale

Lodovica Masini Luccetti, Presidente Ordine Regionale della Toscana

Da tempo il Consiglio dell'Ordine della Toscana aveva avviato una riflessione attorno agli esami di Stato, quale atto non burocratico, ma sostanziale e di grande responsabilità per l'accesso alla professione.

I percorsi formativi offerti dai tre Atenei della Toscana avevano caratteristiche molto diverse tra di loro, con piani di studio differenziati, costruiti attorno a diverse idee di "professionalità". Una indagine effettuata tra i nuovi iscritti attorno allo svolgimento del tirocinio (n. CFU, modalità di reperimento, modalità di svolgimento della supervisione, etc), confermava le differenze, ma aveva comunque permesso di avviare un confronto su questi temi con docenti e presidenti dei Corsi di Laurea.

All'Esame di Stato non era riconosciuta la funzione propria di accesso alla professione, ma un "esame" in più per circa 70/80 candidati, il cui eventuale esito negativo veniva percepito come vessatorio verso i candidati che credevano di avere già dimostrato, con la laurea, di disporre di conoscenze sufficienti per esercitare la professione.

E' stata quindi avvertita la necessità di dotarsi di strumenti di valutazione idonei, uguali in tutte e tre le sedi di esame, in grado di riconoscere e misurare, nei giovani laureati, la presenza delle competenze basilari per l'esercizio della professione.

A seguito della definizione della normativa, dell'apertura dei canali di maggiore collaborazione con le sedi formative, e della individuazione di specifiche funzioni di supervisione e "controllo" delle attività professionali affidate agli iscritti alla sez. A dell'Albo, alla fine del 2006 è stato pertanto scelto di avviare un percorso di riflessione e preparazione degli assistenti sociali al compito di commissari.

Una modalità, anche, per arrivare a stabilire con le Università un'alleanza che riporti l'esame, quale espressione di interesse diffuso e socialmente riconosciuto, a occasione di incontro tra la responsabilità degli atenei nella formazione e il dovere dell'Ordine professionale, a tutela degli utenti, nella verifica dell'acquisizione delle specifiche competenze.

Considerata l'importanza e la possibile condivisione con gli altri OORR degli esiti del lavoro, tutto il percorso è stato compiuto con il sostegno e l'intervento diretto della presidenza della Commissione Formazione del CNOAS.



Alcune considerazioni.

L'esame di Stato è quindi la sede di verifica dell'acquisita capacità di tradurre le conoscenze acquisite nel complesso del percorso formativo (compreso il tirocinio) in competenze e abilità professionali.

L'attuazione del DPR 328/01 considera che “Alle commissioni esaminatrici sono richieste impegno e competenze sempre maggiori, stante l'ampiezza e la complessità dei compiti attribuiti all'a.s. (sez. A e B) e la presenza di percorsi formativi diversificati, dai quali scaturisce la necessità di definire una comune idea di professionalità, che richiede notevoli conoscenze interdisciplinari e di servizio sociale e competenze/abilità operative conseguenti. L'acquisizione progressiva di competenze abilità richiede pertanto non solo conoscenze generali su problemi, contesti, sul ruolo del servizio sociale, sui suoi assunti teorici e valoriali, sulle metodologie, ma anche prime, sia pur parziali, sperimentazioni del fare (pratica) sul quale siano attivati processi di riflessività. L'esame di Stato, però, non può assumere come obiettivo la verifica di una conoscenza compiuta su un dato fenomeno/problema, quanto piuttosto la capacità di un inquadramento generale del tema, le variabili, la consapevolezza di dover procedere con ulteriori approfondimenti, la conoscenza degli strumenti atti a ciò (“apprendere per ricerca” – *Silvana Tonon Giraldo*)

Questo ci ha posto tre obiettivi importanti:

1. Il rafforzamento della professione rispetto ai docenti, proponendo un insieme di prove coerenti e ben strutturate fra di loro.
2. La costruzione di uno strumento valido per fare emergere abilità e competenze in aree e temi nei quali i candidati possano facilmente comprendere che devono esprimere la professionalità e non solo conoscenze di tipo accademico.
3. La condivisione con tutta la commissione della impostazione di un serio e coerente lavoro.

Il percorso

La partecipazione al percorso-laboratorio formativo per acquisire e sperimentare un metodo di lavoro è stato considerato obbligatorio per la indicazione dei nominativi nelle terne. Al percorso che è durato diversi mesi hanno partecipato oltre 70 iscritti alla sez. A dell'Albo; ai successivi approfondimenti, coloro che si erano proposti a fare parte delle terne. I colleghi che hanno fatto parte delle terne, inoltre, hanno redatto il “diario di bordo”, fedele report del lavoro della commissione di esame.

A tutti i partecipanti è stata restituita una prima relazione redatta dopo l'analisi della prima prova.



Quale è stato l'obiettivo del laboratorio:

- a) fare emergere gli elementi e le competenze della professionalità ritenuti salienti
- b) individuare conoscenze e competenze da verificare in sede di esame;
- c) approfondire e sperimentare le modalità di verifica secondo la specificità di ogni singola prova.

Il materiale utilizzato: la normativa di riferimento (DPR 328/01, DM n. 155 del 30/03/1998), il funzionamento attuale delle Università (dai crediti formativi alle materie di indirizzo e disciplinari), una tabella (predisposta dal CNOAS) indicante le attività dell'assistente sociale raggruppate per aree con le rispettive azioni articolate secondo i modelli di intervento.

Gli elementi tenuti in considerazione:

1. ci si trova a verificare l'adeguatezza del percorso formativo attraverso la verifica degli elementi generali che stanno prima e al di sotto del lavorare come assistente sociale;
2. la commissione deve avere la capacità di comunicare un messaggio chiaro e "abilitante" il lavoro del candidato;
3. le prove vanno lette aspettandosi di trovare che il candidato esprima non solo il fare ma anche il pensare, quale strumento per poter leggere i fenomeni all'interno del quale si pone il servizio sociale;
4. lo svolgimento delle prove deve tener conto che si tratta di "meta competenze" non sperimentabili direttamente perché astratte. Si può solo verificare come ci si pone "di fronte a" e come vengono accettati gli stimoli che si danno per orientare lo svolgimento della singola prova.

Il metodo di lavoro.

L'assunto del laboratorio era di poter costruire un percorso che, partendo dalla domanda "quali elementi della professionalità vorrei che i candidati esprimessero", ricostruisse a ritroso i passi necessari ad individuare chiaramente le conoscenze e le competenze che si desiderava verificare nonché gli strumenti di "pesatura" delle stesse.

Analizzando le varie aree di attività desunte dalla declaratoria del DPR 328/01 (es. area di aiuto nei processi di inclusione sociale), nella tabella elaborata dal CNOAS erano indicate, al loro interno, le azioni articolate secondo i modelli di intervento (area preventivo promozionale, area organizzativa, area didattico-formativa di ricerca).

Il lavoro si è articolato indicando, per ogni singola azione:

- le conoscenze acquisite nel percorso formativo (metodi e tecniche, leggi, metodologia della ricerca, etc.) e ritenute importanti per ogni voce (es. il lavoro di rete);



- le competenze e le abilità ritenute importanti anche riflettendo sulla esperienza personale dei partecipanti (capacità di procedere in modo logico, coerente, finalizzato; capacità di orientare le conoscenze rispetto alla finalità dell'intervento, di tenere atteggiamento non giudicante, competenze comunicative, etc.).

Infine, si è tentato di costruire alcuni indici di valutazione per ogni voce (presente/assente, attribuendo un peso a ciascuna voce: da quella ritenuta più importante a quella meno, etc.).

Cosa verificano le singole prove

Le prove costituiscono un insieme, ognuna delle quali verifica specifiche competenze o abilità. Non è possibile quindi che, in un singolo tema, sia possibile verificare la completezza della preparazione. Il candidato, nel complesso delle prove, deve essere messo in grado di esprimere la sua capacità di utilizzare il bagaglio di conoscenze per lo sviluppo delle competenze professionali, così come dovrebbe avere sperimentato e rielaborato nella sua esperienza di tirocinio.

Le prove scritte valutano competenze logiche, di pensiero e di espressione; nella prima, la capacità più generale di orientarsi, procedere con rigore metodologico, porsi delle domande.

Nella seconda prova, la capacità più specifica professionale di esprimere il processo metodologico, l'idea della professione, l'etica del servizio sociale. E' quindi indispensabile fare sostenere ai candidati tutte e due le prove, correggendole insieme.

La possibilità di valutazione è data dalla *costruzione del titolo del tema*, il cui contenuto deve rientrare negli argomenti stabiliti dalla normativa.

La prova pratica. Attraverso l'analisi e la valutazione di una situazione concreta, verifica le capacità logiche e la coerenza tra passaggi. Dà il valore del nostro lavoro con le persone; è rigorosa perché ogni azione professionale deve essere rigorosa. Si ritiene importante sia svolta in forma scritta.

La prova orale. Nella prova orale si verifica la capacità di valutare, di fermarsi a pensare prima di partire, di orientare l'attività agli obiettivi, di darsi dei limiti nell'attivare percorsi e processi.

La modalità sta nella richiesta di ripercorrere con il candidato l'esperienza di tirocinio valutandone gli elementi positivi e negativi, in particolare in relazione alla rilettura di quel loro percorso tramite l'esplorazione dei significati e dei cambiamenti riguardo l'idea della professione, nonché dei concetti professionali collegati al codice deontologico.



I titoli delle prove.

Il metodo ha costretto a lasciare da parte le proprie conoscenze e modalità di pensiero e di “giudizio” (molti avevano esperienze di commissioni di concorso) e a sforzarsi di preparare titoli chiari per chi legge. Nel titolo si dovevano ritrovare, *in nuce*, le competenze che ci si aspetta di trovare nel singolo argomento afferente all’area trattata.

Risulta indispensabile, a questo proposito, che i due assistenti sociali commissari abbiano preventivamente approfondito insieme la modalità di lavoro ed abbiano sperimentato la possibilità di verificare le competenze professionali attraverso la costruzione di alcuni titoli; la discussione sul metodo non può essere affrontata in sede di commissione di esame.

Il titolo, chiaro per chi legge, deve quindi costituire una “pista”, che guida il candidato a focalizzare l’attenzione sul compito e ad esprimere l’intreccio tra conoscenze e competenze professionali.

Per la costruzione del titolo è necessario “tradurre” un percorso mentale che abbia esplicitato:

- a) Quali attività scelgo di verificare e quali capacità voglio sondare? (relazione di aiuto, prevenzione, etc.)
- b) Il titolo che ho costruito, è chiaro sia per me, che per la commissione, che per il candidato?
- c) Analizzando il titolo, esiste la possibilità che il candidato svolga il tema, sia nella sua costruzione che nel contenuto, in modo che possa esprimere quegli elementi che ci si aspetta di trovare?
- d) Quali competenze e conoscenze mi aspetto di trovare nello svolgimento del tema?

Nel titolo dell’elaborato deve essere pertanto riconoscibile il percorso da seguire per lo svolgimento, quale mezzo per permettere la verifica degli elementi salienti secondo criteri oggettivi. Se il titolo è molto generico (es. il lavoro di rete nel servizio sociale), non si consente né al candidato di fare emergere le competenze necessarie né alla commissione di disporre di criteri oggettivi per la verifica degli aspetti ritenuti fondamentali.

Considerazioni finali

Il percorso effettuato non è certo terminato. Quale elemento di forza nella sperimentazione del sistema di valutazione, occorre evidenziare come il percorso di formazione abbia offerto ai partecipanti una occasione di riflessione, analisi, lettura, condivisione e specifici punti di riferimento su cui orientare, in maniera specifica e ragionata, una valutazione delle singole prove di esame.



La migliore preparazione dei commissari, ha permesso di tenere su un piano diverso i rapporti tra tutti i membri della commissione, riportando l'esame di Stato al suo significato di verifica della possibilità di esercitare la professione; la successiva presentazione scritta sul metodo seguito, ha permesso ai Presidenti di commissione di dividerne l'impostazione anche con gli altri membri che, benché docenti nel corso di laurea, spesso non si rapportano con competenze professionali.

La preparazione dei candidati è stata generalmente giudicata medio-bassa, con scarsa consapevolezza dei contenuti della professionalità.

Necessita pertanto grande attenzione un metodo di lavoro che permetta l'intreccio tra la rappresentazione del profilo professionale richiesto oggi nella complessità e nello sviluppo dei servizi, le sue competenze specifiche ed il contenuto dei corsi di laurea.

Sez. A e Sez. B

Volutamente in questa relazione non si è fatto alcun accenno alle due sezioni dell'Albo e ai due esami. Il metodo di lavoro deve essere infatti unico e la costruzione dei diversi elementi da valutare si basa sul contenuto delle funzioni professionali indicate nel DPR 328/01, differenziando ovviamente le prove secondo le differenti funzioni.

Occorre infine trovare un metro di valutazione che consenta di verificare le competenze professionali anche per chi ha accesso ai percorsi di laurea specialistica e magistrale, non provenendo dalla specifica triennale.

Pur nei limiti imposti dalla normativa sui contenuti delle prove per chi proviene dalla quinquennale (ricerca, organizzazione e gestione servizi), riteniamo importante focalizzare l'attenzione sul fatto che possiamo elencare una serie di capacità basilari che devono essere possedute se si vuole esercitare la professione. Dato però che la professione è unitaria, in quanto le funzioni della sez. A ricomprendono quelle della sez. B, è necessario che di queste ultime si trovi traccia anche nelle funzioni di ricerca e organizzazione servizi, esercitate con specifica competenza professionale.

Esse sono:

- a. operare per obiettivi utilizzando le fonti normative e integrandole fra di loro;
- b. individuare le risorse esistenti e quelle attivabili (personali e sociali), promuovendo l'azione dei soggetti (individuali e collettivi);
- c. lavorare in modo finalizzato conoscendo gli aspetti fondanti della professione: metodi e tecniche, teorie di riferimento, aspetto metodologico, quali funzioni e valori danno identità al servizio sociale;
- d. partire dalle risorse anziché dai problemi (attivazione delle reti, delle capacità personali, dell'organizzazione);



-
- e. lavorare con: le persone, il territorio, l'organizzazione;
 - f. negoziare con se stesso e con l'utente, negoziare con la dimensione organizzativa e gestionale.

La partecipazione attenta e appassionata dei colleghi al percorso, è stata la dimostrazione della necessità di utilizzare tutti i mezzi possibili per riavviare una riflessione sui contenuti della propria professione.



Ipotesi di percorso sull'Esame di Stato

Ordine Regionale Trentino Alto Adige - Commissione Formazione

Premesse

La Commissione Formazione dell'Ordine Nazionale ha chiesto, nell'ultimo incontro di data 17 maggio 2008, di concentrare l'attenzione delle singole Commissioni regionali sulla situazione attuale degli Esami di Stato come strumento per l'Ordine di partecipazione alla formazione ed all'abilitazione di futuri colleghi.

È risaputo che nei 10 anni di esperienza (da quando esiste l'Esame di Stato) le modalità utilizzate nello svolgimento delle prove si differenziano sia a livello nazionale sia nella sede di Esame di Stato di Trento.

Il Consiglio dell'Ordine Regionale Trentino Alto Adige ritiene importante pervenire ad un quadro composito sulla gestione delle Commissioni degli Esami di Stato, come viene svolto il ruolo dei Commissari da parte degli assistenti sociali, i rapporti con i docenti all'interno delle Commissioni, la valutazione degli studenti, ecc. potendo contare fino ad ora sulla testimonianza di singoli Commissari assistenti sociali che hanno riportato, in base alla loro esperienza, eventi e momenti di criticità.

Al fine di conoscere più approfonditamente l'esperienza in Trentino Alto-Adige e individuare ambiti di miglioramento, la Commissione Formazione (referente per il Consiglio Francesca Ruozi, altri membri Elisabeth Berger, Silvia Fargion, Angela Rosignoli, Urban Northdurfter) si è riunita in due occasioni nella primavera 2008 ed ha stabilito un percorso di approfondimento, prendendo spunto da esperienze già maturate da altri Ordini.

Dopo aver ipotizzato e discusso due percorsi: lavorare solo con i Commissari delle edizioni precedenti per produrre materiale conoscitivo sullo status quo oppure formare un gruppo misto (commissari e docenti di materie professionali) per trovare una linea comune e condivisa da poter proporre nelle prossime edizioni di Esame di Stato, la Commissione Formazione ha scelto di seguire la prima ipotesi con le modalità e gli obiettivi sotto specificati.

Modalità

- Raccolta dell'elenco degli iscritti che hanno dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di Esaminatori per l'Esame di Stato Albo B, attraverso i dati forniti dall'Ufficio Esame di Stato;



- invio di lettera ai Commissari assistenti sociali che hanno partecipato dal 2002 al 2007, per illustrare gli obiettivi di questo percorso, gli strumenti e per chiedere la disponibilità a collaborare;
- convocazione di tre momenti per poter effettuare i focus group;
- rielaborazione dei dati raccolti da parte dei membri della Commissione Formazione;
- stesura di una prima bozza di documento da rivedere con i Commissari assistenti sociali;
- presentazione del documento finale al Consiglio dell'Ordine con ipotesi di prosecuzione del lavoro, da recepire e concordare a seconda dell'utilizzo ritenuto più idoneo.

Svolgimento

Su 16 Commissari assistenti sociali hanno dato disponibilità a partecipare 13 iscritti, provenienti sia dal Trentino sia dall'Alto Adige. A tutti i focus group è stata presente Silvia Fargion che sa utilizzare e gestire questo strumento di ricerca, e Francesca Ruozi come rappresentante del Consiglio, e a rotazione uno degli altri membri della Commissione, con l'obiettivo di prendere appunti e segnalare alcune riflessioni di particolare interesse.

I focus group hanno avuto durata massima di un'ora e mezza; è stata data una traccia con alcuni punti su cui è stato chiesto che tutti i partecipanti esprimessero il proprio pensiero; è stata utilizzata la tecnica della registrazione con apposita strumentazione.

La traccia va ad esplorare la strutturazione dell'esperienza secondo i seguenti punti:

- scelta dei temi: chi, come, quando
 selezione contenuti: obiettivi, criteri
 quali problemi
- valutazione delle prove: come
 chi
 secondo quali criteri
 quali problemi
- preparazione dei candidati: quali lacune nella preparazione
 quali punti di forza
 quali prove critiche
 quali prove più adeguate
 quanti incontri preliminari



□□ come (ad es. divisione compiti)

□□ qualità della collaborazione

- punti critici e punti di forza nell'esperienza di Commissario
- elementi critici nelle varie prove e dell'intera strutturazione
- come si potrebbe migliorare l'Esame di Stato

Obiettivi

La Commissione Formazione intende produrre un documento che presenti un'analisi di come viene condotto l'Esame di Stato e che possa essere per i futuri appuntamenti degli Esami di Stato:

- a. vademecum per gli Esaminatori assistenti sociali, con particolare riguardo ai criteri da utilizzare nelle varie fasi dell'Esame di Stato;
- b. successivo confronto per lavorare sulla costruzione delle prove scritte o sulla produzione di una bibliografia valida sia per i Commissari che per i candidati;
- c. materiale da cui estrapolare una traccia per un percorso di formazione da offrire agli iscritti;
- d. documento da presentare alla sede formativa per proporre un percorso di formazione condiviso tra Esaminatori docenti e assistenti sociali;
- e. documento informativo da condividere con le altre Commissioni Formazioni regionale e con quella dell'Ordine Nazionale.

La scelta di perseguire uno o alcuni o tutti gli obiettivi rimane in capo al Consiglio, con la collaborazione della Commissione Formazione.

A lato di questo percorso di conoscenza, due studentesse del Corso di Laurea in Servizio Sociale stanno effettuando una ricerca qualitativa attraverso interviste a 20 candidati che hanno superato o non superato l'Esame di Stato negli ultimi tre anni. Dall'incrocio dei risultati ottenuti si potrà ottenere una visione ancora più esaustiva di tutto l'insieme: a partire dalla formazione che viene offerta oggi nelle sedi universitarie, alle aspettative che si hanno rispetto all'Esame di Stato, a come viene vissuto l'Esame di Stato, quali sono le difficoltà (intrecciando quelle ravvisate dai candidati e quelle dagli esaminatori).

Sono stati raccolti, inoltre, i dati rispetto al numero dei candidati che hanno affrontato l'Esame di Stato presso la sede di Trento, dal 1998 alla prima sessione 2008, per cercare di monitorarne l'andamento e raccogliere, anche da ciò, delle informazioni utili ad una più approfondita analisi.



- Ai Magnifici Rettori delle Università italiane e degli Istituti d'istruzione superiore equiparati
- Ai Presidi delle Facoltà di riferimento dei Corsi di Laurea classe 6 – 39 e dei Corsi di Laurea Specialistica/ Magistrale classe 57 - 87
- Ai Presidenti dei Corsi di Laurea classe 6 – 39 e dei Corsi di Laurea Specialistica/ Magistrale classe 57 – 87 e, p.c.
- Al Ministro della Giustizia; Al Ministro dell'Università; Ai Presidenti dei Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali

Lettera circolare

Iscrizione all'Albo degli assistenti sociali.

1. *Ruolo istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.*
L'Ordine professionale scrivente è l'Ente al quale è esponenzialmente deputata la tutela della professione di assistente sociale relativamente a tutte le questioni di carattere generale concernenti l'esercizio professionale, la dignità e il prestigio della professione. Ad esso spetta inoltre di coordinare le attività dei Consigli regionali (art. 12 del Decreto 11 giugno 1994, n. 615).
Nell'adempimento di questi compiti, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, intende in questa sede richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che, con riferimento alla formazione universitaria che dà accesso alla professione di assistente sociale, i corsi delle classi universitarie triennale e specialistica (futura magistrale) assicurino l'apprendimento delle discipline d'indirizzo del servizio sociale (Principi e fondamenti del servizio sociale, Metodi e tecniche del servizio sociale I, II e III, Organizzazione del servizio sociale), garantendo altresì la stretta connessione e interdipendenza fra elementi teorici relativi alle conoscenze disciplinari di base, d'indirizzo e metodologiche e elementi della pratica professionale (tirocinio per almeno 450 ore nel triennio e 250 ore nel biennio), con la costante valorizzazione dell'esperienza pratica come aspetto centrale della formazione.
2. *La riforma delle classi di laurea specialistica.*
Com'è, del resto, noto, con il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, s'è inteso dettare le disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determinare la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università; mentre, ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, spetta alle Università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con detto decreto e gli altri successivi decreti di attuazione.
3. *La nuova laurea specialistica in Servizio sociale e politiche sociali.*



Il decreto 16 marzo 2007 ha quindi provveduto alla rideterminazione delle classi di laurea magistrale, inserendo tra esse la classe LM-87, “Servizio sociale e politiche sociali”, i cui laureati potranno esercitare funzioni di organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni; tali funzioni potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l'organizzazione delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni, nonché la progettazione delle politiche sociali. Tali laureati, inoltre, potranno esercitare attività professionale, anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, didattico - formative e di ricerca, nonché di aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale, di riconoscimento dei diritti sociali.

4. *L'accesso alla Sezione “A” dell’Albo degli assistenti sociali.*

Risulta dunque evidente che il conseguimento di siffatta Laurea non costituisca di per sé titolo sufficiente (né la normativa stessa lo prevede espressamente) per l'ammissione agli esami di Stato intesi ad ottenere l'iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo degli assistenti sociali, se non nel caso venga comprovata nell’attestazione del conseguimento del titolo di studio anche il predetto apprendimento delle discipline d’indirizzo di servizio sociale. Infatti, l’istituzione delle sezioni A e B nell’Albo degli assistenti sociali non ha modificato o alterato il sistema normativo che conferisce carattere unitario alla professione di Assistente sociale, la quale, anche articolata nei due corrispondenti livelli, conserva la sua unitarietà e omogeneità. Le attività professionali degli iscritti nella sezione B e quelle degli iscritti nella sezione A costituiscono l’oggetto unitario della professione di Assistente sociale. Pertanto, l’iscrizione nella sezione A, sostanzialmente prevista “in sequenza” rispetto alla iscrizione nella sezione B, non può prescindere dall’acquisizione delle conoscenze e delle competenze richieste per lo svolgimento delle specifiche attività professionali degli Assistenti sociali iscritti nella sezione B, conoscenze e competenze conseguibili, allo stato, solo attraverso lo specifico percorso di studio e di preparazione della laurea classe 39 - Scienze del servizio sociale (attuale 6).

D’altro canto, il d.p.r. n. 328/01, che indica le attività professionali dell'Assistente sociale specialista all’art. 21, precisa che, oltre a quelle specifiche di cui alle lettere da a) a c) del 1 comma, comprendono anche “le attività indicate al comma 2”, che “formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B”, per l’iscrizione nella quale l’art. 23 comma 1, del d.p.r.. 328/01 richiama anche il possesso della laurea classe 6 - Scienze del servizio sociale.

Ne deriva pertanto che il possesso delle competenze e conoscenze richieste per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo degli assistenti sociali sono comprensive anche di quelle richieste per l’iscrizione nella sezione B, sicché



l'acquisizione di tali competenze e conoscenze deve essere oggetto di opportuna verifica in sede di esame di Stato anche per la sezione A.

5. *L'autonomia didattica universitaria a garanzia della professionalità degli assistenti sociali*
In questo quadro, l'Ordine scrivente, intende anche richiamarsi a quanto stabilito dalla normativa vigente (DM 270/04 e DM del 26 luglio 2007), che individua esplicitamente nella necessità di una consultazione e collaborazione tra Università e mondo del lavoro e delle professioni il punto di forza per costruire percorsi formativi aderenti ai fabbisogni formativi dei diversi profili professionali.

In tal senso, dunque, l'Ordine scrivente, nell'ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione con le SS.LL., ritiene di dover adempiere ai propri compiti istituzionali, esprimendo la fiducia che le Università, nello stabilire, come richiesto dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270, per l'accesso ad *“ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri (...) che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei”*, **prevedano, con specifico riferimento all'accesso alla nuova laurea specialistica in Servizio sociale e politiche sociali**, il possesso obbligatorio del titolo triennale di studio dell'attuale classe 39 /6 previgente o, in carenza, comunque il superamento, anche nel corso del medesimo biennio specialistico, degli esami e del tirocinio di carattere professionale.

6. *L'autonomia gestionale e di vigilanza dei Consigli dell'Ordine a garanzia della professionalità degli assistenti sociali*

Ai fini sopra indicati, l'Ordine scrivente rappresenta inoltre la propria disponibilità a fornire, se richiesto, attività di consulenza nella fase di stesura dei pertinenti regolamenti didattici. Si riserva finalmente la più stretta vigilanza sul corretto accesso agli Albi professionali, in costante rapporto con il Ministero controllante e le altre Autorità competenti, non potendosi escludere, in quanto sia richiesto per l'esatto adempimento del loro ruolo, che gli Ordini professionali debbano in futuro provvedere negativamente in merito alle richieste d'iscrizione alla Sezione “A” dell'Albo degli assistenti sociali se sprovviste dei sopra richiamati requisiti di preparazione professionale.

Il Presidente della Commissione
politiche della formazione
Silvana Tonon Giraldo

Il vicepresidente
del Consiglio Nazionale
Franca Dente

Roma, 12 marzo 2008



ROMA, 29 AGOSTO 2008

Ch.mo Prof. Andrea Lenzi Presidente del Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e Ricerca

Discipline di Servizio Sociale

Egregio Presidente

con nota del 02.07.2007, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali ha posto alla Sua attenzione la delicata e improcrastinabile questione degli insegnamenti delle discipline di servizio sociale, che si protrae da tempo e che penalizza la formazione del professionista assistente sociale per le ragioni indicate nella predetta nota.

La richiesta di un raggruppamento disciplinare autonomo, che il Consiglio Nazionale oggi Le ripropone, può sicuramente sembrare cronologicamente in controtendenza, se si considerano gli orientamenti europei e la volontà del MIUR di procedere al raggruppamento di settori disciplinari, ma in questo caso specifico si tratta di colmare un ritardo storico, accumulato a partire dalla Scuole dirette a fini speciali.

Gli insegnamenti di servizio sociale, attualmente ricondotti in modo frammentato a differenti settori scientifico-disciplinari, in particolare ai settori SPS/07 in Sociologia generale e SPS/09 in Sociologia dei processi economici e del lavoro, vengono indicati in maniera esplicita nelle classi di Laurea n. 39 in Servizio Sociale, (discipline del servizio sociale inserite fra le attività formative caratterizzanti) e Laurea Magistrale n. 87 in Servizio sociale e Politiche sociali (discipline sociologiche e di servizio sociale) e quindi richiedono maggiore attenzione.

Come già evidenziato, questa frammentazione frena l'accesso ai ruoli accademici da parte di professionisti esperti di servizio sociale, in possesso di solidi requisiti scientifici e didattici, frequenza di dottorati di ricerca e con pubblicazioni scientifiche di ottimo livello.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali in questi anni ha finanziato dottorati di ricerca in Servizio Sociale presso le Università di Trieste, Sassari, Milano Bicocca e Roma Tre, e altre borse di dottorato sono state attivate dalle stesse Università; sono stati in questo modo formati un buon numero di dottori di ricerca che sono pronti ad entrare a pieno titolo nel mondo accademico.

Nell'anno 2006 i corsi di Laurea attivati sono stati 45, per 41 Università, e 37 corsi di Laurea Specialistica/Magistrale. In questi ultimi anni, inoltre, le pubblicazioni sulle discipline di Servizio Sociale si sono moltiplicate, andando a coprire le varie aree tematiche e i contenuti della formazione di servizio sociale, nonché le più significative esperienze e prassi di eccellenza attivate dalla professione nei servizi sociali pubblici e privati.

Riteniamo, a questo punto, che siano presenti tutti i presupposti perché questo settore di insegnamenti venga preso nella dovuta considerazione, per finalmente individuare uno spazio specifico per il servizio sociale.

Nel riproporre alla Sua attenzione la bozza di declaratoria, già inviata al CUN nel luglio 2007, si chiede cortesemente la sua disponibilità per un incontro nel quale meglio esplicitare le ragioni della nostra richiesta.

Certi della Sua attenzione Le porgiamo cordiali saluti.

La Presidente, Franca Dente



Proposta di declaratoria:

settore scientifico disciplinare “Servizio sociale”

Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa relativa all'ambito di intervento del servizio sociale.

Il settore si compone di varie aree di ricerca e di insegnamento tese ad una comprensione critica dei fenomeni sociali e dei loro esiti sulle persone; dei processi di inclusione e coesione sociale; dell'evoluzione e della attivazione delle politiche sociali, anche in riferimento al contesto europeo.

Le aree interessate sono: epistemologia del servizio sociale; teorie del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale; etica e deontologia del servizio sociale; storia del servizio sociale; principi e fondamenti del servizio sociale; politiche sociali e loro dinamiche storiche; metodologia della ricerca di servizio sociale; fondamenti e tecniche di mediazione familiare, penale, generazionale e dei conflitti interculturali; organizzazione dei servizi sociali; servizio sociale nell'ambito dell'Unione Europea; servizio sociale comparato; programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali anche con riferimento al terzo settore e al principio di sussidiarietà orizzontale; valutazione dei servizi e degli interventi di servizio sociale; modelli e metodologie di intervento per situazioni complesse; servizio sociale e diritti di cittadinanza, reti sociali; volontariato civile; volontariato internazionale e servizio di pace.



L'esame di Stato per assistenti sociali come sigillo per la pratica della professione: aspetti preliminari relativi ad un'indagine del fenomeno

Laura Tiozzo, Assistente Sociale Specialista, Verona

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, l'esercizio della professione di Assistente Sociale è subordinato al superamento di un esame di Stato che ha l'obiettivo di valutare le competenze del soggetto e stabilirne l'idoneità alla conseguente iscrizione all'Albo professionale.

L'esame di Stato si configura quindi per gli AASS come una premessa imprescindibile, una condicio sine qua non per l'esercizio della pratica e costituisce punto focale di tutta l'organizzazione professionale, tanto che la pratica in assenza di abilitazione si configura come ipotesi di delitto di abusivo esercizio della professione (Art. 348 Codice Penale).

Il soggetto istituzionalmente demandato all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché alla tenuta e all'aggiornamento dello stesso è, ai sensi dell'art. 2229 del Codice Civile, che si riferisce in generale alle professioni intellettuali, l'Ordine professionale.

L'Ordine agisce a livello di esame di Stato anche per quanto attiene la nomina delle Commissioni esaminatrici dal momento che, in conformità al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 30 marzo 1998, n. 155, ogni Consiglio dell'Ordine professionale degli AASS competente per territorio è chiamato a designare quattro terne di membri composte da docenti universitari (due più il presidente) ed AASS (due) dalle quali sarà poi nominata la Commissione effettiva mediante decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Un altro soggetto coinvolto a livello di esame di Stato è, accanto all'Ordine, l'Università.

Poiché di fatto le prove vengono svolte nelle aule accademiche, sono rivolte a persone formate all'interno degli Atenei e che vengono valutate da Commissioni i cui membri sono per la maggioranza docenti, risulta peculiare comprendere l'efficacia dei percorsi di studio in riferimento alle prove stesse.

La dinamica degli esami di Stato risulta essere in ultima sintesi una realtà complessa che abbraccia distinte aree (quella della formazione e quella della professione) e coinvolge diversi soggetti (le Università e l'Ordine professionale) e che per la sua rilevanza, in quanto unica strada per poter accedere all'esercizio della professione, merita di essere studiata in modo organico e approfondito.

L'Ordine Nazionale degli AASS, mosso da questi intenti, ha pensato di avviare un'indagine conoscitiva del fenomeno coinvolgendo gli Atenei italiani sede delle



prove per la raccolta di una serie di dati, al fine di analizzare l'andamento delle prove di abilitazione ed offrire un'informazione relativa al fenomeno che sia più ampia possibile.

La ricerca in questione dovrebbe assumere un carattere esplorativo rispetto al tema e di propulsione alla formulazione di nuovi interrogativi per un ampliamento dei lavori in futuro.

La volontà sottesa all'indagine non è perciò solo quella di tratteggiare una fotografia del panorama italiano bensì di gettare le basi per ulteriori sviluppi: quanto verrà prodotto non avrà quindi carattere definitivo e compiuto, ma propedeutico.

Un primo nodo cruciale è stato quello di individuare e comprendere la normativa che disciplina lo svolgimento delle prove.

L'esame di abilitazione, che deve essere svolto al termine del percorso formativo accademico, dopo cioè il conseguimento del titolo di studio previsto, è stato riformato dal D.P.R. 328 del 2001, recante *modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*, il quale ha peraltro introdotto importanti novità per quanto concerne la professione di AS nel complesso. Queste possono essere così riassunte:

- l'identità della validità legale per i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello appartenenti alla stessa classe (Art.7);
- la specificazione, nell'Albo professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, delle sezioni A (per chi possiede il titolo di Assistente Sociale specialista, conseguito con la Laurea Specialistica nella classe 57/S) e B (per chi è in possesso del titolo di Assistente Sociale, conseguito con la Laurea Triennale nella classe 6) (Art 20);
- le attività professionali di ciascuno dei due profili (Art. 21);
- la disciplina dell'esame di Stato necessario per l'abilitazione all'esercizio della professione per ciascuno dei due profili (Artt. 22 e 23).

Nella fattispecie, l'esame di abilitazione alla professione consiste in un procedimento autorizzatorio dello Stato e si concretizza in un accertamento del possesso di capacità tecniche da parte della persona al termine del quale verrà emesso un provvedimento di idoneità.

Gli Articoli 22 e 23 della normativa regolano rispettivamente l'esame di Stato per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo e le rispettive prove.

Il primo stabilisce che l'iscrizione alla sezione A esige il possesso della Laurea Specialistica nella classe 57/S-Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (o il fatto di aver esercitato, essendo iscritti da almeno cinque anni all'Albo, per almeno cinque anni dall'entrata in vigore del Regolamento funzioni



del tutto assimilabili con le attività professionali di competenza di un Assistente Sociale specialista, elencate dal secondo comma dell'Articolo 20 del D.P.R.), ed enuncia in seguito che l'esame è articolato in tre prove:

- una prima prova scritta su argomenti di teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali, metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali, metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
- una seconda prova scritta applicativa su temi di analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali, discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
- una prova orale concernente la discussione dell'elaborato scritto, argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio, la legislazione e la Deontologia professionale.

L'Articolo 23 del D.P.R. sancisce invece che l'iscrizione alla sezione B impone il superamento di un esame di Stato ed il possesso della Laurea nella classe 6-Scienze del Servizio Sociale. Il suddetto esame è articolato in alcune prove:

- a. una prima prova scritta su argomenti o materie concernenti aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale, principi, fondamenti, metodi e tecniche professionali del servizio sociale e il trattamento di situazioni di disagio sociale;
- b. una seconda prova scritta su temi di principi di politica sociale e principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
- c. una prova orale riguardante temi di legislazione e deontologia professionale, discussione dell'elaborato scritto ed esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;
- d. una prova pratica su argomenti o materie di analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione esaminatrice nelle materie afferenti al primo punto del presente elenco.

Per ogni anno solare sono stabilite due sessioni di prove.

Per ragioni logistiche, si è pensato di circoscrivere l'indagine ad un arco di tempo che parte dalla prima sessione del 2002 (la prima dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 329/2001) e giunge sino alla seconda sessione del 2007.

Per quanto concerne invece la variabile spazio, l'indagine risulta essere estesa come detto all'intero territorio italiano dal momento che, visto che il titolo di studio per poter accedere alle prove ha validità legale in tutto lo Stato, è importante effettuare una lettura completa del fenomeno e non trascurare nessuna realtà.



Ogni anno sono nominate con Ordinanza Ministeriale le Università presso le quali avranno luogo le prove e le date all'interno delle quali verranno collocate la prima e la seconda sessione delle stesse.

Dal 2002 al 2007 gli Atenei in questione sono rimasti i medesimi e sono rappresentati da Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Molise, Cassino, Catania, Chieti, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano Cattolica, Milano Bicocca, Napoli Federico II, Napoli (Istituto S. Orsola Benincasa), Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma Tre, Roma LUMSA, Siena, Torino, Trento, Venezia, Vercelli (università del Piemonte Orientale) e Verona; dal 2008 all'elenco si è aggiunta l'Università di Catanzaro, che tuttavia non è stata contemplata dall'indagine essendo essa riferita al periodo 2002-2007.

Definiti spazio e tempo, si è passati alla rassegna di quelle che potevano essere le potenzialità informative della ricerca, con l'enucleazione di una serie di dati da richiedere agli uffici previsti alla gestione degli esami di Stato.

In seguito ad una celere inchiesta telefonica svolta nel mese di marzo e aprile 2008 presso alcune Università (Trento, Verona, Ancona, Parma) finalizzata a sondare l'effettiva sostenibilità delle richieste, si è ipotizzata una lista di notizie: nome e cognome del candidato, sesso, data di nascita, sessione di svolgimento dell'esame, Università di provenienza, anno di Laurea, voto di Laurea, esito della prova (abilitato, non abilitato, assente, ritirato) e voti parziali, temi, Commissioni, costo dell'iscrizione.

Naturalmente, l'ipotesi pensata doveva essere coniugata con le possibilità e la disponibilità degli uffici, pertanto si è compreso che non da tutti si sarebbero avute tutte le informazioni previste.

In particolare, ostacoli alla comunicazione dei dati sarebbero potute nascere per due ordini di cause: problemi di privacy dei candidati, visto che ciascun Ateneo possiede uno specifico Regolamento a cui deve rispondere, e problemi di disponibilità dell'informazione, dato che ad esempio alcune notizie sono contenute in archivi difficilmente accessibili o lontani dalla sede o non organizzate sistematicamente e per questo non divulgabili.

Risulta a questo punto interessante illustrare la ragione per cui si è ipotizzata ciascuna variabile di interesse.

Il nome ed il cognome dei candidati potrebbero offrire importanti riferimenti per la rintracciabilità dei soggetti all'interno degli Atenei. In altre parole, conoscere i dati sensibili delle persone permetterebbe di verificare se, dove e quante volte qualcuno prima di ottenere l'abilitazione presso una sede aveva sostenuto la prova altrove.

Questo è stato tuttavia il dato che ha suscitato maggiore perplessità per ragioni di privacy, pertanto è accaduto che non tutte le realtà abbiano voluto o potuto



divulgarlo, nonostante si fosse anche pensato e proposto un sistema di occultamento dei dati tramite il software excel che permettesse, fissata una chiave di traduzione, di mascherare completamente le notizie.

Il sesso e la data di nascita del candidato, riferiti con maggior facilità, sono stati richiesti come ulteriore conferma di identificazione della persona.

La sessione di svolgimento dell'esame di Stato, base imprescindibile per l'avvio dei lavori, è servita per collocare utilmente ciascun altro dato pervenuto.

Si è poi pensato di rintracciare l'Università di provenienza dell'esaminando per comprendere se presso una sede siano presenti in maggior numero candidati interni o esterni e per analizzare la collocazione di quei laureati il cui Ateneo di studio non è sede di esame.

Altre due variabili si sono poi ipotizzate per tracciare un collegamento tra abilitazione alla professione e formazione.

Si tratta dell'anno di Laurea, con l'obiettivo di effettuare una statistica sull'età dei soggetti, e del voto di Laurea, per supporre un possibile nesso tra successo/insuccesso nella prova e successo negli studi.

L'esito della prova e le valutazioni parziali sarebbero state importanti per approfondire più nel dettaglio l'esame di Stato e non soffermarsi alla mera dicotomia abilitato/non abilitato, peraltro già fornita dal portale web del Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale annualmente pubblica in aggregato i dati relativi agli esiti delle prove, poiché insufficiente a comprendere la realtà del fenomeno. In altre parole, la situazione cambia se un candidato non risulta abilitato perché respinto, perché ritirato o perché assente.

I dati del MUR risulteranno tuttavia essenziali in riferimento a quegli Atenei che per varie ragioni non collaboreranno con la ricerca, in quanto costituiranno una base minima per poter effettuare una stima.

Va comunque precisato che gli stessi Atenei potranno così fruire di un'osservazione alquanto superficiale e non completamente corretta, ed è per questo che si auspica la maggiore rispondenza possibile all'iniziativa.

È proprio per questioni legate alla volontà di comprendere in modo adeguato la dinamica successi/insuccessi all'esame di Stato che si sono pensate altre due variabili di interesse: i titoli dei temi (estratti e non estratti) e le Commissioni giudicatrici. I primi, che vengono elaborati dalle stesse Commissioni, devono rispettare le direttive imposte dal D.P.R. 328/2001: una loro analisi potrebbe rivelarsi quindi interessante per riscontrare se i contesti si muovono in linea con la normativa e se vi sono differenze nella formulazione delle prove (ad esempio verificando se vengono definite tracce generiche piuttosto che specifiche e così via).

Anche le Commissioni rappresentano un dettaglio non trascurabile all'interno del panorama degli esami di Stato che deve essere raffrontato con la variabile dell'esito delle prove.



Commissioni e titoli dei temi sono tuttavia tra le informazioni divulgabili dagli Atenei con maggiore difficoltà: accade difatti che alcuni non informatizzino in un database i dati ma li custodiscano in archivi cartacei o verbali di difficile consultazione e diffusione.

Infine, una variabile curiosa ma comunque incidente all'interno delle prove di abilitazione è il costo di iscrizione. Esso è composto da un importo fissato da ogni Ateneo nel rispetto del principio di autonomia e da una tassa ministeriale uguale per tutti pari a 49.58 Euro.

Si è potuto realizzare come esso vari da un contesto all'altro anche in modo considerevole.

Stabilite le variabili di interesse per l'indagine si è proceduto contattando le Università per la raccolta dei dati.

L'iter che si è ritenuto più corretto e che in ultima sintesi è stato scelto ha previsto la stesura di una nota ufficiale da parte dell'Ordine Nazionale rivolta ai ventinove Rettori degli Atenei interessati con la quale si illustrava l'iniziativa e si domandava la facoltà di accedere alle notizie previste.

Il documento è stato redatto in data 22 aprile 2008 ed entro pochi giorni inoltrato per e-mail.

I primi riscontri non hanno tardato a giungere: alcuni hanno manifestato da subito la loro disponibilità a collaborare, altri hanno domandato delucidazioni e altri ancora hanno chiesto l'invio della richiesta di autorizzazione in una forma diversa e più adeguata ai propri Regolamenti.

Accanto, vi sono tuttavia contesti che ad oggi non hanno dato alcun riscontro, seppure sollecitati a più riprese.

Lungo i mesi estivi è poi pervenuto a vari scaglioni il materiale richiesto: le due forme di divulgazione prevalenti sono state la posta elettronica e quella cartacea. Taluni hanno invece preferito l'utilizzo del fax.

Ad oggi, gli Atenei che hanno aderito alla ricerca e comunicato le informazioni sono complessivamente quattordici: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano Cattolica, Parma, Perugia, Siena, Torino, Trento, Venezia e Verona.

Entro la fine del mese di ottobre si stima l'arrivo di notizie anche da parte di Molise, Milano Bicocca, Pisa, Roma Tre, Vercelli.

Per quanto concerne le restanti sedi la collaborazione è stata vaga o assente, ma si auspica tuttavia che essa possa consolidarsi.

Le notizie pervenute rispettano in misura diversa le variabili considerate dallo studio: alcune realtà hanno difatti comunicato tutti i dati richiesti, incluse quelle informazioni, come i nomi e i cognomi dei candidati, che potevano essere più problematiche per questioni legate alla privacy, altre invece non sono riuscite a



offrire più dei dati aggregati del tutto identici a quelli rintracciabili presso il sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il tasso attuale di rispondenza non risulta tuttavia soddisfacente e si sta insistendo per avere percentuali maggiori dal momento che alcune zone (per lo più il Sud) rischierebbero altrimenti di essere prive di rilevazione, con grave danno per l'indagine nel complesso, che risulterebbe distorta.

Affinché non risultino ambiti scoperti, pena una lacuna informativa rispetto alla lettura del fenomeno esami di Stato, si è pensato quindi di posticipare la dead line inizialmente proposta come termine ultimo per l'arrivo della documentazione, la quale doveva essere alla fine del mese di agosto 2008, alla fine del mese di ottobre per permettere agli uffici che tuttora stanno organizzando i dati di inviare quanto in loro possesso.

Giunta la dead line, si procederà quindi con l'elaborazione statistica delle informazioni e con la pubblicazione dei primi risultati, che verranno resi noti nelle prossime uscite del volume.

Vista l'ambizione dell'indagine e l'ingente investimento di risorse da parte dell'Ordine, si spera che prima dello scadere dei termini fissati arrivino più risposte da parte degli Atenei e che queste siano il più possibile ampie ed articolate in modo da sancire un maggiore legame tra Ordine professionale ed Università in futuro e garantire stimoli per sviluppare ancor di più lo studio e introdurre nuove possibili variabili su cui focalizzare l'interesse.


Bibliografia

Gessa C., *Ordini e Collegi professionali*, in Enciclopedia Giuridica, Treccani, Roma, 1990

Giannini M., Minardi E., (a cura di), *I gruppi professionali*, Franco Angeli, Milano, 1998

Giraldo S., Refolo E., *Il servizio sociale: esperienza e costruzione del sapere*, Franco Angeli, Milano, 1996

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di alcune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*





Ordini professionali e promozione delle professioni di aiuto

Relazione al convegno internazionale "La qualità del welfare"- Edizioni Erickson, Riva del Garda 13/15 novembre 2008

Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale

Gli Ordini professionali hanno origini antiche. Variamente disciplinati, costituiscono inizialmente delle "caste chiuse", le corporazioni professionali la cui caratteristica era quella di costituire un gruppo chiuso con propria autonomia e giurisdizione, munito di speciali privilegi, spesso anche con notevole rilievo politico, soprattutto nel caso di corporazioni antiche come i medici, i notai, ecc. Le corporazioni sciolte con la legge Chapelier del 17/06/1791, di fatto si ricostituirono, mantenendo alcuni tratti dei vecchi ordinamenti. Con l'avvento dello Stato di diritto gli ordinamenti professionali furono improntati a un criterio che pone in primo piano gli interessi della collettività generale che giustifica la vigilanza dello Stato.

Nell'attuale ordinamento italiano le professioni sono organizzate in Ordini professionali, che sono organismi di autogoverno di una determinata professione per l'esercizio della quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi (cioè elenchi dei professionisti abilitati all'esercizio professionale tenuti dall'Ordine).

Sono enti di diritto pubblico non economico, ai quali è affidato il controllo della professione e del corretto svolgimento delle attività professionali degli iscritti, soprattutto a tutela dei cittadini che si avvalgono delle loro prestazioni.

Gli Ordini professionali svolgono funzioni dirette non solo alla tutela degli interessi di categoria, ma anche e soprattutto al conseguimento dei fini istituzionali di carattere essenzialmente pubblicistico, riconosciuti dallo Stato a causa del rilievo sociale che presenta l'esercizio di determinate professioni.

Di queste ultime fanno certamente parte le professioni cosiddette di aiuto, la cui attività concorre in maniera determinante all'attuazione del diritto costituzionalmente garantito alla tutela della salute e al rispetto della persona umana (art. 37), all'assistenza sociale (art. 38).

Tale funzione viene assolta, in posizione di sussidiarietà, dallo Stato, secondo il principio recepito dall'ordinamento con l'art. 118 della Costituzione. Sussidiarietà intesa, in senso verticale, come spostamento della ripartizione delle competenze verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio.

Con la loro organizzazione in Ordini, le professioni intellettuali, in particolare le professioni di aiuto, hanno assunto in modo organico e sistematico una loro funzione di tutela e realizzazione dei valori/diritti e interessi dei cittadini,



costituzionalmente garantiti, e più in generale della persona umana, che non possono essere ricondotti al mero profitto e al puro mercato.

Infatti, tutte le attività che implicano una competenza intellettuale e sono dirette alla produzione di atti, opere e servizi che incidono su interessi e valori della collettività, devono essere necessariamente assoggettate ad un sistema di regole che cercano di assicurare la qualità della prestazione, contemperando il principio di tutela professionale con l'esigenza della collettività⁶.

Carlo Cattaneo definiva la professione intellettuale “quell'attività, di particolare pregio per il suo carattere intellettuale, che trova il proprio elemento qualificante proprio nella prestazione dell'opera puramente creativa, a significare la peculiarità che si ravvisa nel rapporto offerto dall'intelligenza e dalla cultura del professionista medesimo”⁷.

Questa autonomia di azione nella prestazione dell'opera professionale, va intesa non in senso assoluto, al punto di renderla equivalente al concetto di libera professione, poiché se è vero che il libero professionista è sempre un professionista intellettuale, non è vero il contrario, ben potendo quest'ultimo prestare la propria opera anche inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato (vedi medico ospedaliero, il giurista della divisione legale di una organizzazione).

La sociologia delle professioni è concorde nell'affermare che è elemento essenziale della fisionomia compiuta di una professione intellettuale, possedere un corpo sistematico di teoria, il riconoscimento formale da parte della comunità ma, in particolare, un “corpus” di regole, di norme di comportamento che orientino l'agire professionalmente corretto, sottoponendolo al controllo disciplinare.

Solo per citarne uno: Greenwood (1957)⁸ individua “gli attributi ideal-tipici” come condizione di qualsiasi processo di professionalizzazione:

- il corpo sistematico di teoria
- l'autorità professionale, che scaturisce dall'applicazione della conoscenza teorica di riferimento all'azione professionale
- il codice etico
- i riconoscimenti formali e le sanzioni da parte della comunità
- la cultura professionale, cioè una configurazione peculiare alla professione, costituita da valori, norme e simboli che trovano significato nella interazione tra gruppi formali (organizzazioni di servizio, centri di istruzione e di ricerca, associazioni professionali) e informali che diffondono le conoscenze specifiche, dando luogo alla cultura professionale⁹.

⁶ Comunicare le professioni intellettuali di Fabio Lo Grande “Le professioni intellettuali nell'economia della conoscenza”.

⁷ Idem.

⁸ E. Allegri, *Supervisione e lavoro sociale*, NIS, 1997, pag 18.



Facendo riferimento alla professione di assistente sociale si rileva la presenza di tutte le componenti su indicate:

1. Corpus teorico = discipline di servizio sociale;
2. Riconoscimento giuridico = legge 84/1993 e DPR 328/01
3. Codice etico = codice deontologico;
4. L'autorità professionale che controlla il comportamento dell' a.s. = Ordine professionale.

L'Ordine degli Assistenti Sociali è stato istituito con legge n. 84/93 che costituisce un riconoscimento istituzionalizzato della professione, analogo a quello delle altre professioni liberali.

L'istituzione dell'Ordine professionale degli assistenti sociali rappresenta una rilevante conquista di visibilità per la professione: la lunga e variegata esperienza di aggregazione spontanea della professione, anche se di indubbia rilevanza, trova nell'istituzione dell'Ordine professionale una stabilizzazione e un riconoscimento di autorevolezza.

Le diverse organizzazioni associative della professione sono oggi ancora presenti e attive (Assnas, Sunas, Aidoss, Sostoss), operano in sinergia con l'Ordine professionale, spesso stimolando interessi per attivare sinergie sui più importanti temi riguardanti la professione.

L'Ordine degli Assistenti Sociali è attivo in ambito regionale, nazionale e internazionale e nelle sedi ove vengono dibattuti i problemi sociali, con particolare attenzione al contributo che la professione può dare allo sviluppo delle politiche sociali e dei servizi alla persona.

Nell'ordinamento italiano, gli Ordini professionali hanno quindi la prioritaria finalità di garantire la qualità delle prestazioni professionali, attraverso due funzioni peculiari:

- 1) la funzione disciplinare con il controllo sul comportamento e sull'agire professionale
- 2) la verifica delle abilità professionali acquisite, attraverso gli esami di Stato.

Ciascuna professione ordinata deve essere dotata di un proprio codice di comportamento o Codice Deontologico, redatto ed approvato dalla Comunità professionale.

Gli iscritti all'albo professionale devono "sottoscrivere" un codice deontologico che sono tenuti a rispettare, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ma trovano nell'Ordine anche un punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di controllo sulla formazione e sull'aggiornamento. Per ottenere l'abilitazione professionale e potersi iscrivere agli Ordini, i laureati/laureati

⁹ E. Fontana - M. Cadario, V. *Sociologia e intervento sociale*, NIS, Roma, 1991.



magistrali devono superare l'Esame di Stato, che si sostiene, normalmente, dopo aver effettuato un periodo di tirocinio, intra e post il percorso di studi.

Gli Ordini e gli Albi professionali ponendosi in un'ottica di modernizzazione, in particolare gli albi delle professioni di aiuto, si muovono nella direzione di assicurare al cittadino un livello qualitativo della prestazione del professionista, al quale sono richieste puntuali e competenti prestazioni intellettuali, che devono essere ispirate al valore assoluto *della conoscenza, dell'etica e della deontologia professionale*.

La conoscenza quindi è un aspetto inerente e insuperabile della professione intellettuale, ed è evidente che la stessa non può essere valutata dal mercato, come avviene in alcuni paesi d'Europa, ma dalle università che, in un ordinamento come il nostro, nel quale il titolo di studio ha valore legale, sono deputate all'offerta formativa in stretta sinergia con le organizzazioni professionali, come dettato dai D.M 270/2004 e D.M. sulle "Linee guida per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici. Per la progettazione dei percorsi formativi di primo e secondo livello" del luglio 2007.

La riforma universitaria non solo ha cambiato la scansione dei tempi formativi, ma ha tentato di imporre un logica diversa che vede come punto di forza una interazione tra mondo della produzione, dei servizi e delle professioni per la valutazione dei bisogni formativi e degli sbocchi professionali (art.11 co.4 del DM 270/04).

Si ritiene che non possa esserci professione laddove, l'attività esercitata in via prevalente con lavoro intellettuale, non sia espressione di una competenza che si fonda sull'apprendimento teorico/pratico di un settore di conoscenza formalizzata. Ciò perché l'attività professionale è esercitata non solo per uno scopo economico personale, ma per un fine diretto di utilità sociale, per cui il professionista - nel momento in cui è chiamato ad esercitare attività che incidono su interessi collettivi - non può essere lasciato arbitro della propria formazione.

Da anni si parla di riforma delle professioni e varie sono state le proposte di riforma presentate nel corso del tempo; il dibattito vede spesso posizioni contrapposte, tra chi vuole abolire gli ordini e chi, invece, vuole modernizzarli; a fasi alterne l'argomento torna alla ribalta.

Contemporaneamente, emergono nuove professioni, le cui associazioni reclamano il giusto riconoscimento pubblico. Le libere associazioni spingono più verso l'istituzione dei nuovi albi professionali.

L'obiettivo è quello di migliorare il sistema italiano, renderlo più moderno e adatto all'apertura del mercato europeo e di quello mondiale, senza però stravolgerlo. Il modello ordinistico, infatti, non è solo italiano, ma è presente in



buona parte dei paesi europei per le professioni che svolgono attività di pubblico interesse.

La spinta maggiore al cambiamento viene dalla necessità di introdurre regole idonee per competere a livello internazionale e migliorare la qualità del servizio. Le regole, quindi, riguardano milioni di operatori che svolgono attività molto diverse tra loro.

Occorre, pertanto, un approccio comune e, al contempo flessibile, con norme generali per tutte le professioni e regole specifiche per ogni singola professione.

I temi sul tappeto sono ancora oggi: tariffe, accesso alla professione, formazione, pubblicità, società, sistema duale, tirocinio, codice deontologico e regime disciplinare.

La professione di assistente sociale, che fonda il suo intervento professionale sull'aiuto e sul sostegno di persone, famiglie e collettività, sostiene una riforma che:

- privilegi la qualità dell'intervento professionale e la tutela del cittadino;
- preveda azioni di sostegno ai giovani per l'accesso alla professione;
- consideri l'aggiornamento e la formazione professionale continua quale elemento di qualità delle prestazioni professionali;
- pervenga al riconoscimento di nuove professioni, escludendo parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute;
- veda la tariffa quale punto di riferimento per il professionista e per il cittadino;
- tenga conto della necessità dei professionisti dipendenti di contemperare le istanze etiche, proprie della professione, con quelle del pubblico dipendente e di considerare la molteplicità degli aspetti collegati alla qualità delle prestazioni;
- precisi i limiti temporali e la rinnovabilità degli organi consiliari.

Punti di attenzione delle professioni cosiddette “intellettuali” ordinate:

- *Irrinunciabilità della definizione di professione intellettuale:* fondata sull'etica e la deontologia professionale, rispetto a quella di impresa che segue esclusivamente le regole del libero mercato, “l'arena dei mercati”, dove vige la legge del più forte sotto il profilo economico, deve essere fondata sulla sussidiarietà e sulla qualità delle prestazioni.
- *Sussidiarietà:* valorizzando questo importante principio europeo e costituzionale, i professionisti e le loro organizzazioni si candidano come supporto della macchina organizzativa pubblica, con tangibili risparmi di spesa, e come competenti interlocutori di riferimento per la collettività. La “nuova missione”, dunque, consentirebbe agli Ordini, in supporto alle Istituzioni, di farsi carico delle esigenze della collettività a tutela di quei valori



(giustizia, salute, sicurezza, ambiente, paesaggio, diritti civili e sociali, risparmio, ecc...) che risultano connessi con l'esercizio della professione.

- *Valorizzazione* della ampia diffusione sul territorio dei professionisti: quale risorsa per i cittadini, ai fini dell'offerta di una vasta pluralità di prestazioni che hanno per oggetto servizi di interesse collettivo.
- *Competitività e accesso* alla professione attraverso la formazione continua garantita dal percorso di avvio al lavoro regolamentato dal sistema ordinistico, mantenendo e rafforzando il valore legale del titolo di studio (e non abolendolo, come sostenuto da alcuni).
- *Promozione* delle condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, con particolare riferimento ai giovani, estendendo finanziamenti, agevolazioni e incentivi, già validi per le imprese, ai professionisti, e soprattutto ai giovani, e valorizzando l'attività professionale come risorsa economica del professionista.
- *Ordini e Albi* a servizio del cittadino che vede garantite le caratteristiche del professionista e della prestazione professionale in termini di etica e qualità.
- *Valorizzare* la ricchezza storica e culturale delle professioni italiane; i professionisti rappresentano un patrimonio di conoscenza che affonda le radici in oltre cento anni di storia e di legislazione, un sistema in continua evoluzione al servizio dei cittadini.



Il ruolo del Servizio Sociale tra Welfare e controllo in Europa

Relazione al seminario internazionale di studio Nisida, 11 luglio 2008.

Isabella Mastropasqua, Presidente Commissione ricerca, sviluppo ed innovazione

Nell'ambito delle iniziative programmate dall'Ufficio Studi ricerche e attività internazionali, il Centro Studi Europeo di Nisida, ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, hanno promosso una giornata seminariale su "Il ruolo del Servizio Sociale tra Welfare e controllo in Europa", dedicato alla Presidente dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, Fiorella Cava, recentemente scomparsa.

Ha avviato i lavori il Capo Dipartimento Carmela Cavallo e, dopo gli interventi della Presidente dell'Ordine Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, Franca Dente e della Presidente dell'Ordine Regionale della Campania, Rosaria Minieri, che hanno ricordato l'impegno sociale e professionale di Fiorella Cava, la Prof. Lena Dominelli, britannica, autorevole studiosa del social work, ha relazionato sul tema del seminario. Elena Giudice, direttore dell'unità operativa minorile di Milano-Vimercate ed Enza Abbondante direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Napoli, hanno in seguito presentato esperienze di lavoro integrato tra servizi del penale e servizi del territorio.

Lena Dominelli è Professore di Scienze Sociali applicate all'Università di Durhan dove dirige la Social Community and Youth Work School of applied Social Sciences. In alcune occasioni pubbliche alle quali è stata invitata come esperta, ha criticato le politiche sociali ponendo sul tavolo degli imputati il neoliberismo che attraverso la globalizzazione "penetra nelle attività quotidiane di ognuno". "Affascinante" lo definisce ironicamente, "controllore della vita privata". Ma anche di quella pubblica perché ha un forte impatto sul lavoro sociale ed ha tolto valore al rapporto utente-operatore. Anziani, senza tetto, giovani emarginati e immigrati irregolari sono ormai tagliati fuori e non si pensa ad uno stato sociale che venga incontro ai bisogni di tutti. Così facendo, sostiene la Dominelli, non andiamo verso una cittadinanza globale sulla base della tutela dei diritti umani ma incontro alla demonizzazione dell'altro..

Il tema della sicurezza, all'ordine del giorno nell'agenda politica e nella vita quotidiana, sollecita la necessità di riaprire il dialogo con la società e di riconfigurare il ruolo dei servizi sociali, sempre più luoghi di raccolta dell'insicurezza e del disagio dilagante. Sicuramente il servizio sociale, all'interno del Ministero della Giustizia, e più specificatamente il servizio sociale della Giustizia Minorile, non può esimersi dall'entrare dentro una così cruciale



questione per esplicitare la propria peculiarità.

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile, infatti, rappresenta un servizio "storico" nel sistema dei servizi per adolescenti e sicuramente la Giustizia Minorile è stata la prima Istituzione, nei lontani anni '50, ad istituire il ruolo del servizio sociale. Non è una premessa di poco conto, per poter oggi discutere di welfare e sicurezza.

Il mandato istituzionale del servizio infatti intreccia la funzione di aiuto e quella di controllo in relazione alle esigenze educative del minorenne, alle fasi processuali ed ai contesti di appartenenza, nell'interesse del soggetto e della collettività, promuovendo altresì iniziative di prevenzione della devianza minorile in rete con altri servizi pubblici e di privato sociale presenti sul territorio ed impegnati in attività per gli adolescenti.

Le finalità istituzionali del servizio, individuate dalla normativa vigente, riguardano l'intervento a favore di tutti i minori sottoposti a procedimento penale che, a qualsiasi titolo, si trovano nell'ambito territoriale del Distretto di Corte d'Appello, garantendo le risorse necessarie a promuovere interventi qualificati ed articolati.

Il profilo d'utenza delimitato dalla fascia d'età 14-18 anni ed estesa fino al ventunesimo anno per reati commessi da minorenni, costituisce un osservatorio privilegiato rispetto alla realtà del disagio adolescenziale ed ai fattori di rischio ad esso connessi.

Inoltre, la configurazione periferica dei servizi sociali (sono 29 più le sezioni staccate, cioè almeno uno per ogni distretto d Corte d'Appello) ha avviato le premesse per il decentramento e la definizione di politiche territoriali in grado di implementare politiche locali contribuendo significativamente sia ad introdurre nel paese una cultura di attenzione ai diritti del minore, sia a valorizzare le peculiarità socio ambientali delle comunità di riferimento.

Il DPR 448/88 e le norme di attuazione contenute nel DL 272/89, in sintonia con numerose legislazioni moderne, approvano un sistema di giustizia penale diversificato, dove il passaggio più significativo è costituito dallo spostamento dell'attenzione al minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. Si configura un sistema penale adeguato alla capacità del soggetto adolescente di valutare la portata della trasgressione e di sopportare il peso della sanzione; un sistema che riesce a contemperare istanze di risposta pedagogica con le finalità retributive più generali della pena, e che riconverte in positivo pena e processo, considerandoli opportunità educative.



Il testo normativo complessivamente sollecita provvedimenti che consentano la rapida chiusura del processo; la riduzione di risposte limitative della libertà personale e più in generale la riduzione del danno che l'impatto con la giustizia può produrre sul piano educativo. La norma traccia sentieri diversificati di uscita dal circuito penale che valorizzano interventi di aiuto e sostegno attuabili attraverso il livello del caso individuale e il livello territoriale, con il coinvolgimento delle risorse presenti nel contesto per una lettura/risposta al fenomeno della devianza, nella realtà in cui si origina e si sviluppa.

La Giustizia Minorile si configura sempre più come un sistema aperto, che vuole affrontare il fenomeno della criminalità minorile anche nella sua globalità, attingendo al territorio per conoscere il singolo ragazzo e le risorse che l'ambiente può mobilitare per sostenerlo.

È importante ricordare che già dagli anni '90, in seguito alla promulgazione delle Leggi di settore n.216/91 sulla promozione e progettazione di interventi rivolti ai minori a rischio di attività criminosa e n. 285/97 finalizzata alla promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, si entra nel merito della necessità di un concreto collegamento di rete tra i servizi e le realtà sociali quale garanzia dell'efficacia degli interventi. Necessità resa ancor più evidente con la recente Legge n.328/00 finalizzata alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che, riconoscendo anche il ruolo svolto dal privato sociale e dal volontariato, definisce un sistema complesso degli attori coinvolti nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali.

Il lavoro con il territorio e con la comunità sono pertanto una condizione essenziale per poter progettare azioni di prevenzione e di reinserimento sociale per i ragazzi che commettono reati.

Nello scenario che si è appena delineato, nella complessità che oggi caratterizza il mondo adolescenziale, (dal bullismo, alla devianza degli adolescenti stranieri di prima e seconda generazione, al policonsumo di sostanze stupefacenti, passando attraverso forme di aggressività sempre più gravi verso se stessi oltre che contro l'altro diverso) è necessario che i nostri servizi e tutta la comunità locale, sappiano leggere e guidare globalmente il proprio sviluppo dandosi progetti e obiettivi innovativi, concreti ed efficienti, capaci di superare il senso di frammentarietà e solitudine che quotidianamente vivono sia gli operatori che si relazionano con gli adolescenti, sia le loro famiglie e più diffusamente tutto il mondo degli adulti che svolge funzioni educative.

In tale direzione particolare rilievo assume anche tutta l'esperienza sperimentale, (l'Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha ancora legiferato in materia) portata avanti dal Dipartimento per la Giustizia Minorile in tema di mediazione penale: una opportunità, per costruire nei territori esperienze pacifiche di



ricomposizione del conflitto, generato dal reato commesso da un adolescente, attraverso l'incontro con la sofferenza della vittima. Anche l'attività di progettazione socio-educativa in termini di lavori socialmente utili, quale restituzione alla società di un'azione di ricomposizione dell'azione deviante costruisce strade di sicurezza sociale, cioè strade costruite con gli strumenti dell'ascolto, dell'incontro, della spiegazione delle regole e del riconoscimento dei valori. E ciò in perfetta sintonia con le politiche europee.

In questo scenario gli operatori sociali, dice Lena Dominelli, mirano a:

- concretizzare la solidarietà aiutando coloro che sono in difficoltà;
- aumentare il benessere individuale, di gruppo e di comunità;
- promuovere la giustizia sociale;
- controllare comportamenti socialmente inaccettabili.

Tali obiettivi, comunque, possono entrare in contraddizione tra loro.

Gli operatori sociali sono, così, chiamati ad affrontare e risolvere il dilemma tra presa in carico-controllo. Un dilemma che si nutre delle seguenti antinomie:

- premio vs punizione;
- individuale vs comunità;
- professionalità vs volontariato;
- competenza esterna vs preparazione personale;
- aspettative vs risultati conseguibili;
- stabilità emotiva vs delusione;
- autotutela vs burn-out.

A ciò si aggiunge la complessità del misurarsi con i continui cambiamenti causati dagli spostamenti ideologici rispetto ai comportamenti devianti, dalle richieste dell'opinione pubblica, dalle priorità politiche e dalle contingenti restrizioni economiche.

Per questo motivo riflettere sul tema servizio sociale e sicurezza aiuta a riconnettere e non disperdere le energie impiegate nell'attivazione spesso faticosa di risorse adeguate ai bisogni espressi o latenti dei ragazzi; aiuta a moltiplicare le potenziali risorse del territorio per raggiungere una fascia sempre più ampia di minori che, per le connotazioni della tappa evolutiva, "sfuggono" a qualsiasi tipo di aggancio; aiuta a costruire un'integrazione che non si riduca alla sommatoria dei singoli interventi promossi dalle differenti entità; e soprattutto a sviluppare forme di responsabilità condivise e promuovere la messa in circolo di risorse aggiuntive valorizzando e sollecitando la dimensione comunitaria dell'intero processo.



A chi parla di globalizzazione e di fine del sociale è importante rispondere che il sociale non può e non deve scomparire dentro istanze generiche di sicurezza! La sicurezza pubblica e la sicurezza sociale sono due aspetti differenti che necessariamente devono coesistere ed integrarsi e il loro giusto equilibrio è insieme oggi un obiettivo da raggiungere ed una risorsa per promuovere percorsi educativi per gli adolescenti che entrano nel circuito penale.

Obbligo di iscrizione all'albo degli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti pubblici dipendenti

Avv. Luigi Di Filippo, legale del Consiglio Nazionale

La normativa ordinamentale della professione di assistente sociale è stabilita per legge ed è contenuta nella Legge 23.03.1993 n. 84 che dopo aver enunciato all'art. 1 comma 3. il principio “La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma o di rapporto di lavoro subordinato” senza alcuna differenziazione tra pubblico e privato, al successivo art. 2 comma 1. stabilisce l'altro principio “Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario ... essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della presente legge”.

La Legge 84/93 non contiene alcuna distinzione, ai fini dell'iscrizione all'albo, fra l'esercizio della professione di assistente sociale in forma di lavoro autonomo o subordinato, pubblico o privato, e pertanto deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha voluto estendere l'obbligo di iscrizione all'albo anche per gli assistenti sociali che svolgono attività professionale in regime di pubblico impiego. Tale interpretazione è rafforzata dalla Norma Transitoria all'art. 5 della L. 84/93 che ha consentito l'iscrizione all'albo a coloro che avevano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 15.01.1987 n. 14 che all'art. 4 attribuiva valore abilitante al diploma di assistente sociale comunque conseguito “di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni” (comma 1.) e a coloro “che verranno assunti dalle amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 2.); aggiungendo che “per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale posizione di impiego” (comma 3.).

L'obbligo di iscrizione all'albo per l'esercizio della professione anche in regime di pubblico impiego è stato confermato dalle Amministrazioni pubbliche dei singoli comparti compreso il S.S.N.



Fondamenti etici, valoriali e deontologici che ispirano l'esercizio professionale dell'assistente sociale applicati nel terzo settore

Relazione al seminario "Responsabilità professionali e direzionali del terzo settore", a cura della Fondazione Zancan e CNCA, Malosco (TN), 3-6/09/08

Gloria Pieroni, Vicepresidente del Consiglio Nazionale

Per poter inquadrare il ragionamento sui fondamenti etici, valoriali e deontologici del servizio sociale applicati nel terzo settore, occorre in primo luogo far partire la nostra riflessione dalla considerazione che l'assistente sociale, in qualunque settore operi, basa il proprio intervento professionale sugli stessi riferimenti etico-valoriali.

Il servizio sociale italiano, così come tutte le altre professioni che rivolgono il proprio intervento all'uomo, sin dalla sua origine ha sviluppato, accanto alla competenza tecnico-scientifica, l'attenzione alla prospettiva etico-valoriale. Infatti, se al Codice deontologico si è pervenuti nel 1998, tutta la storia e la cultura della professione in Italia è stata caratterizzata dalla elaborazione e dalla stretta connessione a valori, principi e diritti riferiti alla persona, il cui concetto centrale, e nucleo attorno al quale è stato “costruito” il Codice, è quello di dignità. E' tale concetto che focalizza il valore stesso della persona, perché in esso si sostanzia la caratterizzazione dell'umano e dell'umanità. Ed è proprio dall'affermazione della dignità di ogni uomo che, nel divenire storico, ha preso avvio il processo che ha portato, nella seconda metà del Novecento, al riconoscimento dei diritti universali¹⁰.

Accanto al rilievo assegnato alla dignità della persona, si colloca quello attribuito alla sua libertà, tanto da far ritenere che il valore della dignità si esprima, in termini operativi, nel riconoscimento delle libertà e dei relativi diritti, potendo citare a titolo di esempio i numerosi riferimenti a questi due valori fondativi che si ritrovano nella nostra Costituzione¹¹.

Certamente, se il Codice deontologico costituisce oggi la fonte conoscitiva più immediata dei riferimenti etico-valoriali del servizio sociale e della concezione di uomo, e della società in rapporto a esso, fatta propria dalla professione, è importante anche ricordare che tale documento non ha rappresentato un atto

¹⁰ Conso G., intervento al seminario: “La dignità della persona al centro della legalità”, Roma 10-11 dicembre 1998, relazione dattiloscritta non pubblicata.

¹¹ Villa F., Dimensioni del servizio sociale, Vita e Pensiero, Milano, 2000.



isolato, ma è stato elaborato in coerenza e come prodotto del lungo percorso di riflessione, messo in atto dalla professione a partire dall'immediato secondo dopoguerra. Infatti, centralità della persona, sua originaria dignità, e responsabilità dell'assistente sociale nell'impegno civile e nello svolgimento di un ruolo "politico", rappresentarono la base che accomunò i diversi orientamenti culturali, filosofici e ideologici espressi dai "padri fondatori" – De Menasce, Guido e Maria Calogero, Vallin – alla nascita della professione in Italia, e hanno costituito anche il filo conduttore del Codice.

Dignità e libertà di ogni persona, intesa sia come singolo individuo, sia associata nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità¹².

Dignità e libertà come guida costante di ogni azione professionale, ma anche come valori che devono sostanziare gli interventi del singolo professionista e della comunità professionale per incidere e orientare le politiche sociali e l'organizzazione dei servizi. In questo senso, Milena Diomede Canevini parla di responsabilità politica del lavoro di tutte quelle professioni che operano al servizio delle persone, sottolineando che " i comportamenti dei professionisti hanno rilevanza non solo sulla vita e sulla qualità di vita delle persone, ma anche in ambito politico e sociale"¹³.

Il porsi a servizio della persona, del suo benessere, ma anche del bene comune è quindi elemento centrale attorno al quale il Codice deontologico declina il sistema di responsabilità che fanno capo al professionista assistente sociale, in qualunque contesto e in qualunque forma agisca la propria professionalità: responsabilità nei confronti della persona utente e cliente, della società, dei colleghi e altri professionisti, dell'organizzazione di lavoro, della professione.

Il Codice deontologico dell'assistente sociale è applicabile in ogni sua parte nel terzo settore?

Il Codice deve orientare le scelte di comportamento degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti, nei diversi livelli di responsabilità (artt. 1 e 2) e il suo rispetto è vincolante per l'esercizio della professione (art. 3), sia che questa venga esercitata in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati, sia in forma autonoma o libero professionale (art. 52).

In altri termini, ogni assistente sociale è sempre tenuto all'osservanza del Codice deontologico in tutte le sue parti, indipendentemente dal contesto in cui si esplica la sua azione professionale.

¹² Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2.

¹³ Diomede Canevini M., Riflessioni intorno alle responsabilità professionali, Studi Zancan n.3/2008



Partendo da questa cornice, può essere utile soffermarsi su alcuni articoli del Codice, per verificare la loro piena applicabilità anche in contesti organizzativi non pubblici. Tale analisi è certamente non esaustiva, ma si pone come obiettivo quello di offrire alcuni spunti di riflessione per successivi, necessari, approfondimenti.

Sul titolo II, “Principi” (artt. 5-10), e sul fatto che anche gli assistenti sociali inseriti in organizzazioni di terzo settore abbiano la piena responsabilità di osservare e far osservare i principi in esso enunciati, non esistono dubbi di sorta.

Una riflessione più articolata deve probabilmente farsi sull' art.10. Potrebbe sembrare, infatti, che un operatore impegnato nel terzo settore, cioè in realtà organizzative variamente articolate, possa incontrare una maggiore difficoltà nel far rispettare la propria autonomia tecnico professionale e l'indipendenza di giudizio o nel sottrarsi a pressioni o condizionamenti, rispetto ad un assistente sociale dipendente pubblico.

In realtà, tale supposizione non sembra trovare conferma nella pratica del lavoro, in considerazione del fatto che, anche nel settore pubblico, l'assistente sociale può subire limitazioni alla propria autonomia tecnico professionale e indipendenza di giudizio. Tali limitazioni e interferenze, in entrambi i contesti, pubblico o di terzo settore, possono avere un diverso peso e derivare da situazioni organizzative diverse.

Nello specifico, il superiore gerarchico che sia anche assistente sociale può esercitare, sull'operato del dipendente del suo stesso profilo professionale, un controllo non solo amministrativo, ma anche tecnico. Della responsabilità dell'assistente sociale, che svolge funzioni di direzione e coordinamento, nei confronti dei colleghi, il codice tratta nell'articolo 49. Tali responsabilità possono essere sintetizzate in tre parole chiave: rispetto, promozione, valorizzazione. Rispetto dell'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi. Promozione della loro formazione, cooperazione e crescita professionale. Valorizzazione delle esperienze e dei modelli operativi di intervento.

Nel caso in cui, invece, il superiore appartenga a un altro profilo professionale, l'assistente sociale è tenuto a rispondere per i soli aspetti amministrativi del suo lavoro, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del Codice.

Va evidenziata, tuttavia, una differenziazione fra i due ambiti, pubblico e di terzo settore, derivante dal fatto che, nel pubblico impiego, il rapporto gerarchico è normato in modo molto più vincolante. Per questo motivo, l'assistente sociale pubblico dipendente può sottrarsi a disposizioni del superiore gerarchico solo



quando queste violino il codice penale. In ogni altro caso, anche laddove ritenesse inopportuna o incongruente una disposizione, può soltanto chiedere che gli venga impartita in forma scritta, allo scopo di rendere più evidenti eventuali fonti di responsabilità.

Un altro aspetto importante da considerare è il peso che, nell'espletamento del proprio mandato professionale, può avere il tipo di rapporto di lavoro.

Nella grande maggioranza, gli assistenti sociali in Italia sono dipendenti pubblici. Tale realtà è stata confermata anche dai dati, ancorché ad oggi parziali, della ricerca Prin, condotta da alcune università italiane in collaborazione con l'Ordine degli assistenti sociali, su un campione di circa 1000 assistenti sociali (l'83% circa dei quali è inserito negli Enti locali, nella sanità e nei Ministeri, mentre solo il 10,8% lavora nel settore no-profit e il 5,6% in altri ambiti). Il rapporto di pubblico impiego garantisce, certamente, maggiori tutele rispetto a quanto può avvenire nel settore privato e anche nel terzo settore. E' indubbio che tale maggiore garanzia di tutela deriva anche dal fatto che, nell'ambito degli Enti locali, della sanità e nei Ministeri, la forma contrattuale che ancora prevale è quella a tempo indeterminato (in generale, sempre dai dati della ricerca Prin, risulta che tale forma di contratto riguarda il 74,6% degli assistenti sociali, mentre il 12,1% ha contratti a tempo determinato e il 13,3% contratti di collaborazione o in forma autonoma).

Ciò nonostante, è ormai evidente che la precarizzazione del lavoro, sta sempre più riguardando anche il settore dei servizi alla persona, con la conseguenza che, l'incertezza che deriva dalle forme contrattuali cosiddette atipiche, che hanno spesso come corollario anche la mancanza di diritti per il lavoratore, può tradursi per il professionista in una maggiore difficoltà a mantenere la coerenza ai valori etico-deontologici.

Tale precarizzazione e l'abbassamento del livello di tutela del lavoratore, può costituire elemento di riflessione anche in relazione a quanto indicato dall'articolo 42 del titolo V "Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi e altri professionisti", e dagli articoli 44 e 46 del titolo VI "Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro". In particolare può risultare più difficile, all'assistente sociale che ha un contratto a progetto o una collaborazione co.co.co., "esigere" il rispetto del proprio profilo professionale, oppure non accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale.

D'altro canto, va ricordato che, anche nel settore pubblico, soprattutto in particolari contesti lavorativi (un esempio per tutti è il Ministero della Giustizia), può accadere di trovarsi, talvolta, in condizioni non compatibili con quanto



stabilito nell'articolo 46 del Codice o, comunque, con il rispetto dei diritti della persona.

E' noto, inoltre, come gli assistenti sociali siano sottoposti a pressioni o condizionamenti del livello politico, soprattutto in realtà organizzative di piccole dimensioni, in cui i rapporti fra livello tecnico e quello politico sono molto "ravvicinati".

Relativamente al titolo III, "Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente" (artt.11-32), una prima osservazione può essere fatta sull'art.13 del Capo I "Diritti degli utenti e clienti". Con tale articolo si è stabilito il diritto di accesso della persona utente alla documentazione che la riguarda. Tale diritto, e il corrispettivo dovere dell'assistente sociale di rendere possibile tale accesso (avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti), se nella pubblica amministrazione è, oltre che un obbligo deontologico, anche un obbligo di legge, secondo i dettami della 241/1990 e successive modifiche, nel terzo settore rimane legato al solo obbligo deontologico, vincolando la legge in questione la sola pubblica amministrazione. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto di terzo settore (cooperativa sociale, associazione di volontariato ecc.), gestisca un servizio per conto di un ente pubblico, in appalto, in convenzione o in affidamento (forma, quest'ultima, in cui il soggetto privato si sostituisce in toto a quello pubblico nell'offrire il servizio), sarà sottoposto ai principi sanciti dalla legge 241/'90, così come stabilito dal comma 1-ter dell'articolo 1 della stessa legge. Ciò appare confermato anche dall'articolo 23, laddove si prevede che il diritto di accesso si possa esercitare, oltre che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici, anche nei confronti dei "gestori" di pubblici servizi.

Invece, il Capo III "Riservatezza e segreto professionale", trova piena applicazione anche agli assistenti sociali inseriti in organizzazioni di terzo settore: sia la riservatezza, sia il segreto professionale sono obblighi deontologici di ogni assistente sociale che esercita la professione. Ma la responsabilità che deriva dal segreto professionale, e le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza, dopo che la legge 119/2001 lo ha esteso anche agli assistenti sociali, hanno implicazioni non più soltanto deontologiche, bensì anche penali (art. 622 del Codice penale) e civili (art. 2043 del Codice civile).

Anche per la riservatezza, soprattutto con riferimento alla custodia dei dati e della documentazione professionale, si può parlare per tutti gli assistenti sociali di una responsabilità deontologica, ma anche penale e civile, dal momento che le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (approvato con D.lgs 196/03), valgono per tutti i soggetti, pubblici e privati.



Ma è nel titolo IV “Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società”, nel quale sono stabilite le responsabilità che l'assistente sociale, come singolo professionista e come comunità professionale, ha nella promozione della partecipazione e del benessere sociale (responsabilità politica), che l'operatore inserito nel terzo settore può trovare una piena rispondenza con la mission propria di tale settore.

Responsabilità politica o pubblica, che può essere declinata come capacità di considerare che l'aiuto dato alla singola persona è a vantaggio anche della comunità in cui essa vive, come dovere di portare in evidenza che il problema del singolo è indicatore di un problema della comunità, come responsabilità di facilitare l'attivazione di processi partecipativi diretti a ottenere riconoscimento esplicito dei diritti sociali, come centralità dell'informazione nel favorire la partecipazione, l'esigibilità dei diritti, ma anche l'esercizio dei doveri¹⁴.

La specificità e il valore aggiunto del terzo settore possono essere individuati nel fatto che esso attiva meccanismi stabili di solidarietà, che non restano circoscritti ma si estendono all'esterno. Solidarietà declinata operativamente in quanto responsabilizza e mobilita i soggetti, creando un circolo virtuoso che si estende e contribuisce al benessere della società. Per di più, le molteplici iniziative attivate dal terzo settore vanno a costituire una rete di relazioni che si estende e si consolida a livello comunitario, contribuendo a incrementare il benessere sociale che è attiva responsabilità di tutti i soggetti individuali e collettivi, pubblici e privati. In questo senso, in un'ottica di welfare plurale, il terzo settore è stato collocato dalla legge 328/2000 accanto agli altri attori societari: lo Stato che realizza il benessere, per via istituzionale, mediante l'offerta di prestazioni universalistiche; il mercato che offre la possibilità di acquistare beni specifici; le famiglie e le reti informali (il quarto settore) che producono una forma di benessere che si sostanzia nella cura delle relazioni primarie¹⁵. Si può, quindi, sostenere che il mandato sociale del terzo settore, e dell'operatore in esso inserito, è coerente con la “responsabilità politica” degli assistenti sociali, nei diversi livelli di responsabilità in cui operano, responsabilità che trova declinazione nel titolo IV del Codice.

Sull'essenzialità di esercitare tale responsabilità, cioè la dimensione più propriamente sociale del proprio lavoro, anche da parte degli assistenti sociali operanti nel terzo settore, può essere utile ampliare ulteriormente l'analisi, per delineare delle interessanti piste di approfondimento.

¹⁴ Fondazione Zancan, Le responsabilità pubbliche delle professioni sociali nel welfare regionale, Studi Zancan n. 3/2008.

¹⁵ Boccacin L., Terzo settore, voce in Dizionario di servizio sociale, cit., p.713



Se il dovere di assolvere pienamente tale compito è vincolante per la professione, in qualunque ambito e a qualunque livello questa sia agita, si può sostenere la tesi che proprio la peculiare natura del privato sociale, che nasce sulla base di una spinta della società civile, si nutre dell'humus comunitario, ha rispetto al pubblico una maggiore flessibilità e capacità di modificarsi sulla base di un bisogno che cambia, può rendere più immediata la conoscenza del territorio e delle sue esigenze e risorse e più facile la loro traduzione in capitale sociale.

Da questo punto di vista, l'assistente sociale nel privato sociale può contribuire in modo concreto a trasferire a chi ha la responsabilità istituzionale di fare scelte politiche, le istanze della società civile, i mutamenti della domanda sociale, le difficoltà reali delle persone. Ma può anche contribuire a far sì che il pubblico, che spesso si muove su un sentire e un agire che prescinde dal proprio territorio, rischiando di fare delle scelte politiche senza accorgersi che le risposte sono già attive nella comunità, renda gli interventi di politica locale più aderenti al tessuto sociale del proprio contesto territoriale.

In questo senso e per il raggiungimento di tale obiettivo, l'assistente sociale ha la responsabilità di promuovere all'interno dell'organizzazione privata, non solo interventi qualificati e efficaci, ma anche azioni volte a costruire un sistema che sia collaborativo con i servizi pubblici e con gli operatori in questi inseriti, promuovendo protocolli operativi e contribuendo a rimuovere le cause che impediscono una concreta sinergia fra servizi.

A conclusione di questa breve trattazione, mi sembra particolarmente significativa una sottolineatura della dimensione politica del servizio sociale. Infatti, nell'attuale fase del processo di riforma dei sistemi di welfare, con gli scenari che sembrano prefigurarsi come futuro dei servizi alla persona, questa dimensione dell'intervento professionale, costituisce una chiave di volta che può consentire agli assistenti sociali, nei vari contesti organizzativi in cui sono inseriti e nei loro diversi livelli di responsabilità, di ri-appropriarsi di un ruolo forte e della propria specificità di tecnici esperti del sociale che possono, e devono, mettere a disposizione dei decisori politici il proprio sapere esperienziale, per orientare le scelte organizzative e le politiche sociali, in modo sempre più rispondente ai reali bisogni delle persone.



Etica, come conciliare i principi alle nuove complessità. Alcune riflessioni sulla deontologia professionale

Luisa Spisni, Presidente Commissione etica e deontologia professionale.

Che la professione dell'assistente sociale sia per molti aspetti difficile, lo sappiamo, lo diciamo e talvolta lo riconoscono anche gli altri. Ma difficile è anche riflettere con serenità e la giusta dose di autocritica su quegli aspetti che ne costituiscono il cuore e la specificità, che sono a mio parere quelle che si riferiscono alla *relazione con le persone*.

Le persone che fruiscono delle nostre prestazioni professionali cercano in quella relazione una specifica e particolare qualità; in qualche modo la pretendono, comunque, sempre di più, la giudicano anche attraverso la loro percezione soggettiva, che è poi una misurazione di qualità e di "efficacia percepita".

La relazione professionale che l'assistente sociale deve instaurare, infatti, non solo deve essere improntata alla massima correttezza e svolgersi sotto il segno della accoglienza, ma deve necessariamente avere delle connotazioni proprie e delle qualità tali da svilupparsi ed evolversi in una *relazione fiduciaria, anche qualora questo sia difficile*. Per questo è fondamentale per gli assistenti sociali potersi/sapersi mettere dalla parte dell'altro, esercitare la propria capacità professionale (razionale, cognitiva, emotiva, affettiva, con conoscenza e controllo di sé) per capire fino in fondo la posizione e "le ragioni degli altri". Che non è solo conoscere il contesto di vita della persona, comprendere le dinamiche e la complessità dei problemi che porta. E' di più: si tratta di giocare un ruolo che ci metta in grado per un momento di usare la sua ottica; provare, attraverso un processo di identificazione consapevole, a trovare quel punto da cui la persona utente/cliente vede e sente la sua propria situazione, per potere veramente "comprendere" le cose così come vengono vissute da quella persona in quella fase della sua vita, per poi potersene allontanare rimanendo però empaticamente vicini. Se si saprà trovare quel punto di visuale, quella persona sentirà che si sta cercando di entrare in un vero contatto; e potrà, forse, (sop-) portare quel lavoro spesso doloroso, di analisi e di ricerca per uscire dallo stato di crisi o per trovare soluzioni: quelle realisticamente possibili, non sempre le auspiccate o desiderate. Non sembri paradossale se dico: farlo è necessario sempre ma è indispensabile quando il compito appare particolarmente difficile o impossibile: quando cioè "l'altro", che è la persona che sta davanti all'assistente sociale per sua volontà ma anche per stato di necessità, con la sua storia, la sua biografia, è persona che, a suo giudizio, "sbaglia", sotto vari aspetti: nelle sue scelte di vita e soprattutto in quelle che possono avere una ricaduta su altri e in particolare su altri indifesi o fragili (vedi minori).



Se l'assistente sociale non può mai rinunciare al principio del *rispetto della persona*, tale principio deve potersi applicare anche nella situazione in cui la persona utente esprima richieste o si posizioni su scelte le cui ragioni non possono essere condivise. La questione può complicarsi ulteriormente se si hanno di fronte due o più persone in conflitto sullo stesso problema, e si è in qualche modo costretti a seguire le istanze dell'uno a scapito dell'altro. Affrontare temi come quello dell'affidamento di minori in coppie conflittuali, adeguatamente e con professionalità, vuole dire mettere alla prova tutta la nostra capacità di *passare dai principi alla deontologia della prassi* del servizio sociale. Per farvi fronte servono non solo le competenze ma un forte attaccamento ad una delle più importanti componenti motivazionali della professione, semplice e rivoluzionaria insieme se praticata nella sua interezza: considerare cioè ogni persona portatrice di una propria dignità personale, imprescindibile, che esige rispetto, in ogni caso: punto cardine del *Codice Deontologico dell'assistente sociale*¹⁶.

Se è sempre più difficile coniugare i “vecchi” principi a questa montante complessità sociale (culturale, antropologica, economica, politica e poi perfino etnica, religiosa), può tuttavia essere in questo ambito della *relazione difficile* il banco di prova del professionista Assistente sociale. L'impegno in questi casi dovrà essere massimo e con la massima consapevolezza si dovrà evitare di correre il pericolo di non instaurare, o perdere, il rapporto fiduciario con la persona utente o cliente, che è patto indispensabile anche laddove non si trovi alleanza o condivisione. Non (riuscire a) conquistare la fiducia della persona è sempre una grave sconfitta per l'assistente sociale, anche qualora la situazione particolare lo giustifichi ampiamente. Sarebbe molto importante analizzare, in questi casi, il comportamento tenuto, le reazioni espresse e quelle più celate, le dinamiche e i sentimenti che hanno agito nella relazione. Farlo con rigore e coscienza vuol dire sapere attribuire alla professione il giusto valore, riconoscendo in questo un aspetto essenziale dei “fondamenti etici e scientifici” su cui si basa l'esercizio della professione¹⁷.

Giungono sempre più spesso al Consiglio Nazionale e alla Commissione etica e deontologia, segnalazioni e testimonianze concrete di persone che afferiscono al Servizio sociale professionale per situazioni conflittuali e complesse. Le nuove tecnologie e le forme ormai comuni di comunicazione mettono molte persone in grado di esporre le proprie istanze e di dare voce a sentimenti di frustrazione, dolore o rabbia. Aldilà di quanto può essere obiettivamente e realmente riscontrabile da chi si trova ad affrontare professionalmente queste realtà (non è certo quella del Cnoas la sede), considerare queste voci degne di rispettoso ascolto è altrettanto doveroso e importante. Ma non solo. Emerge da queste

¹⁶ Codice Deontologico dell'assistente sociale, Titolo III, Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente, Capo I, II, III.

¹⁷ Id., Titolo II, Principi.



testimonianze uno spaccato di grande interesse della realtà, sociale e individuale; e anche l'evoluzione culturale, i cambiamenti che riguardano il modo di porsi delle persone nei confronti dei servizi e degli operatori impegnati nelle professioni di aiuto. Se da una parte sembrano essere più presenti stati di fragilità nelle persone e nelle aggregazioni primarie come la famiglia, coniugate spesso ad allarmanti incrinature della capacità di maturare i necessari stadi di responsabilizzazione, dall'altra emerge anche una maggiore disponibilità delle persone a cercare ambiti o strumenti con cui amplificare il proprio bisogno di trovare considerazione o conferma.

Anche il Codice Deontologico dell'assistente sociale sta diventando uno strumento di conoscenza per le persone che fruiscono del servizio sociale professionale, e viene utilizzato spesso dagli stessi a rafforzamento dei propri diritti: questo ne aumenta la dimensione etica e quindi il suo valore. Per i professionisti assistenti sociali, è un richiamo a mantenere con il Codice un impegno più saldo, a conoscerlo e a confrontarsi con i suoi dettati, a praticarlo collaborando anche in maniera critica e costruttiva affinché sia il riferimento costante nella attività professionale, a salvaguardia e tutela della sua specificità e qualità, a garanzia e nel rispetto delle persone utenti o clienti.



(Il Consiglio Nazionale. Da sin.: Isabella Mastropasqua, Luisa Spisni, Mirella Zambello, Silvana Mordeglià, Franca Dente, Maria Cristina Odiard, Gennaro Izzo, Maria Vittoria Casu, Silvana Tonon, Angela Romano, Gloria Pieroni.)



Qualità di vita, accanimento terapeutico e testamento biologico. Riflessioni

Relazione al seminario "Il servizio sociale, la bioetica e la relazione di cura; il ruolo della professione di aiuto per il testamento biologico", 10 ottobre, Torino

Maria Cristina Odiard, Segretario del Consiglio Nazionale

Avevo deciso di scrivere alcune considerazioni, sollecitata dalla mia esperienza di lavoro con i pazienti in stato vegetativo, appena il caso di Eluana Englaro era balzato all'attenzione dei mass media.

Ho rinunciato subito, nauseata e scoraggiata dal clamore, dalle inesattezze e dalla confusione che su una vicenda di tale enorme sofferenza si erano riversati. Dibattiti televisivi, appelli, raccolte di firme, marce di protesta e quant'altro per scongiurare la sua condanna a morte.

Avevo scritto, invece, virtualmente ad Eluana, le avevo suggerito di non sentire, di non dar peso, di volare serena in un'altra dimensione che davvero, mi auguro, in qualche modo esista.

Le avevo chiesto di dare la forza a suo padre di non fermarsi, di non lasciarsi troppo ferire da chi non immagina e non gli interessa immaginare, quale dolore lo sveglia ogni mattina da un numero di giorni infinito.

Ora a distanza di alcuni mesi, proprio in un momento in cui la natura, forse, spontaneamente termina quello strazio incompleto, sento fortemente il desiderio di condividere alcune riflessioni sulla qualità della vita, sull'accanimento terapeutico e soprattutto sul testamento biologico.

Per me la questione è di una semplicità elementare: io che oggi sto bene, che godo di buona salute, dichiaro e sottoscrivo la mia volontà di non venire rianimata, di non essere sottoposta a respirazione ventilata e nutrita artificialmente ed altri trattamenti destinati a protrarre uno stato vegetativo o terminale, nel momento in cui fosse necessario ed io non fossi in grado di esprimere il mio parere.

I vocaboli non saranno, forse, quelli giusti ma il senso è questo.

Almeno dieci anni fa mi sono iscritta alla Socrem perché l'idea che i miei figli potessero non ricordarsi del mio desiderio di essere cremata o che per qualche motivo non potessero firmare il loro assenso, mi spaventava incredibilmente. Mi sgomenta il pensiero che il mio corpo debba deteriorarsi, il diventare terra non mi pare per niente romantico e pensare alla riesumazione mi fa inorridire.



Più intensamente e dolorosamente non potrei sopportare che qualcuno si sostituisca a me nelle mie funzioni, che sia costretto a nutrirmi con un sondino nel naso o nello stomaco, che debba eliminare le mie feci e non possa comprendere se ho freddo, se sono spaventata o se un dolore terribile mi lacera la schiena.

Non vorrei mai immaginarmi attaccata ad un tubo che mi fa respirare mentre intorno a me la vita prosegue e la mia, invece, è solo un respiro forzato.

Non sono in grado di affrontare neanche minimamente l'idea del dolore, l'ansia e la falsa speranza che proverebbero le persone che mi amano e che prima o poi si augurerebbero di poter dire che è finita.

Ho vissuto nel mio ruolo di assistente sociale per circa 13 anni il dramma, impossibile da descrivere, delle famiglie dei pazienti, quasi sempre molto giovani, in stato vegetativo o postcomatosi.

Dopo alcuni giorni di ricovero di ogni nuovo paziente, durante la riunione di équipe ci si poneva la stessa domanda: dove stiamo andando?

Spesso la risposta dei medici era “che riesca ad essere nutrito per bocca” oppure nei casi migliori “che riesca con qualunque mezzo a comunicare con l'esterno”.

Pochissimi, fra le situazioni più gravi, hanno recuperato qualche possibilità di relazione: un battito di ciglia - ci ricordiamo tutti della toccante testimonianza del giornalista Bauby nel suo libro “Lo scafandro e la farfalla” - un dito che riesce a sfiorare un tasto, uno sguardo che manovra un sofisticatissimo software; qualcuno è migliorato e poi ritornato irrimediabilmente nello stato comatoso, altri non si sono mai svegliati ed alle famiglie è stata tolta la speranza e la voglia di vivere.

Qualcuno è stato poi faticosamente assistito a casa, molti trasferiti in istituti, una morte pietosa qualche volta è intervenuta.

Il sottosegretario al Ministero del Welfare, Eugenia Roccella, ha dichiarato il 9 ottobre scorso in un'intervista su “La Repubblica” e, nella stessa sera, al TG2 della notte, fra le altre cose, che la nutrizione forzata non è un trattamento terapeutico ma ha lo stesso significato di allattare un bambino o imboccare un anziano e quindi non può essere oggetto di scelta.

E' uno degli elementi base su cui si sta discutendo nell'elaborazione dell'ennesima versione di una legge sul testamento biologico.

Un paio di giorni prima sempre su “La Repubblica” un titolo a piena pagina dichiarava che, secondo la CEI, *il malato non decide sulla fine della sua vita*.

Legittima la mia domanda: perché non può decidere?



Si afferma che non può esistere il diritto di morire, non parlerei di diritto, infatti, ma di libertà, una libertà di scelta, la scelta di non proseguire un'esistenza artificiale.

E' totalmente diverso.

Sempre nella *querelle* scoppiata dopo la sentenza sul caso Englaro, in modo improprio si è voluto confondere fra loro la situazione di chi non è più in grado di manifestare la propria volontà e chi, come i pazienti affetti da sla (sclerosi laterale amiotrofica) non è in grado di muoversi, di parlare, ma mantiene il contatto con gli altri attraverso l'utilizzo di sofisticati mezzi informatici.

Totalmente dissimile è la situazione di un corpo che respira con una mente lontana: non volontà, né sguardo, né reazioni.

Non si può confondere, non si può decidere di utilizzare il desiderio di vivere di chi può dichiararlo con chi non può più farlo. Nello straordinario libro "L'ultima lezione" - la vita spiegata da un uomo che sta per morire - Randy Pausch dichiara di essere pronto a sottoporsi a qualunque doloroso trattamento pur di vivere ancora un solo giorno con i suoi figli.

Spero di trovare lo stesso coraggio se mai succederà anche a me, ma vorrei poter scegliere.

Io vorrei vivere in una società in cui mi vengono garantiti l'assistenza sanitaria, il diritto di parola, il credo religioso ma anche la scelta, assolutamente individuale e privata, di non protrarre la mia vita se divenuta un'esistenza priva di relazione.

E lo devo poter dichiarare e avere la certezza che potrò, in qualunque momento, cambiare idea e che la mia volontà verrà rispettata.

Come assistente sociale ho il dovere di promuovere e rispettare l'autodeterminazione della persona: è un principio fondamentale ed irrinunciabile.

Il testamento biologico è autodeterminazione della persona, però pare che riguardi poco o marginalmente la professione, come mai?

Desidero, infine, condividere una di quelle storie che nella vita di un'assistente sociale segna il confine, lascia un segno indelebile.

Gisella abita in un'altra regione ed aspetta un bambino, un mese prima della nascita, mentre è a Torino con il marito per far visita ai suoi genitori viene colpita da un'emorragia cerebrale. La diagnosi è di porpora.



Il bambino viene fatto nascere, sta bene anche se sottopeso.

Il marito le è sempre accanto. Nel giro di circa 8 mesi Gisella recupera il contatto con l'esterno ma non è in grado di muovere altro che un piede. Non ha mimica né alcun movimento.

La logopedista riesce ad insegnarle a comunicare attraverso un tabellone in cui sono applicate lettere, parole e figure.

Gisella muove con fatica il piede e sceglie le tessere. Scrive al marito Ti amo.

Dopo circa un anno si è pronti per tornare a casa, tutto organizzato: letto ortopedico, alzumalati, carrozzella, assistenza infermieristica, zie ed amici disponibili, nido per il bambino, permessi lavorativi per il marito, presenza dei genitori di lei che ora si trasferiranno nell'altra regione.

La notte prima della dimissione Gisella viene colpita da un nuovo e più grave attacco di porpora e viene portata prontamente in rianimazione.

Il marito, saputa la gravità della situazione, supplica di non rianimarla, di non insistere, tutti conoscono le condizioni precarie di Gisella. Vengono chiamati i poliziotti per calmarlo ed allontanarlo.

Il giorno dopo i medici affermano che se la paziente fosse stata a casa i soccorritori non sarebbero riusciti a salvarla, ma in ospedale per fortuna...

Gisella è da sei anni in stato vegetativo, non ha mai più ripreso conoscenza.

E' stata trasferita in una struttura per anziani perché non esiste nella sua regione un nucleo coma.

I suoi genitori hanno rivendicato l'affidamento del nipote e sono ancora in corso perizie e rivendicazioni, luoghi neutri e dispetti.

Il marito non riesce a ricostruirsi una vita privata, esclude la separazione legale e non si sente di legarsi a nessuna altra donna finché Gisella vivrà; le fa visita sempre più raramente, non riconosce più in quel corpo sua moglie.

Il bambino è seguito da un insegnante di sostegno e dallo psicologo scolastico. Si rifiuta di vedere la madre e racconta che è scappata tanti anni prima.

Tutti attendono di poter piangere la morte della persona che hanno amato.

Il testamento biologico è autodeterminazione della persona, però, sembra che riguardi poco o marginalmente la nostra professione, come mai?

La domanda è emersa anche durante l'interessante convegno organizzato da Socialia il 10 ottobre scorso a Torino, dal titolo "Il servizio sociale, la bioetica e la relazione di cura; il ruolo della professione di aiuto per il testamento biologico".

Una quarantina di assistenti sociali per un argomento così rilevante. Come mai?

Vorremmo aprire un dibattito e dedicare uno spazio di riflessione.

Vi invitiamo, pertanto, ad inviare le vostre considerazioni e proposte

all'indirizzo

info@cnoas.it

specificando come oggetto: **Testamento biologico.**



LETTERA APERTA AL DIRETTORE DE “LA REPUBBLICA”

Roma, 23 ottobre 2008

Gentile Direttore,

come presidente dell’Ordine le scrivo a nome degli assistenti sociali italiani per esprimere il nostro apprezzamento per l’attenzione che il suo giornale da sempre rivolge alle tematiche e ai fenomeni sociali, con lo sguardo volto ai problemi concreti che coinvolgono le persone in difficoltà.

Tale interesse e apprezzamento deriva dal fatto che gli assistenti sociali si occupano proprio di persone, e dei loro problemi. Sostenere individui e famiglie in difficoltà, informarli sui loro diritti, aiutarli a orientarsi nei servizi, metterli in grado di accedere alle risorse, sempre più scarse, che i Comuni e le Asl possono oggi garantire; questi i compiti che quotidianamente e faticosamente i 36.000 assistenti sociali che lavorano nei servizi cercano di assolvere, con coscienza e con la consapevolezza del dovere di mettersi dalla parte di quanti sono in quel momento svantaggiati, con la costante attenzione ad operare affinché i servizi siano sempre più in funzione del cittadino.

Capirà, quindi, come da parte nostra ci sia piena condivisione sui contenuti da voi proposti con le vostre inchieste, in particolare quella pubblicata sul vostro giornale il 20 ottobre scorso, sui “bambini che nessuno vuole” e “l’allarme della Caritas sul rischio povertà” del 16 ottobre scorso. Purtroppo, come l’autore, Giampaolo Visetti, scrive con grande efficacia, le vite e i problemi dei tanti, troppi, bambini/minori abbandonati, maltrattati, rimangono nascoste.

Questi problemi, però, e la disattenzione che li caratterizza, nascono da altri più generali problemi. Il nostro è il paese in cui la famiglia a parole è “sacra”, ma in cui la realtà è altra: l’Italia è il paese che spende (al netto della previdenza) solo l’1,9% del Pil per assistenza sociale. E’ il paese in cui, ormai da anni, le politiche sociali e i soldi pubblici stanziati per combattere la povertà in realtà non sono in grado di incidere davvero sulle vite di persone sempre più disagiate.

Ci chiediamo oggi come fare per arginare questo processo evolutivo e quali siano le possibili azioni di inversione di rotta. La nostra idea, più volte espressa ai responsabili di Governo, è quella di partire dalla definizione dei alcuni livelli essenziali di assistenza da assicurare su tutto il territorio nazionale che consentano in ogni realtà locale l’accoglienza del disagio.

Interventi di sostegno e affiancamento delle famiglie nelle loro difficoltà quotidiane possono aiutare ad attivare processi di responsabilizzazione e prevenire situazioni di conflittualità.

La mancanza di volontà politica e le difficoltà finanziarie hanno impedito di fatto, sino ad ora, allo Stato di definire i Livelli Essenziali di assistenza creando un forte disequilibrio tra regioni e tra cittadini, svuotando di significato e di contenuti i servizi pubblici, aumentando le distanze tra cittadino e Stato, smobilitando quei legami di solidarietà sociale consolidatisi nel tempo che,



a nostro avviso, sono la causa dell'aumento delle tensioni sociali, facilmente riscontrabili nei giovani e nelle famiglie.

L'attenzione dei mass media su questi temi può sicuramente essere di grande aiuto a mantenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica e ad orientare le scelte di Governo.

Grata per quanto ha già fatto assicuro la piena collaborazione dell'Ordine degli Assistenti Sociali qualora la sua testata giornalistica intendesse proseguire su questo filone di inchieste.

Un saluto.

Franca Dente

Raccomandazione agli iscritti:

si ricorda a tutti i colleghi che quesiti, richieste, segnalazioni devono essere presentati esclusivamente al Consiglio Regionale di appartenenza.

Indirizzi e recapiti telefonici sono consultabili sul sito www.cnoas.it



L'allarme lanciato dagli assistenti sociali.

La social card ci riporta indietro di 50 anni!

Leggendo in questi giorni le notizie sulla manovra finanziaria approvata dal Consiglio dei Ministri in soli 9 minuti, la prima reazione che ha colpito chi da molti anni, per mandato professionale e obbligo deontologico, segue l'evoluzione delle politiche sociali e la legislazione che ne consegue, è stata quella di ritrovarsi con un tuffo nel passato, in un film in bianco e nero già visto, con il conseguente peso degli anni trascorsi.

Ritornano alla memoria la “*tessera di povertà*” e l’*Ente Comunale di assistenza* con gli elenchi dei poveri, il *pacco viveri* e l’*assistenzialismo* per i cittadini “bisognosi”.

Tutto questo era stato cancellato negli anni, dando il via al lungo percorso che porta al concetto di diritto nel rispetto dei contenuti costituzionali (art. 38), ridando dignità alle persone, ai loro bisogni.

La Social card, il bonus bebè, i buoni servizio, agevolazioni fiscali sia pur utili in termini di distribuzione di risorse finanziarie, ricalcano lo stesso atteggiamento dei *vecchi sussidi economici* che i Comuni distribuivano ai fini elettorali, mantenendo la distanza dalle persone e con una volontà di non coinvolgimento pieno nella costruzione di un sistema sociale più equo.

La società nel corso degli ultimi vent’anni ha subito dei forti mutamenti: alle povertà classiche si sono aggiunte “nuove povertà” che riguardano aspetti relazionali, affettivi e sociali non meno importanti e vitali; lo stesso concetto di *bisogno* non viene più solo inteso come assenza di beni primari, ma come mancanza di opportunità, come isolamento e solitudine, come bisogno di realizzazione, di riconoscimento.

La pluralità degli stili di vita, degli orientamenti valoriali, la crescente discontinuità nelle traiettorie di vita individuale, generano un senso di vulnerabilità che non può essere affrontata così facilmente o semplicemente, con interventi tampone.

Le aspettative di una maggiore attenzione e di più adeguati investimenti, da parte dei diversi governi, alla costruzione di un sistema di protezione sociale che accompagni l’intero arco della vita delle persone, vengono meno con il semplice atto dell’individuazione della “social card”, che, tra l’altro, classificando i cittadini, rischia la ghettizzazione delle fasce sociali più deboli, incrinando ulteriormente una difficile, ma sempre più urgente, coesione sociale.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, in quanto rappresentativo di una professione chiamata da un mandato istituzionale a tutelare gli interessi collettivi e a promuovere i diritti di cittadinanza, non può rimanere in silenzio e sente il dovere di manifestare perplessità e sconcerto nel merito, intravedendo un forte pericolo di arretramento.



Riflessioni sulla Riforma della scuola - classi ponte.

Roma, 16 ottobre 2008

- Al Signor Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, On. Mariastella Gelmini
- Al Sig. Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali, On. Maurizio Sacconi
- Al Sig. Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni
- Al Sig. Ministro per la Gioventù, On. Giorgia Meloni
- Al Sig. Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, On. Eugenia Maria Roccella
- Al Sig. Sottosegretario di Stato alle Politiche per la Famiglia, On. Carlo Giovanardi
- Al Presidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia, On. Alessandra Mussolini
- All'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Questo Consiglio Nazionale sente la necessità di esprimere le proprie forti perplessità sulla mozione della Lega inserita nella Riforma della scuola della Ministra Gelmini, approvata ieri alla Camera dei Deputati, che prevede l'istituzione di "classi ponte" per i bambini immigrati.

Ancora una volta riaffiorano spettri del passato in cui la discriminazione e l'etichettamento seminavano pregiudizi, fortemente combattuti e superati in favore di una cultura dell'integrazione e della pari dignità e opportunità.

Il recupero di alcuni valori di rispetto della dignità della persona, qualsiasi sia la sua condizione sociale, di genere, di etnia, di religione, impongono politiche di sostegno, di affiancamento e non di ghettizzazione.

La scuola è una delle agenzie di socializzazione primarie che favorisce l'integrazione e i bambini hanno capacità straordinarie e sorprendenti di apprendimento.

Va costantemente riaffermato il diritto dei bambini a crescere con eguali opportunità, spezzando quei circoli chiusi e rigidi in cui ci si ingabbia, vere caste che condannano all'emarginazione troppi bambini e troppi giovani in Italia.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali chiede con forza un impegno del Governo a essere garante e a tutelare questi diritti e a non disperdere tali valori.

Fiduciosi dell'attenzione che verrà prestata alle nostre osservazioni, si porgono cordiali saluti.

La Presidente
Franca Dente

ASmmario

- Quale futuro per la professione e per le politiche sociali?
- Testo unitario della professione di assistente sociale e assistente sociale specialista
- Formazione continua per l'assistente sociale e per l'assistente sociale specialista
- Contributo dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali sul Libro Verde del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
- III Rapporto al Comitato ONU sui diritti del fanciullo sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo
- La dirigenza di Servizio Sociale
- La valorizzazione del servizio sociale professionale di ASL: dal coordinamento alla dirigenza. Prospettive nel Lazio
- L'esame di Stato, porta di accesso alla professione (Insero speciale)
- Ordini professionali e promozione delle professioni di aiuto
- Obbligo di iscrizione all'albo degli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti pubblici dipendenti
- Il ruolo del Servizio Sociale tra Welfare e controllo in Europa
- Fondamenti etici, valoriali e deontologici che ispirano l'esercizio professionale dell'assistente sociale applicati nel terzo settore
- Etica, come conciliare i principi alle nuove complessità. Alcune riflessioni sulla deontologia professionale
- Qualità di vita, accanimento terapeutico e testamento biologico. Riflessioni
- Lettera aperta al Direttore de "La Repubblica" La "Social card" ci riporta indietro di 50 anni. Riflessioni sulla Riforma della scuola-classi ponte

NULLA UMBRA
SINE LUCE